

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

**AUTORITÀ NAZIONALE INDIPENDENTE
PER I DIRITTI UMANI
IL LAVORO SVOLTO
DALLA COMMISSIONE DIRITTI UMANI DEL SENATO
XIV-XVIII LEGISLATURA**

Ottobre 2023

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Indice

Autorità nazionale indipendente per i diritti umani

NOTA INTRODUTTIVA	» 7
BREVI CENNI SULLA XIII LEGISLATURA (1996-2001) E IL COMITATO INFORMALE CONTRO LA PENA DI MORTE	» 15
DISEGNI DI LEGGE NELLA XIII LEGISLATURA	
➤ Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la protezione dei diritti umani (A.S. 4839)	» 17
➤ Istituzione della Commissione per la protezione e la promozione dei diritti umani (A.S. 5004)	» 21
XIV LEGISLATURA (2001-2006)	» 25
DISEGNO DI LEGGE NELLA XIV LEGISLATURA	
➤ Istituzione della Commissione per la protezione e la promozione dei diritti umani (A.S. 48)	» 27
XV LEGISLATURA, UNA LEGISLATURA BREVE (2006-2008)	» 29
DISEGNI DI LEGGE NELLA XV LEGISLATURA	
➤ Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della Risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 (A.S. 247)	» 31
➤ Istituzione della Commissione nazionale garante della promozione e della protezione dei diritti umani (A.S. 898)	» 36
➤ Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (A.C. 1463)	» 40
➤ Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (A.C. 626)	» 49
➤ Istituzione del Garante di diritti delle persone detenute o private della libertà personale (A.C. 1090)	» 58
➤ Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (A.C. 1441)	» 59
➤ Istituzione della Commissione italiana per la	» 62

promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 (2018)

XVI LEGISLATURA (2008-2013) » 65

DISEGNI DI LEGGE NELLA XVI LEGISLATURA

- Breve comparazione tra il contenuto del disegno di legge S. 2720 (T. U. con S.1223, S.1431) e il disegno di legge S.1223 » 75
- Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (A.S. 1223) » 90
- Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (A.S. 2720) » 95
- Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (A.C. 4534) » 100
- Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 (A.C. 1720) » 108
- Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993 (A.C. 1918) » 113

XVII LEGISLATURA (2013-2018) » 119

- Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani (A.C. 865) » 123
- Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (A.S. 1939) » 130
- Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (A.S. 2424) » 137

XVIII LEGISLATURA (2018-2022) » 145

DISEGNI DI LEGGE NELLA XVI LEGISLATURA

- Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali (A.C. 855) » 151

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

- Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (A.S. 593) » 155
- Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali (A.S. 654) » 162
- Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali (A.C. 1323) » 166
- Istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (A.C. 1794) » 174
- Proposta emendativa 1.1. in I Commissione in sede consultiva riferita all'A.C. 2670 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020*) » 177
- Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani (A.S. 2303) » 183
- Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani (A.S. 2338) » 189
- Istituzione dell'Autorità nazionale per i diritti umani (A.S. 1065) » 194
- Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani (A.S. 2109) » 196
- Ordine del giorno G/2481/5/14 [già em. 13.0.1 (testo 2)] dei senn. Casolati, Candiani, Simone Bossi, Rufa all'A.S. 2481 (*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021*) » 199
- CONCLUSIONI: CONVEGNO CESPI 8 LUGLIO 2022 » 201

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Nota introduttiva:

Cosa sono i Principi di Parigi e quali sono le soluzioni adottate dagli altri Paesi per adempiere alla creazione di una Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani?

Nel 2023 cadono i trent'anni dall'approvazione della Risoluzione n. 48/134 da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla istituzione da parte degli Stati membri di un organismo indipendente per i diritti umani. Si tratta di un impegno che l'Italia non ha ancora onorato nonostante diversi tentativi in questo senso.

Anche la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha lavorato molto per realizzare le condizioni favorevoli a tale passaggio, malgrado questi tentativi non siano fino ad oggi approdati ad un esito positivo.

La presente pubblicazione dà conto di questo lavoro, condotto dalla Commissione a partire dalla legislatura che ha visto istituire la Commissione stessa per la prima volta, vale a dire la 14^a (2001-2006), accennando brevemente anche ai lavori condotti precedentemente dall'allora Comitato contro la pena di morte durante la 13^a legislatura (1996-2001).

La Risoluzione delle Nazioni Unite del 1993 di cui si tratta era stata approvata dopo un importante percorso preparatorio: nel 1991 la Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani aveva promosso a Parigi un Seminario internazionale durante il quale erano state sviluppate le principali linee-guida (tracciate già in precedenza nel 1978¹), sul tema delle istituzioni nazionali per i diritti umani. In quella occasione, durante il Seminario internazionale nella capitale francese, erano stati adottati quelli che noi oggi conosciamo come i "Principi di Parigi".

Questi principi costituiscono i criteri basilari che debbono informare le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani sia in termini strutturali che funzionali, così come stabilito dalla Risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993. Tale Risoluzione recepisce inoltre le conclusioni della *Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani* di Vienna del 1993 sul ruolo fondamentale svolto dalle c.d. INDU (Istituzioni Nazionali Diritti Umani).

La creazione di una istituzione indipendente per i diritti umani con compiti di tutela dei diritti umani è un impegno internazionale che l'Italia ha fatto proprio. Essendo un impegno assunto solennemente dal nostro paese, è spesso oggetto della verifica periodica sui diritti umani da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, in particolare nell'ambito della *Universal periodic review*, la procedura cui sono soggetti tutti i paesi membri delle Nazioni Unite circa ogni quattro anni. In queste occasioni sono state numerose le raccomandazioni che hanno messo in evidenza la lacuna del nostro paese in ordine alla istituzione nazionale indipendente per i diritti umani. Ad esempio nel 2019, ben 41 raccomandazioni su 306 hanno interessato tale argomento. Il nostro paese, infatti, è tra i pochi

¹ Su richiesta dell'Assemblea generale, attraverso la Risoluzione 32/123 del 16 dicembre 1977), la Commissione diritti umani aveva organizzato a Ginevra un primo *Seminario sulle istituzioni nazionali e locali per la protezione dei diritti umani*, in cui furono elaborate delle linee-guida, che la stessa Assemblea Generale ha fatto proprie con la Risoluzione 33/46 del 14 dicembre 1978.

Stati dell'Unione Europea (insieme a Malta e Repubblica Ceca), a non essersi ancora dotato di tale istituzione.

Tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascun Paese², la Risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea Generale "*Principi relativi allo status delle Istituzioni nazionali*", tratteggia gli elementi principali e i requisiti che dovrebbero avere le istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, che dovrebbero in linea di massima³:

- disporre di una base legale che sancisca il suo mandato, le sue competenze e la sua composizione;
- avere un ampio mandato per la protezione e la promozione di tutti i diritti umani;
- avere le competenze necessarie per eseguire tale mandato;
- godere di una reale indipendenza da Governo e Parlamento;
- avere una composizione plurale, disporre di mezzi finanziari sufficienti e di un'infrastruttura adatta per poter lavorare in modo autonomo;
- promuovere e assicurare l'armonizzazione e l'implementazione della legislazione nazionale, delle pratiche e dei meccanismi regolativi in conformità con gli strumenti internazionali dei diritti umani dei quali lo Stato è parte;
- contribuire ai rapporti che lo Stato deve sottoporre agli organi e ai comitati delle Nazioni Unite e alle istituzioni regionali, secondo quanto disposto dai trattati e, quando necessario, esprimere un'opinione in materia, in coerenza con la propria indipendenza;
- cooperare con le Nazioni Unite e le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, con le istituzioni regionali e quelle nazionali di altri paesi, competenti nell'area della promozione e della protezione dei diritti umani;
- fornire assistenza per la formulazione di programmi di insegnamento e di ricerca sui diritti umani e prendere parte alla loro attuazione nelle scuole, università e circoli professionali;
- promuovere la cultura dei diritti umani rendendo noto il lavoro compiuto per contrastare tutte le forme di discriminazione, in particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, in particolare attraverso l'informazione e l'educazione e facendo uso degli organi di stampa;
- sottoporre al Governo, al Parlamento o ad ogni altro organo competente, a titolo consultivo o su richiesta delle autorità interessate o attraverso l'esercizio di una sua specifica competenza relativa ad attività conoscitive indipendenti: opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su qualsiasi materia concernente la promozione e la protezione dei diritti umani; l'istituzione nazionale può decidere di renderle pubbliche; tali opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti, come pure ogni prerogativa delle istituzioni nazionali, potrebbero riferirsi alle seguenti aree:

i. qualsiasi disposizione legislativa o amministrativa, come pure atti delle autorità giudiziarie, intese a preservare ed estendere la protezione dei diritti umani; in questo caso, l'istituzione nazionale esaminerà le disposizioni

² Dal punto di vista giuridico, i *Principi di Parigi* costituiscono raccomandazioni giuridicamente non vincolanti, anche se legittimate poi nel corso del tempo a livello di accordi internazionali e presso la società civile. Ampie generali, infatti, tali linee-guida lasciano spazio a ciascun Paese nell'applicazione degli stessi per quanto concerne la struttura, scegliendo fra un organo di natura collegiale o monocratica.

³ Cfr. *Fundamental Rights Agency, National Human Rights Institutions in the EU Member States. Strengthening the fundamental rights architecture in the EU I*, FRA, Luxembourg, 2010, pp. 58-59.

**Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica**

legislative e amministrative in vigore, come pure leggi e proposte di legge, e farà le raccomandazioni che riterrà appropriate per garantire che tali disposizioni si conformino ai principi fondamentali sui diritti umani; essa dovrà, se necessario, raccomandare l'adozione di una nuova legislazione, di emendamenti a quella in vigore e di emendamenti a misure amministrative;

- ii. ogni caso di violazione dei diritti umani di cui essa decida di occuparsi;*
- iii. eventuali rapporti sulla situazione nazionale in riferimento ai diritti umani in generale e su specifiche materie;*
- iv. situazioni all'interno del paese in ordine alle quali attirare l'attenzione del Governo nel caso vi sia la possibilità che i diritti umani siano violati, presentando proposte per mettere fine a tali situazioni e, quando necessario, esprimere un'opinione sulle posizioni e le reazioni del Governo.*

Quanto invece alla composizione dell'istituzione nazionale, la nomina dei suoi componenti⁴ dovrebbe avvenire attraverso un'elezione o una procedura capace di offrire tutte le garanzie per assicurare una rappresentanza plurale delle realtà impegnate nella promozione e protezione dei diritti umani, coinvolgendo in particolare i seguenti soggetti:

- organizzazioni non governative per i diritti umani e impegnate a contrastare la discriminazione razziale, sindacati, organizzazioni sociali e professionali interessate, come ad esempio associazioni di avvocati, ricercatori, giornalisti e scienziati eminenti;
- esponenti delle correnti di pensiero filosofico o religioso;
- Università ed esperti qualificati;
- il Parlamento;
- i Ministeri del Governo (solo in veste consultiva).

Nel quadro delle sue attività, l'istituzione nazionale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- considerare ogni questione rientrante nella sua competenza, sia che le venga sottoposta dal Governo sia che essa se ne occupi senza riferirsi a una più alta autorità, su proposta dei suoi membri o di altri;
- sentire ogni persona e accedere ad ogni informazione e documento necessario per valutare situazioni che ricadono nella sua competenza;
- rivolgersi all'opinione pubblica direttamente o attraverso organi di stampa, in particolare per rendere note le sue opinioni e le sue raccomandazioni;
- tenere riunioni ad intervalli di tempo regolari e quando necessario alla presenza di tutti i membri debitamente convocati;
- creare gruppi di lavoro, composti dai suoi membri, e dare vita a sezioni locali o regionali per assisterla nell'espletamento delle sue funzioni;
- mantenere consultazioni con altri organi, giurisdizionali o di altro tipo, responsabili della promozione e della protezione dei diritti umani;
- in considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni non governative nell'espandere l'operato delle istituzioni nazionali, sviluppare relazioni con tali

⁴ Al fine di poter garantire la stabilità dei componenti dell'istituzione nazionale, senza la quale non ci sarebbe una reale indipendenza, la nomina dovrebbe avere efficacia a seguito dell'adozione di un atto ufficiale dal quale desumere tra l'altro la durata del mandato.

organizzazioni impegnate nella promozione e nella protezione dei diritti umani, nello sviluppo sociale ed economico, nel contrasto al razzismo, nella protezione di gruppi particolarmente vulnerabili (specialmente bambini, lavoratori migranti, rifugiati, persone con disabilità fisica o mentale) o in altri ambiti specifici.

In più, l'istituzione nazionale indipendente potrebbe avere competenza a ricevere ed esaminare reclami e petizioni riguardanti situazioni individuali. In questo senso situazioni critiche rispetto a possibili violazioni dei diritti umani potrebbero giungere alla sua attenzione veicolate da singoli individui, loro rappresentanti, terzi, organizzazioni non governative, associazioni sindacali o altre organizzazioni rappresentative di realtà presenti nella società.

In tali circostanze le funzioni affidate ad una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani (INDU), potrebbero essere orientate ai seguenti ulteriori principi:

- cercare di definire una composizione amichevole attraverso sistemi di conciliazione ovvero, nel rispetto della legge, attraverso decisioni vincolanti o ancora, se necessario, su base confidenziale;
- svolgere un'azione informativa rispetto alla parte che presenta una petizione in ordine ai suoi diritti, in particolare riguardo ai rimedi legali disponibili favorendo l'accesso ad essi;
- ricevere reclami o petizioni o trasmetterli ad altra autorità competente, secondo quanto prescritto dalla legge;
- rivolgere raccomandazioni alle autorità competenti, se del caso proponendo modifiche a leggi, politiche o prassi amministrative, in particolare se esse dovessero comprimere diritti.

Più in generale non è inutile ricordare che dalla fine degli anni Novanta, sul rispetto o meno da parte di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, dei requisiti sanciti dai Principi di Parigi, si pronuncia quella che, insieme alla *European Network of National Human Rights Institutions* (ENNHRI)⁵, è l'associazione-mantello in materia di INDU: la *Global Alliance of National Human Rights Institutions* (GANHRI)⁶.

⁵La *European Network of National Human Rights Institutions* (ENNHRI), è una delle maggiori reti europee che si occupano delle c.d. INDU, ossia delle istituzioni nazionali per i diritti umani. La medesima, riunisce in tutta Europa ben oltre 40 istituzioni nazionali in materia di diritti umani, al fine di poterne assicurare la migliore protezione e promozione nella regione europea. La rete fornisce inoltre una piattaforma per favorire la collaborazione tra le istituzioni nazionali per i diritti umani a livello europeo.

Per maggiori approfondimenti sul tema, è possibile consultare il sito ufficiale al *link*: <https://ennhri.org/about-us/>. Per conoscere i c.d. *ENNHRI's voting member*, consultare il *link*: <https://ennhri.org/our-members/>.

⁶La *Global Alliance of National Human Rights Institutions* (GANHRI), è una delle più grandi reti di diritti umani in tutto il mondo. Con sede centrale a Ginevra e una struttura di *governance* che rappresenta le istituzioni nazionali per i diritti umani del mondo, la GANHRI è un'importantissima associazione a carattere globale.

I suoi membri sono uniti da una visione comune: un mondo in cui tutti gli esseri umani possano pienamente godere ovunque dei propri diritti. La GANHRI opera in stretta sinergia con le quattro reti regionali *ad hoc* presenti in Africa, America, Asia ed Europa, dando vita ad un *network* strettamente connesso benché formato da realtà indipendenti.

La GANHRI è riconosciuta ed è partner delle Nazioni Unite. Inoltre ha stabilito solide relazioni con l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani, l'*United Nations Development Programme* (UNDP) e altre agenzie Onu, nonché con altre organizzazioni internazionali e regionali, Ong, organizzazioni della società civile e mondo accademico. Per ulteriori chiarimenti sul tema, è possibile consultare il sito ufficiale al *link*: <https://ganhri.org/what-we-do/>

**Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica**

Dal risultato di tale pronuncia dipende lo *status* assegnato alla istituzione nazionale. Le istituzioni nazionali, a seconda del risultato della procedura di accreditamento, vengono classificate presso la GANHRI in tre diverse categorie⁷:

- **status A**: pieno rispetto dei Principi di Parigi;
- **status B**: rispetto parziale dei Principi di Parigi o documentazione insufficiente;
- **status C**: categoria corrispondente allo *status* di mero osservatore, attribuita solamente alle istituzioni accreditate come tali prima dell'ottobre 2007.

Molteplici sono le soluzioni adottate dai diversi paesi: può trattarsi di organismi collegiali, composti da numerosi membri, oppure di realtà di tipo monocratico, come nel caso dell'*Ombudsman*, presente in numerosi paesi europei quali ad esempio: Austria, Belgio, Croazia, Spagna e Slovenia. A seguire una breve rassegna, a titolo meramente esemplificativo.

Francia. La Commissione nazionale consultiva dei diritti dell'uomo, istituita nel 1947 e riformata nel 2007, è un organismo indipendente con funzioni di consulenza del governo e del Parlamento, nonché organo di rilevanza informativa su questioni relative ai diritti umani. È composta da 64 membri che rappresentano le istituzioni e la società civile. La Commissione nazionale è l'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani francese accreditata con *status A* presso la GANHRI. Relativamente alla Francia va segnalata inoltre l'importante figura del Mediatore della Repubblica, che si occupa della composizione di controversie tra la pubblica amministrazione e i cittadini.

Germania. L'Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani è rappresentata dall'Istituto tedesco per i diritti umani. L'istituto è stato istituito l'8 marzo 2001 sulla base di una decisione unanime del *Bundestag*. In qualità di istituzione nazionale indipendente per i diritti umani si è impegnata a garantire che la Germania rispettasse e promuovesse i diritti umani in patria e all'estero. Tale Istituzione è composta da 88 membri e si occupa di fornire consulenze sulla promozione e protezione dei diritti umani ai decisori politici ed alla società civile. L'Istituto svolge analisi, realizza *dossier* di monitoraggio, fa formazione, ma può anche essere coinvolto in casi giudiziari rilevanti per la difesa dei diritti umani. È accreditato presso la GANHRI con *status A*.

Danimarca. L'Istituto danese per i diritti umani nasce per mezzo di una decisione parlamentare del maggio 1987 e opera come organismo indipendente con il compito di proteggere e promuovere i diritti umani, monitorarne il pieno rispetto producendo rapporti informativi anche attraverso la possibilità di accogliere eventuali ricorsi di vittime di violazioni. A far parte dell'Istituto sono sia docenti universitari ed esperti, sia rappresentanti di associazioni e di realtà della società civile. Inoltre, lo stesso Istituto ha anche rivestito nel corso del tempo l'importante ruolo di organismo nazionale per la parità in relazione a razza, etnia e genere, con uno specifico *focus* nell'area della disabilità, in particolare nell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Lo *status* che all' Istituto viene attribuito dall'associazione cardine in materia di diritti umani, ossia la GANHRI, è lo *status A*.

⁷Accreditation status as of 29 November 2022, consultabile al link:
https://ganhri.org/wp-content/uploads/2022/11/StatusAccreditationChartNHRI_29-Nov-2022.pdf

Belgio. Il “Centro interfederale per le pari opportunità e il contrasto alle discriminazioni e il razzismo”, istituito nel 1993, agisce come organismo di tutela e promozione dei diritti umani. Il Centro è quindi un ente pubblico, interfederale e indipendente che agisce nel campo delle pari opportunità e dell'antidiscriminazione. In quanto organismo indipendente istituito pensando all'articolo 33.2 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, è anche responsabile dal 2011 della promozione, protezione e monitoraggio dell'attuazione della medesima Convenzione all'interno del paese. Il suo *status* di accreditamento presso la GANHRI è B.

Svezia. L'*Equality Ombudsdam*, è un organismo indipendente nato nel 1810 con lo scopo di salvaguardare e tutelare i diritti dei cittadini attraverso un'istituzione che fosse indipendente dal potere esecutivo. Il ruolo dell'*Ombudsman* nel tempo ha perso parte del suo potere sanzionatorio per assumere maggiormente funzioni consultive. Oggi il suo compito principale è quello di prevenire eventuali carenze della pubblica amministrazione e assicurare la corretta applicazione della legge. L'attività dell'*Ombudsman* riguarda inoltre l'esame dei reclami a esso inoltrati (ma non eventuali reclami legati a sentenze degli organi di giustizia). Lo *status* di accreditamento ricoperto presso la GANHRI è B.

Bulgaria. L'*Ombudsman* è un'istituzione autonoma e indipendente, istituita dalla legge nel 2003 (in vigore dal 1° gennaio 2004). Il primo *Ombudsman* bulgaro è stato eletto nell'aprile 2005. L'articolo 2 della legge sull'*Ombudsman* affida all'*Ombudsman* il compito di intervenire quando i diritti e le libertà dei cittadini sono compromessi da azioni o omissioni delle autorità statali e municipali, da apparati amministrativi ovvero dalle azioni di funzionari pubblici. I poteri di tale istituzione sono definiti in dettaglio dall'articolo 19 della legge sull'*Ombudsman* e conferiscono un mandato piuttosto ampio in relazione al monitoraggio, alla promozione e alla protezione dei diritti umani, alla formulazione di pareri e raccomandazioni e all'incoraggiamento della ratifica dei trattati internazionali. Oltre però alla figura dell'*Ombudsman* della Repubblica di Bulgaria, vanno segnalati in quel paese la *Commissione di contrasto alle discriminazioni* e il *Comitato per il monitoraggio della politica nazionale per le persone con disabilità*. Quale istituzione nazionale indipendente, l'*Ombudsman* della Bulgaria, ha *status* A presso la GANHRI.

In Grecia è stata istituita la Commissione nazionale per i diritti umani, la quale ha lo *status* A presso la GANHRI. La normativa istitutiva della medesima Commissione, ossia la legge n. 2667/1998 è stata modificata dalla legge n. 4780/2021, con la quale ha acquisito personalità giuridica, indipendenza funzionale, autonomia amministrativa e finanziaria. L'idea di base che ne ha ispirato la creazione è il monitoraggio continuo degli sviluppi relativi allo stato dei diritti umani in Grecia e all'estero, informando l'opinione pubblica su possibili rischi di violazione, offrendo consulenze sulla realizzazione di corrette politiche relative ai diritti umani. Il suo ruolo consultivo non si limita solo alla presentazione di pareri, raccomandazioni, proposte o relazioni e alla partecipazione a riunioni in parlamento, ma si estende anche all'assistenza rispetto alle relazioni presentate dalle autorità nazionali competenti con riguardo alla loro conformità alle normative internazionali, regionali o agli standard europei per i diritti umani, nonché alla ratifica da parte della Grecia dei trattati internazionali sui diritti umani.

L'Irlanda ha istituito nel 2001 una Commissione per i diritti umani e l'uguaglianza, che è ente pubblico indipendente. Il lavoro della Commissione è vario: spazia dalla collaborazione a livello politico rispetto all'efficacia delle leggi, delle politiche e delle pratiche in ordine al rispetto dei diritti umani, per giungere al lavoro con le comunità e le realtà della società civile

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

per un monitoraggio su esperienze specifiche. Tra le competenze l'assistenza legale ai singoli individui. Ai sensi dell'*Irish Human Rights and Equality Commission Act* del 2014 la Commissione è formata da quindici membri, i quali, nominati dal Capo dello Stato, debbono rappresentare i diversi settori della società irlandese. La GANHRI ha attribuito all'Irlanda lo *status A*.

Romania. L'*Istituto rumeno per i diritti umani* è un organismo indipendente con personalità giuridica, istituito dalla legge 9/1991, e rappresenta la prima istituzione nazionale per i diritti umani realizzata in Romania dal 1989. L'Istituto svolge diverse attività, tra cui la promozione della conoscenza dei diritti umani in Romania e, in termini comparati rispetto alla Romania, nei paesi ONU, OSCE, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea; inoltre si occupa di: informare le istituzioni internazionali sulle modalità concrete attraverso le quali i diritti umani sono promossi e rispettati in Romania; elaborare differenti punti di vista sui diritti umani su richiesta delle commissioni parlamentari; condurre ricerche sui nuovi diritti umani e sugli aspetti più importanti della tutela e del rispetto dei diritti umani in Romania e a livello internazionale. Lo *status* assegnato alla Romania dalla GANHRI è C.

Estonia. Il *Cancelliere di Giustizia della Repubblica*, ai sensi del *Chancellor of Justice Act* del 1938, ha lo scopo di garantire che le autorità e i funzionari che svolgono funzioni pubbliche non violino i diritti costituzionali e le libertà delle persone. Il *Cancelliere di Giustizia*, accreditato presso la GANHRI come istituzione nazionale indipendente con *status A*, si occupa della promozione dei diritti dell'infanzia e della sensibilizzazione verso le persone con disabilità, nonché del rispetto dei diritti delle persone detenute.

Regno Unito. La *Commissione sull'eguaglianza e i diritti umani* ha importanti poteri di inchiesta e di investigazione sulle violazioni, promuove la conoscenza dei diritti umani, monitora la legislazione sui diritti umani ed ha un ruolo di consulenza rispetto all'Esecutivo. La *Commissione per l'uguaglianza e i diritti umani* ha iniziato ad operare nel 2007 e si è unita al lavoro di tre precedenti organizzazioni: la *Commissione per l'uguaglianza razziale*, la *Commissione per i diritti dei disabili* e la *Commissione per le pari opportunità*. Ha ricevuto *status A* come istituzione nazionale per i diritti umani presso la GANHRI. Il suo compito, è principalmente contribuire a migliorare e incentivare il rispetto dei diritti umani nel Regno Unito, salvaguardando e facendo rispettare le leggi che tutelano le persone e i loro diritti all'equità, alla dignità e al rispetto. In quanto ente pubblico, istituito dall'*Equality Act* del 2006, la Commissione opera in modo indipendente, retto da un Consiglio di Amministrazione che ne è l'organo decisionale. Tale consiglio è composto da tredici membri, il Presidente e i commissari sono nominati dal Ministro per le donne e le pari opportunità. Il Consiglio ha un ruolo di supervisione e si riunisce circa dieci volte all'anno. La Commissione comprende inoltre due Comitati: il *Comitato Scozia* e il *Comitato Galles*. Questi Comitati, i cui ruoli sono definiti nell'*Equality Act* del 2006, consigliano la Commissione in ordine all'esercizio delle sue funzioni in Scozia e in Galles e sovrintendono all'esercizio di alcune funzioni specifiche. Vi sono poi altri due Comitati, non previsti dallo statuto, istituiti dalla Commissione per sostenere e aggiornare il processo decisionale e il programma di lavoro: il *Comitato di controllo e assicurazione dei rischi* e il *Comitato per le persone e lo spazio di lavoro*, entrambi presieduti da Commissari, che tra i propri componenti possono avere sia commissari che membri indipendenti. La Commissione comprende inoltre un *Comitato consultivo per la disabilità*, che protegge e promuove i diritti e l'uguaglianza delle persone disabili.

In Spagna, sono diverse le istituzioni che si occupano della tutela dei diritti umani. In particolare va segnalato il *Defensor del Pueblo* (organo monocratico), accreditato presso la GANHRI con *status A*, istituito nel 1981, che affonda le sue radici nella Costituzione spagnola del 1978 (art. 54), e dotato di importanti poteri (cui si sono poi ispirati molti dei paesi latino-americani per le proprie istituzioni nazionali, riconosciute successivamente dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e dalla predetta GANHRI⁸). Sebbene non abbia il potere di abrogare gli atti della Pubblica amministrazione ritenuti contrari ai diritti umani, il Difensore può dare importanti suggerimenti sui criteri utilizzati per produrli e può presentare ricorso in caso di sospetta incostituzionalità. Il Difensore è eletto dal Congresso dei Deputati e dal Senato a maggioranza di tre quinti. Il suo mandato dura cinque anni. Svolge le proprie funzioni con indipendenza ed imparzialità, con autonomia e secondo propri criteri. Gode dell'inviolabilità e dell'immunità nell'esercizio delle sue funzioni. Qualsiasi cittadino può rivolgersi all'*Ombudsman* e richiedere il suo intervento, gratuitamente, per indagare su qualsiasi presunta azione irregolare della Pubblica Amministrazione spagnola o dei suoi funzionari. Può anche intervenire d'ufficio nei casi di cui è venuto a conoscenza anche se non è stata sporta denuncia. Il Difensore riferisce annualmente alle *Cortes Generales* e può presentare ad esse relazioni specifiche su questioni che considera gravi, urgenti o se ritiene richiedano particolare attenzione. A seguito della ratifica da parte dello Stato spagnolo del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 18 dicembre 2002, nel novembre 2009 le *Cortes Generales* hanno attribuito al Difensore civico le ulteriori funzioni di *Meccanismo nazionale per la prevenzione della tortura* (MNP). L'*Ombudsman*, nella sua qualità di MNP, può effettuare visite presso qualsiasi centro di detenzione. L'esito di tali visite può trovare spazio nel rapporto che ogni anno il Difensore presenta al parlamento e al Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura (con sede a Ginevra). Il medesimo, nella sua qualità di istituzione spagnola per la promozione e la tutela dei diritti umani, può articolare rapporti di collaborazione e assistenza tecnica con omologhe istituzioni nazionali di altri Stati e facilitare il lavoro di monitoraggio svolto dalle organizzazioni internazionali in materia di diritti umani. Il Difensore è assistito da due sostituti ai quali può delegare le proprie funzioni.

⁸ Difatti, paesi come Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Uruguay contemplano, quale loro istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, figure analoghe a quella del Difensore civico spagnolo.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Brevi cenni sulla XIII Legislatura (1996-2001) e il Comitato informale contro la pena di morte

«La pena di morte non è un diritto, ma è una guerra della nazione contro un suo cittadino»
(Cesare Beccaria).

Il Comitato del Senato contro la pena di morte è stato formalmente istituito dall'allora presidente del Senato Nicola Mancino, prendendo atto dell'impegno portato avanti da alcuni Senatori sin dal 1996, su tale tema di grande valore civile.

Considerata l'unanimità registrata più volte sulle iniziative condotte in Aula e nelle Commissioni di merito, volte a creare le condizioni per l'abolizione della pena di morte nel mondo, il presidente del Senato *pro tempore*, Nicola Mancino, ha ritenuto di istituire con una lettera del 18 febbraio 1999 il Comitato informale contro la pena capitale.

Tra i primi disegni di legge presentati per dare attuazione nell'ordinamento italiano alla Risoluzione Onu n. 48/134 del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/134), si trovano quello d'iniziativa del **senatore Guido Calvi** (A.S. 4839) e quello d'iniziativa della **senatrice Ersilia Salvato** (A.S. 5004).

L'A.S. 4839 (comunicato alla presidenza il 19 ottobre del 2000) e l'A.S. 5004 della senatrice Salvato (comunicato alla presidenza il 20 febbraio 2001), prevedevano l'istituzione di una Commissione per la protezione e la promozione dei diritti umani quale organismo autonomo ed indipendente, anche dal punto di vista finanziario e gestionale, con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, enunciati dalla Costituzione e riconosciuti dal diritto internazionale. Concepite come organi collegiali, le Commissioni proposte prevedevano rispettivamente un numero di trentacinque e quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra personalità che presentassero adeguati requisiti di autonomia e competenza nel settore, con un mandato di 4 anni, rinnovabile solo una volta (art.1). I compiti fondamentali della Commissione erano i seguenti: pareri, rapporti, raccomandazioni e proposte al Governo su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. Qualora ne avessero ravvisata la necessità l'una e l'altra Commissione avrebbero potuto disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio (art. 3).

Assegnato alla 3^a Commissione permanente (*Affari esteri, emigrazione*) in sede referente il 27 ottobre 2000, l'A.S. 4839 non venne mai esaminato; anche l'A.S. 5004, assegnato anch'esso alla 3^a Commissione permanente (*Affari esteri, emigrazione*) in sede referente il 6 marzo 2001, non giunse mai ad esame, per essere formalmente riproposto come disegno di legge nella XIV legislatura, da parte della senatrice Maria Rosaria Manieri, come A.S. 48).

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4839

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2000

—————
Istituzione della Commissione italiana per la promozione
e la protezione dei diritti umani
—————

Art. 1.

(Costituzione della Commissione)

1. È istituita la Commissione italiana per la protezione e la promozione dei diritti umani, organismo autonomo ed indipendente, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, enunciati dalla Costituzione e riconosciuti dal diritto internazionale.

2. Alla Commissione è riconosciuta autonomia gestionale e finanziaria, nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge e nei limiti di copertura di cui all’articolo 6.

3. La Commissione è organo collegiale costituito da trentacinque membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra personalità che presentino adeguati requisiti di autonomia e competenza nel settore, così designate:

a) dieci membri dal Parlamento in seduta comune;

b) sei membri dalle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell’attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri dell’interno, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la solidarietà sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) sei membri dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo le modalità fissate con il decreto di cui alla lettera *b)*;

d) otto membri tra gli appartenenti alle rispettive categorie di cui due designati dal Consiglio superiore della magistratura, due dal Consiglio nazionale forense, due dall’Ordine nazionale dei medici e due dall’Ordine nazionale dei giornalisti;

e) cinque membri dal Consiglio universitario nazionale tra docenti universitari ed esperti di chiara fama in discipline filosofiche e nel campo delle religioni.

4. I membri della Commissione durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.

5. I componenti della Commissione eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, ed un vice presidente. Il mandato del presidente e del vice presidente ha durata triennale, prorogabile per un altro anno ed è rinnovabile per non più di una volta. Ai membri della Commissione, al presidente ed al vice presidente sono attribuite separate indennità di incarico a carattere omnicomprensivo nella misura fissata dalla Commissione stessa.

6. I membri della Commissione non possono esercitare attività incompatibili con la permanenza in carica. Per l'intera durata dell'incarico il presidente ed il vice presidente non possono esercitare attività professionale e di consulenza, né essere amministratori di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive e, se dipendenti pubblici, sono collocati in aspettativa. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente comma comporta la revoca dalla carica di membro della Commissione, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

7. La Commissione può avvalersi, con funzioni di consulenza, della collaborazione di rappresentanti delle amministrazioni dello Stato. I relativi compensi, versati nella misura fissata dalla Commissione, sono cumulabili con la retribuzione percepita dall'amministrazione di appartenenza se l'attività di collaborazione è svolta al di fuori del normale orario d'ufficio. In caso contrario, il dipendente riversa i compensi all'amministrazione di appartenenza, previa autorizzazione di quest'ultima allo svolgimento dell'attività durante l'orario d'ufficio.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani avvalendosi di tutti gli strumenti idonei, ed in particolare dei mezzi di comunicazione, per diffondere nelle scuole, nelle università, nei circoli professionali e presso la pubblica opinione, la conoscenza delle proprie posizioni, iniziative e raccomandazioni. In tale contesto la Commissione assume concrete iniziative al fine di creare un foro permanente di pubblico confronto e discussione tra associazioni operanti nel settore della tutela dei diritti umani o singoli cittadini e rappresentanti del Governo, di organizzazioni internazionali ovvero esperti della materia;

b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;

c) formulare, anche di propria iniziativa, pareri, rapporti, raccomandazioni e proposte al Governo su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne che internazionali;

d) proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative, nonché di regolamenti ed atti amministrativi;

e) esprimere pareri e formulare proposte al Governo su specifiche iniziative atte a favorire, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, la protezione e promozione dei diritti umani;

f) verificare l'attuazione degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali;

g) promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani ed esprimere pareri al Governo in relazione alla definizione della posizione italiana nei negoziati multilaterali che presentino risvolti rilevanti in materia di diritti umani;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

h) promuovere gli opportuni contatti con gli enti locali al fine di realizzare il coordinamento delle iniziative assunte dai difensori civici in materia di diritti umani;

i) cooperare, nel rispetto delle competenze delle altre istituzioni statali, con organismi internazionali o con istituzioni di altri Paesi che agiscono nei settori della promozione e protezione dei diritti umani;

l) ricevere da singoli soggetti o dalle associazioni di cui alla lettera *a)* segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti umani, attivando, se del caso, i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3, ed adoperandosi, nei limiti delle proprie competenze, per la cessazione dei comportamenti illegittimi;

m) adottare i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 5;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione ed al rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero, che è trasmessa al Parlamento ed al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 3.

(Poteri di accertamento, controllo e denuncia)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, lettere b) e l), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, lettera l), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi. Le operazioni sono disposte previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo in cui le stesse devono essere effettuate, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione. La Commissione trasmette senza indugio al presidente del tribunale i risultati delle operazioni effettuate.

3. Qualora nell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 emergano notizie di reato, la Commissione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente. In ogni caso, la Commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.

Art. 4.

(Personale della Commissione)

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, la Commissione si avvale di un ufficio composto da dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, su conforme proposta della Commissione.

2. La Commissione redige apposito rendiconto di gestione.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Chiunque omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è punito, con provvedimento della Commissione, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni ovvero con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire un milione a lire sei milioni se le informazioni o i documenti richiesti non sono veritieri.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati in lire 150 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001 e seguenti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5004

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2001

—————
Istituzione della Commissione per la protezione
e la promozione dei diritti umani
—————

Art. 1.

*(Istituzione della Commissione per la protezione
e la promozione dei diritti umani)*

1. È istituita la Commissione per la protezione e la promozione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», come organismo autonomo ed indipendente avente lo scopo di proteggere e promuovere i diritti fondamentali della persona, enunciati dalla Costituzione e generalmente riconosciuti dal diritto internazionale.

2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è dotata di autonomia contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e nei limiti di copertura finanziaria di cui all’articolo 6. La Commissione è sottoposta, per i profili contabili e finanziari, al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

3. La Commissione è organo collegiale costituito da quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra personalità che presentino adeguati requisiti di autonomia e di competenza nel settore, designati nei seguenti modi:

a) tre membri da parte dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) tre membri da parte delle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell’attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri dell’interno, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la solidarietà sociale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) tre membri da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, secondo le modalità fissate con il decreto di cui alla lettera b);

d) un membro da parte del Consiglio superiore della magistratura, scelto tra i propri componenti elettivi;

e) tre membri da parte del Consiglio nazionale forense, dell'ordine nazionale dei medici chirurghi e dell'ordine nazionale dei giornalisti, che designano ciascuno un membro tra gli appartenenti alle rispettive categorie;

f) due membri da parte del Consiglio universitario nazionale, scelti tra docenti universitari ed esperti di chiara fama in discipline filosofiche e nel campo delle religioni.

4. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e non possono essere confermati più di una volta.

5. I componenti della Commissione eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, ed un vice presidente. Il mandato del presidente e del vice presidente ha durata triennale, prorogabile per un solo anno. Il mandato triennale, nonché l'eventuale proroga annuale ad esso collegata, non possono essere rinnovati per più di una volta. Ai membri della Commissione, al presidente ed al vice presidente sono attribuite separate indennità di incarico a carattere onnicomprensivo nella misura fissata dalla Commissione stessa.

6. I membri della Commissione non possono esercitare attività incompatibili con la permanenza nella carica. Per l'intera durata dell'incarico, il presidente ed il vice presidente non possono esercitare attività professionale e di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati. Se dipendenti di pubbliche amministrazioni, essi sono collocati in aspettativa. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma comporta la revoca dalla carica di membro della Commissione, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

7. La Commissione può avvalersi, con funzioni di consulenza, della collaborazione di rappresentanti delle amministrazioni dello Stato. I relativi compensi, versati nella misura fissata dalla Commissione, sono cumulabili con la retribuzione percepita dall'amministrazione di appartenenza se l'attività di collaborazione è svolta al di fuori dal normale orario d'ufficio. In caso contrario, il dipendente riversa i compensi all'amministrazione di appartenenza, previa autorizzazione di quest'ultima allo svolgimento dell'attività durante l'orario d'ufficio.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani avvalendosi di tutti gli strumenti idonei, ed in particolare dei mezzi di comunicazione, per diffondere nelle scuole, nelle università, nei circoli professionali e, in generale, presso la pubblica opinione, la conoscenza delle proprie posizioni, iniziative e raccomandazioni. In tale contesto la Commissione assume concrete iniziative al fine di creare un foro permanente di pubblico confronto e discussione tra associazioni operanti nel settore della tutela dei diritti umani o singoli cittadini e rappresentanti del Governo e di organizzazioni internazionali, ovvero esperti della materia;

b) istituire, al proprio interno, un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;

c) formulare, anche di propria iniziativa, pareri, rapporti, raccomandazioni e proposte al Governo sulle questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, interne ed internazionali;

d) proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di idonee iniziative legislative, nonché di regolamenti e di atti amministrativi;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

e) esprimere pareri e formulare proposte al Governo su specifiche iniziative atte a favorire, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, la protezione e la promozione dei diritti umani;

f) verificare l'attuazione degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da tali accordi derivanti, ai competenti organismi internazionali;

g) promuovere la firma di accordi internazionali in materia di diritti umani ed esprimere pareri al Governo in relazione alla definizione della posizione italiana nei negoziati multilaterali che presentano risvolti rilevanti in materia di diritti umani;

h) promuovere gli opportuni contatti con gli enti locali al fine di realizzare il coordinamento delle iniziative assunte dai difensori civici in materia di diritti umani;

i) cooperare, nel rispetto delle competenze delle altre istituzioni statali, con organismi internazionali o con istituzioni di altri Paesi che agiscono nei settori della protezione e promozione dei diritti umani;

l) ricevere da singoli soggetti o dalle associazioni di cui alla lettera a) segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti umani, attivando, se necessario, i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3, ed adoperandosi, nei limiti delle proprie competenze, per la cessazione dei comportamenti illegittimi;

m) adottare i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 5;

n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione ed al rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero, che è trasmessa al Parlamento ed al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 3.

(Poteri di accertamento, controllo e denuncia)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e l), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti. Sono fatti salvi i casi in cui si applicano gli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi. Le operazioni sono disposte previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo in cui le stesse devono essere effettuate, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione con decreto motivato. La Commissione trasmette senza indugio al presidente del tribunale competente i risultati delle operazioni effettuate.

3. Qualora nell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 emergano notizie di reato, la Commissione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente. In ogni caso, la Commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e di comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.

Art. 4.

(Personale della Commissione e bilancio consuntivo)

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, la Commissione si avvale di un ufficio composto da dipendenti pubblici, che sono collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti ovvero possono usufruire

di un passaggio diretto tra amministrazioni diverse, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il servizio dei citati dipendenti è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 6 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, su conforme proposta della Commissione.

2. La Commissione redige annualmente il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, corredato da una dettagliata relazione consuntiva dell'attività svolta nel medesimo periodo, ai fini del controllo contabile di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 5.
(Sanzioni)

1. Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, omette di fornire, senza giustificato motivo, le informazioni o di esibire i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Chiunque fornisca informazioni o esibisca documenti non veritieri, richiesti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

3. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.750 milioni di lire annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

XIV Legislatura (2001-2006)

Per dare seguito al lavoro svolto in seno al Comitato contro la pena capitale, nella XIV legislatura fu istituito un organismo *ad hoc* del Senato sui diritti umani, la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, costituita da 25 componenti in ragione della consistenza dei Gruppi stessi.

Come detto nel paragrafo precedente, uno dei primi disegni di legge sul tema - l'A.S. 48 - venne formalmente proposto come disegno di legge all'inizio della XIV legislatura, dalla **senatrice Maria Rosaria Manieri**.

Assegnato in sede referente il 18 settembre 2001 alla 3^a Commissione permanente (*Affari esteri, emigrazione*), non giunse mai ad esame. L'A.S. 48, quanto a contenuto ricalcava quello presentato in Senato nella precedente legislatura dalla senatrice Ersilia Salvato (A.S. 5004)⁹.

La Commissione proposta con l'A.S.48, costituita come organismo autonomo ed indipendente, sottoposta al solo controllo contabile della Corte dei conti, sarebbe stata composta da quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione di diversi organi monocratici o collegiali (Presidenti delle Camere, organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione, organizzazioni sindacali, Consiglio superiore della magistratura, Consiglio nazionale forense, Ordine nazionale dei medici e Ordine nazionale dei giornalisti, Consiglio universitario nazionale), e sarebbe rimasta in carica per quattro anni.

I componenti avrebbero eletto tra loro un presidente ed un vice presidente. Il mandato del presidente e del vice presidente avrebbe avuto durata triennale e sarebbe stato prorogabile per un solo anno.

Tra i compiti della Commissione si segnalavano quello della promozione della cultura dei diritti umani, della creazione di un foro permanente di pubblico confronto e di discussione nel settore della tutela dei diritti umani con l'istituzione interna di un Osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero. A ciò si aggiungevano la formulazione di proposte al Governo in materia di diritti umani, la cooperazione con analoghi organismi internazionali o istituzioni di altri paesi, la possibilità di ricevere da singoli soggetti (o da associazioni) segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti umani

⁹ In Italia operavano allora il Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito nel 1978 presso il Ministero degli affari esteri, con il compito di coordinare le risposte del Governo italiano alle richieste di informazioni delle competenti istanze internazionali e l'attuazione degli obblighi derivanti all'Italia dalla ratifica delle convenzioni internazionali in materia, e la Commissione per i diritti umani istituita presso la Presidenza del Consiglio (1984).

e di adottare i conseguenti provvedimenti di cui agli articoli 3 (che individuava i poteri di accertamento, controllo e denuncia attribuiti alla Commissione e 5 (*Sanzioni*)).

In primo luogo, veniva prevista una generale facoltà di richiedere informazioni e documenti a soggetti pubblici e privati. Inoltre, si stabiliva che la Commissione, qualora ne avesse ravvisata la necessità, avrebbe potuto disporre accessi, ispezioni o verifiche dei luoghi, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio. I risultati sarebbero stati trasmessi al presidente del tribunale competente e, in caso di notizie di reato, sarebbe stata immediatamente informata l'autorità giudiziaria competente. A livello sanzionatorio (art. 5), erano previste sanzioni amministrative nei confronti di coloro che avessero violato gli obblighi di informazione e documentazione posti dall'articolo 3. Il disegno di legge non fu esaminato dalla Commissione di merito.

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— XIV LEGISLATURA —————

N. 48

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MANIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

—————
Istituzione della Commissione per la protezione
e la promozione dei diritti umani
—————

Art. 1.

*(Istituzione della Commissione per la protezione
e la promozione dei diritti umani)*

1. È istituita la Commissione per la protezione e la promozione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», come organismo autonomo ed indipendente avente lo scopo di proteggere e promuovere i diritti fondamentali della persona, enunciati dalla Costituzione e generalmente riconosciuti dal diritto internazionale.

2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è dotata di autonomia contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e nei limiti di copertura finanziaria di cui all’articolo 6. La Commissione è sottoposta, per i profili contabili e finanziari, al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

3. La Commissione è organo collegiale costituito da quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra personalità che presentino adeguati requisiti di autonomia e di competenza nel settore, designati nei seguenti modi:

a) tre membri da parte dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

b) tre membri da parte delle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell’attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri dell’interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) tre membri da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, secondo le modalità fissate con il decreto di cui alla lettera *b)*;

d) un membro da parte del Consiglio superiore della magistratura, scelto tra i propri componenti elettivi;

e) tre membri da parte del Consiglio nazionale forense, dell'ordine nazionale dei medici chirurghi e dell'ordine nazionale dei giornalisti, che designano ciascuno un membro tra gli appartenenti alle rispettive categorie;

f) due membri da parte del Consiglio universitario nazionale, scelti tra docenti universitari ed esperti di chiara fama in discipline filosofiche e nel campo delle religioni.

4. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e non possono essere confermati più di una volta.

5. I componenti della Commissione eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, ed un vice presidente. Il mandato del presidente e del vice presidente ha durata triennale, prorogabile per un solo anno. Il mandato triennale, nonché l'eventuale proroga annuale ad esso collegata, non possono essere rinnovati per più di una volta. Ai membri della Commissione, al presidente ed al vice presidente sono attribuite separate indennità di incarico a carattere onnicomprensivo nella misura fissata dalla Commissione stessa.

6. I membri della Commissione non possono esercitare attività incompatibili con la permanenza nella carica. Per l'intera durata dell'incarico, il presidente ed il vice presidente non possono esercitare attività professionale e di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati. Se dipendenti di pubbliche amministrazioni, essi sono collocati in aspettativa. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma comporta la revoca dalla carica di membro della Commissione, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

7. La Commissione può avvalersi, con funzioni di consulenza, della collaborazione di rappresentanti delle amministrazioni dello Stato. I relativi compensi, versati nella misura fissata dalla Commissione, sono cumulabili con la retribuzione percepita dall'amministrazione di appartenenza se l'attività di collaborazione è svolta al di fuori dal normale orario d'ufficio. In caso contrario, il dipendente riversa i compensi all'amministrazione di appartenenza, previa autorizzazione di quest'ultima allo svolgimento dell'attività durante l'orario d'ufficio.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

XV legislatura, una legislatura breve (2006-2008)

La XV legislatura ha avuto breve durata, soli due anni. Alla luce dei risultati della Commissione straordinaria per i diritti umani della legislatura precedente e del Comitato contro la pena di morte del Senato (XIII legislatura), fu istituita la Commissione speciale per la tutela e la promozione dei diritti umani con mozione avente come primo firmatario il senatore Giulio Andreotti.

Dopo la seduta costitutiva però, il 24 ottobre 2007, tuttavia, la Commissione non si è più riunita, anche in ragione dello scioglimento anticipato delle Camere, che ha avuto luogo il 6 febbraio 2008.

Ad ogni modo le seguenti Commissioni del Senato: 1^a (*Affari costituzionali*), 2^a (*Giustizia*), 3^a (*Affari esteri, emigrazione*), furono assegnatarie di tre disegni di legge, (mai esaminati), in materia di istituzione nazionale indipendente dei diritti umani italiana, ossia gli AA.S. 247¹⁰, 898¹¹ e 1463.

In particolar modo, quest'ultimo - l'A.S. 1463 - d'iniziativa dell'onorevole **Erminia Mazzoni** e risultante dalla unificazione dei disegni di legge in materia: A.C. 626 (Mazzoni)¹², A.C. 1090 (Mascia e altri)¹³, A.C. 1441 (Boato e altri)¹⁴ e A.C. 2018 (De Zulueta)¹⁵; prevedeva l'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Presso la Camera infatti, i disegni di legge in materia, l'A.C. 1090 (Mascia e altri) e l'A.C. 1441 (Boato e altri), vennero congiunti nell'agosto 2006 all'A.C. 626 (Mazzoni), divenuto testo base il 26 settembre 2006.

Il testo fu rimandato in Commissione dall'Assemblea il 12 dicembre 2006 per richiedere nel provvedimento la disciplina del Garante dei detenuti (abbinando l'A.C. 2018 De Zulueta). Il 4 aprile 2007 l'approvazione da parte dell'Assemblea della Camera con il nuovo titolo "*Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*".

Una volta arrivato in Senato, il testo ricevette il numero A.S. 1463 e fu assegnato in data 11 aprile 2007 alla 1^a e alla 2^a Commissione per l'esame di merito; venne solo

¹⁰ D'iniziativa del senatore Nuccio Iovene, recante disposizioni in materia di istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della Risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993.

¹¹ D'iniziativa del senatore Enrico Pianetta, recante disposizioni in materia di istituzione della Commissione nazionale garante della promozione e della protezione dei diritti umani.

¹² In materia di: "*Istituzione del Difensore civico delle persone private della libertà personale*"

¹³ In materia di: "*Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*"

¹⁴ In materia di: "*Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*"

¹⁵ In materia di: "*Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993*"

calendarizzato in sede di lavori della Commissione giustizia per il giorno 19 dicembre 2007, ma non si passò alla trattazione.

Nonostante l'appello della senatrice Maria Luisa Boccia ad iniziare quanto prima l'esame dell'A.S. 1463, di lì a poco, a causa della crisi di governo, apertasi con il voto di sfiducia in Senato al Governo Prodi II, le Camere furono sciolte (28 aprile del 2008).

Ad ogni modo, ecco alcuni elementi rispetto al contenuto di tale disegno di legge. La Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, avrebbe dovuto operare in totale autonomia e indipendenza; tale organo collegiale sarebbe stato formato da un Presidente, in carica per quattro anni non rinnovabili, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.

Da mettere in evidenza che tra i vari compiti della Commissione nazionale, vi sarebbero stati i seguenti: promuovere la cultura dei diritti umani e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi realizzati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia; formulare, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani; promuovere, nell'ambito delle categorie interessate, l'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché di verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto.

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— XV LEGISLATURA —————

N. 247

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IOVENE, AMATI, BAIO DOSSI, BELLINI, BENVENUTO,
BRUTTI Paolo, CALVI, CAPRILI, DI SIENA, DONATI, FERRANTE, FUDA,
GALARDI, GRASSI, LEGNINI, LUSI, MACCANICO, MALABARBA, MARITATI,
MARTONE, MELE, PAPANIA, PETERLINI, PISA, ROSSA, RUSSO SPENA,
SCALERA, SILVESTRI, SODANO, SOLIANI, TECCE e TIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2006

—————
Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani,
in attuazione della Risoluzione n. 48/134 adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993

—————
Art. 1.

*(Costituzione della Commissione italiana per la promozione
e la tutela dei diritti umani)*

1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata «commissione» con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti nelle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte.

2. La commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La commissione è organo collegiale ed è costituita da undici componenti nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza e che siano forniti della necessaria capacità e competenza, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) due componenti scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dai rispettivi Presidenti;

b) tre componenti scelti nell’ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell’attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;

c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) due componenti scelti dalle istituzioni ed organi di rispettiva rappresentanza tra le seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici e giornalisti;

e) due rappresentanti scelti tra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.

5. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e categorie interessate, è adottato il regolamento per l'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali.

6. I componenti della commissione durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.

8. I componenti della commissione eleggono, con la maggioranza dei due terzi, nel loro ambito un Presidente ed un vice presidente. Il Presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4 lettera a). Il mandato del Presidente e del vice presidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.

9. Per tutta la durata dell'incarico il Presidente e i membri della commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni.

10. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante ai Presidenti delle altre autorità indipendenti. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente quella spettante ai componenti delle altre Autorità indipendenti.

11. La commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza voto deliberativo, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

12. La commissione può avvalersi, con funzioni consultive e di consulenza specialistica, di funzionari in servizio presso amministrazioni pubbliche nonché di esperti del settore. La commissione, con sua delibera, fissa la misura dei compensi da erogare.

Art. 2.

(Compiti della commissione)

1. La commissione ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tal fine la commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti dall'osservatorio di cui alla lettera *b)*, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne sia internazionali. La commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti ed atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che abbiano ad oggetto, in tutto od in parte, materie di competenza della commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e promozione dei diritti umani. I pareri espressi dalla commissione dovranno risultare nel relativo procedimento decisionale;

e) verificare l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la stessa è informata sull'esito della discussione avutasi;

f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni ed organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e protezione dei diritti umani;

h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3;

i) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera *h)*, ove la natura della violazione lo consenta;

l) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

m) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni di cui alla lettera *h)*;

n) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione ed al rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero, che è presentata al Parlamento ed al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è discussa pubblicamente.

*(Poteri di accertamento,
controllo e denuncia)*

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) ed *i*), la commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. La commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla commissione con apposito regolamento.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. In ogni caso, la commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.

7. Qualora la commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dal comma 1, lettera *h*) dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente, a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.

8. Nel procedimento dinanzi alla commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.

9. Assunte le necessarie informazioni la commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.

10. Avverso il provvedimento della commissione può essere proposta opposizione al tribunale competente.

11. Un apposito regolamento disciplina le fasi e le modalità del procedimento indicato.

Art. 4.

*(Personale della commissione
e funzionamento)*

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della commissione è posto un ufficio composto di personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in 100 unità e che può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della commissione la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

contingente è determinato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su conforme proposta della commissione.

2. L'accesso al ruolo organico della commissione avviene per pubblico concorso le cui modalità di svolgimento, da definirsi con il regolamento di cui al comma 5, devono tener conto delle competenze e delle caratteristiche della commissione.

3. La commissione può inoltre avvalersi di un contingente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni collocati in posizione di comando o fuori ruolo nonché di personale specializzato ed esperti del settore.

4. Al personale della commissione è attribuito un trattamento economico che tiene conto di quello riconosciuto a corrispondenti qualifiche o figure professionali dalle autorità amministrative indipendenti.

5. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare le spese della commissione, sono adottate con regolamento dalla commissione stessa entro sei mesi dalla sua costituzione. La commissione redige apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei Conti.

Art. 5.
(Sanzioni)

1. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 4.000 a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Qualora vengano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista per i responsabili la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)

1 Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA

N. 898

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore PIANETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2006

Istituzione della Commissione nazionale garante della promozione
e della protezione dei diritti umani

Art. 1.

*(Costituzione della Commissione nazionale garante della promozione
e della protezione dei diritti umani)*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione nazionale garante della promozione e della protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione è organo collegiale costituito da trenta membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra personalità che assicurino indipendenza e siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie dei diritti umani, così designate:

a) due dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, dei diritti e delle pari opportunità;

b) due dal Senato della Repubblica;

c) due dalla Camera dei deputati;

d) due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali;

e) ventidue dal Parlamento in seduta comune in rappresentanza: tre degli organismi internazionali di tutela dei diritti umani; tre delle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell’attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani contro la discriminazione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri dell’interno, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, dei diritti e delle pari opportunità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tre delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo le modalità fissate con il predetto decreto; due del Consiglio Superiore della Magistratura; due dell’Ordine nazionale forense; due dell’Ordine nazionale dei medici; due

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

dell'Ordine nazionale dei giornalisti; due del Consiglio universitario nazionale; tre delle associazioni religiose maggiormente rappresentative, secondo le modalità fissate con il sopracitato decreto.

4. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non possono esercitare attività incompatibile con la permanenza in carica.

5. I membri della Commissione eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, due vicepresidenti ed il segretario generale. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e il segretario generale non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

6. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e il segretario generale sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri della Commissione.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di contribuire ad una più completa tutela dei diritti umani; a tal fine essa può:

a) sottoporre al Governo, al Parlamento e ad ogni altro organo competente opinioni, raccomandazioni, proposte e rapporti su qualsiasi materia concernente la promozione e la protezione dei diritti umani;

b) segnalare al Governo ed al Parlamento l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;

c) segnalare le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti ed agli enti locali e territoriali interessati;

d) promuovere l'armonizzazione dell'ordinamento interno con la legislazione internazionale sui diritti umani;

e) verificare l'attuazione degli accordi internazionali in materia di diritti umani e promuoverne la ratifica e la concreta attuazione;

f) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero;

g) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano relativi a violazioni dei diritti umani e provvedere secondo il disposto degli articoli 3 e 5;

h) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;

i) curare la conoscenza e la divulgazione tra il pubblico dei principi dei diritti umani e promuovere la cultura degli stessi, e degli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente attraverso l'informazione e l'educazione e facendo uso di tutti gli organi di stampa e media;

- l)* collaborare alla elaborazione dei programmi di insegnamento sui diritti umani in sede sia scolastica ed universitaria, sia extrascolastica;
- m)* cooperare con le Nazioni Unite e con ogni altra organizzazione del sistema delle Nazioni Unite, con le istituzioni regionali e con quelle nazionali di altri paesi competenti nell'area della promozione e della protezione dei diritti umani;
- n)* contribuire ai rapporti che lo Stato deve sottoporre agli organi ed ai comitati delle Nazioni Unite e alle istituzioni regionali secondo gli obblighi nascenti dai trattati e, quando necessario, esprimere opinioni in materia, con il dovuto rispetto per la propria indipendenza;
- o)* stilare un rapporto annuale sulla situazione in Italia dei diritti umani in generale e su specifiche materie.

Art. 3.

(Accertamenti, controlli e denuncia)

1. La Commissione, nei casi di presunta violazione dei diritti umani, notifica l'apertura dell'istruttoria ai soggetti o agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti dei soggetti o enti hanno diritto di essere sentiti personalmente o a mezzo di procuratore speciale nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. La Commissione può in ogni momento dell'istruttoria:

- a)* richiedere ai soggetti od enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria;
- b)* disporre ispezioni anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato;
- c)* disporre perizie nonché consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.

4. La Commissione ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

5. La Commissione, in quanto autorità nazionale competente per la tutela dei diritti umani, intrattiene con gli organi dell'Unione europea i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

Art. 4.

(Uffici della Commissione)

1. Alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio composto, in sede di prima applicazione, da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme proposta della Commissione.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Con provvedimento della Commissione, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino ad

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

euro 10.000 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 20.000 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

2. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 3 la Commissione ravvisa violazione dei diritti umani, fissa ai soggetti o enti interessati il termine per l'eliminazione delle violazioni stesse. Nei casi di violazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 15.000 determinando i termini entro i quali i soggetti od enti devono procedere al pagamento della sanzione.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 15 milioni a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1463

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 4 aprile 2007,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati MAZZONI (626); MASCIA, FORGIONE, FARINA Daniele,
FRIAS e RUSSO Franco (1090); BOATO e MELLANO (1441); DE ZULUETA (2018)**

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 aprile 2007

—————
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e
la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

—————
Capo I

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
E LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI

Art. 1.

*(Istituzione e composizione della Commissione nazionale
per la promozione e la protezione dei diritti umani)*

1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera in autonomia e indipendenza.

3. La Commissione è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato a uno, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.

4. Risultano eletti in ciascun ramo del Parlamento l'uomo e la donna che riportano rispettivamente il maggior numero di voti.

5. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

6. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Della Commissione non possono far parte i magistrati in servizio.

7. Le indennità del presidente e degli altri componenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 7, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 1.340.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; in ogni caso, le indennità annue spettanti al presidente e agli altri componenti non possono essere superiori al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati.

Art. 2.

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi realizzati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

b) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. La Commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, trasmette alla Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere una incidenza su tali diritti;

d) formulare raccomandazioni e suggerimenti al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani;

e) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

f) collaborare con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;

g) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e provvedere sulle stesse ai sensi dell'articolo 3, qualora non sia già stata adita l'autorità giudiziaria;

h) promuovere, nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

l) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani.

2. La Commissione può cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali che agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani.

3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza.

4. Con apposito regolamento, adottato dalla Commissione entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinate l'organizzazione interna della Commissione e le sue modalità di funzionamento.

Art. 3.

(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia della Commissione)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), la Commissione, verificate le condizioni di procedibilità, informa le parti interessate.

2. La Commissione può richiedere alle parti interessate di fornire informazioni e di esibire documenti. Se le parti rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla Commissione, esse sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se le parti forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

3. In caso di inottemperanza da parte di soggetti pubblici, la Commissione può rivolgersi agli uffici sovraordinati ai quali è rimessa la valutazione in ordine alla responsabilità disciplinare del dipendente inadempiente.

4. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.

5. La Commissione, quando verifica l'esistenza di comportamenti non conformi alle norme interne e internazionali in materia di diritti umani, richiede al soggetto interessato di agire in conformità, promovendo un tentativo di conciliazione ovvero, quando l'accordo non è raggiunto, formulando specifiche raccomandazioni.

6. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato, che intenda disattendere la richiesta formulata ai sensi del comma 5, non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita dal soggetto medesimo, la Commissione si rivolge, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorità giudiziaria competente.

7. Qualora il soggetto di cui al comma 4 sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al comma 6 o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

8. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

9. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'autorità interessata di tenere il comportamento dovuto.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Art. 4.
(*Requisiti*)

1. I componenti della Commissione sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e che siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.

Art. 5.
(*Incompatibilità*)

1. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico.

Art. 6.
(*Sostituzione*)

1. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo.

2. Alla nomina del sostituto provvedono, di intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di componente della Commissione.

Art. 7.
(*Ufficio della Commissione*)

1. Entro tre mesi dalla costituzione della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta della Commissione, è istituito il ruolo del personale dipendente dall'ufficio della Commissione nel limite di cento unità. Con il medesimo decreto è definito il trattamento giuridico ed economico del personale assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

2. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, la Commissione provvede nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nel ruolo mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità della Commissione.

3. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, l'ufficio della Commissione può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando scoperto un corrispondente numero di posti di ruolo nelle amministrazioni di provenienza e nel ruolo di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 3.300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. Le spese di funzionamento dell'ufficio della Commissione sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

6. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

7. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio della Commissione nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il regolamento prevede la destinazione di una quota del personale, non inferiore al 50 per cento, al supporto delle attività della Commissione di cui al capo II della presente legge.

Art. 8.

(Contributo di esperti nonché di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni)

1. La Commissione, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, dell'opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

2. La Commissione può avvalersi del contributo di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.

Capo II

FUNZIONI DI GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 9.

(Disciplina concernente la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)

1. La Commissione svolge anche le funzioni di garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, secondo le disposizioni di cui al presente capo.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

2. Il presidente della Commissione conferisce ad uno dei suoi componenti le funzioni di coordinatore per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1.

Art. 10.

(Rapporti con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale)

1. La Commissione coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. In nessun caso la Commissione può delegare l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11.

(Funzioni e poteri della Commissione)

1. Nell'esercizio delle funzioni di garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la Commissione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che sono ad essa rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere *a)* e *b)*, la Commissione:

a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio;

b) nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in materia di protezione dei dati personali ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, prende visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera *a)* le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera *b)*;

d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera *c)*, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;

e) nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, la Commissione, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 12.

(Destinatari)

1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi alla Commissione senza vincoli di forma.

2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, alla Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani».

Art. 13.

(Procedimento)

1. La Commissione, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 11, comma 2, lettera *a)*, tengono comportamenti non conformi alle norme e ai principi indicati dall'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, ovvero che le istanze e i reclami ad essa rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, promovendo un tentativo di conciliazione ovvero, quando l'accordo non è raggiunto, formulando specifiche raccomandazioni.

2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi dell'articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. La Commissione, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad essa rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

7. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 6, la Commissione può richiedere l'intervento del prefetto competente per territorio.

8. La Commissione, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi alle disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze e i reclami ad essa rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

9. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 8, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

Capo III

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 14. *(Obbligo di rapporto)*

1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 15. *(Segreto d'ufficio)*

1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 16. *(Relazione annuale della Commissione)*

1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando

il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a migliorare la protezione dei diritti umani sul territorio nazionale e all'estero.

2. Nell'ambito della relazione annuale di cui al comma 1, la Commissione riferisce specificamente sull'attività svolta nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni di garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà personale.

3. La relazione annuale è trasmessa agli organismi internazionali, previsti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, competenti in materia di tutela e promozione dei diritti umani.

4. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale.

5. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.

6. Le pubbliche amministrazioni, avuto riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza, inseriscono nei programmi di formazione dedicati al personale la materia relativa alla tutela dei diritti umani, con particolare riguardo al contrasto verso ogni forma di discriminazione. Nelle scuole di tutte le Forze di polizia devono essere oggetto di insegnamento il sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e la figura della Commissione. Ai fini della predisposizione dei programmi di formazione e di insegnamento di cui al presente comma, le pubbliche amministrazioni possono chiedere contributi e pareri alla Commissione.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.990.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 6.990.000 per l'anno 2007, a euro 3.490.000 per l'anno 2008 e a euro 6.990.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 3.500.000 per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI

————— XV LEGISLATURA —————

N. 626

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MAZZONI

Presentata il 10 maggio 2006

—————
Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale

—————
Art. 1.
(*Oggetto*).

1. È istituito il difensore civico delle persone private della libertà personale, di seguito denominato «difensore civico».

Art. 2.
(*Nomina*).

1. Il difensore civico è organo collegiale costituito da cinque membri nominati dai Presidenti delle Camere.
2. Il difensore civico elegge fra i propri membri il presidente ed ha una durata di quattro anni, non prorogabile.
3. Il difensore civico è organo indipendente ed autonomo.

Art. 3.
(*Organizzazione territoriale*).

1. Il difensore civico può avvalersi per l'esercizio delle sue funzioni degli uffici e del personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito di apposita convenzione con gli stessi.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano i poteri, le funzioni e gli oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che gli uffici ed il personale dei difensori civici regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a svolgere.

Art. 4.
(*Funzioni e poteri*).

1. Il difensore civico ha diritto di accesso, anche senza preavviso, in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di

permanenza temporanea e assistenza per stranieri, le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, e i commissariati di pubblica sicurezza, ove vi siano caserme di sicurezza.

2. Il difensore civico può ispezionare qualunque luogo di detenzione e incontrare chiunque senza restrizioni; se richiesto può non essere accompagnato.

3. Il difensore civico ha, altresì, diritto di consultare, previo consenso dell'interessato, qualsiasi fascicolo personale o cartella medica, anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

4. Il responsabile della struttura, nonché l'amministrazione periferica e centrale, hanno l'obbligo di fornire tutte le informazioni richieste.

5. In caso di impedimento all'accesso ovvero di mancata risposta alle informazioni o ai chiarimenti richiesti, il difensore civico può ricorrere alla procedura sanzionatoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.

6. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti esclusi dal diritto di accesso o nelle ipotesi di atti riservati.

7. Nel caso in cui sia opposto il segreto di Stato, il difensore civico richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza del segreto.

Art. 5.
(Destinatari).

1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della libertà personale, possono rivolgersi al difensore civico senza vincoli di forma.

Art. 6.
(Attivazione).

1. Il difensore civico interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, utilizzando quali parametri di riferimento le convenzioni internazionali sui diritti umani rese esecutive dall'Italia e le leggi dello Stato.

Art. 7.
(Meccanismi di sanzione).

1. Il difensore civico, dopo avere svolto gli accertamenti ritenuti opportuni rispetto ai casi segnalati o di cui ha avuto comunque conoscenza, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.

2. Il funzionario o l'organo competente dell'amministrazione interessata di cui al comma 1, può:

- a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal difensore civico;
- b) comunicare il suo dissenso motivato.

3. Il difensore civico, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori gerarchicamente a quelli rimasti inerti.

4. In caso di riscontrata persistente inadempienza, il difensore civico emana una dichiarazione pubblica di biasimo, che può essere pubblicizzata anche tramite i mezzi di informazione.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

5. Nei casi più gravi il difensore civico può richiedere all'autorità competente l'attivazione di un procedimento disciplinare. L'esito del procedimento disciplinare deve essere comunicato allo stesso difensore civico.

Art. 8.
(Relazione annuale).

1. Il difensore civico presenta al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito ai sensi della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato ONU contro la tortura.

3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le strutture periferiche.

Art. 9.
(Consulenze).

1. Il difensore civico può avvalersi del contributo di organizzazioni non governative, di centri universitari di studio e di ricerca, nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.

Art. 10.
(Requisiti).

1. Ognuno dei componenti del difensore civico deve possedere, per essere nominato, i seguenti requisiti:

- a) eleggibilità a senatore della Repubblica;
- b) pluriennale esperienza nel campo dei diritti dei detenuti;
- c) formazione specifica e documentata nel campo giuridico o dei diritti umani;
- d) garanzie di probità e di indipendenza.

Art. 11.
(Impedimento e incompatibilità).

1. I membri del difensore civico sono sostituiti a cura dei Presidenti delle Camere nei casi di dimissioni o di morte, di impedimento permanente, di incompatibilità sopravvenuta nonché nel caso del venire meno del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

2. La carica di difensore civico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva, nonché attività di lavoro, subordinato o autonomo, imprenditoriale o libero-professionale. Il difensore civico non può svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

Art. 12.

(Pianta organica).

1. Il difensore civico può avvalersi di personale dipendente della pubblica amministrazione collocato in posizione di comando, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

2. La pianta organica dell'ufficio del difensore civico è determinata con provvedimento adottato dal difensore stesso, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può superare le trenta unità.

Art. 13.

(Oneri finanziari).

1. Gli oneri connessi al funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono posti a carico di un fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

CAMERA DEI DEPUTATI

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1090

PROPOSTA DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati MASCIA, FORGIONE, DANIELE FARINA,
FRIAS, FRANCO RUSSO**

Presentata il 12 giugno 2006

—————
Istituzione del Garante di diritti delle persone detenute o private della libertà personale
—————

Art. 1.

(Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

1. È istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2007, il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti».

2. Il Garante dei diritti è costituito in collegio, composto dal presidente, nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati.

3. Il Garante dei diritti rimane in carica quattro anni non prorogabili, fatto salvo il regime di *prorogatio*. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi membri.

4. Le indennità del presidente e degli altri membri sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 2.

(Requisiti).

1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

a) esperienza ventennale nel campo dei diritti umani dei detenuti;

b) formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.

Art. 3.
(Incompatibilità).

1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico.

Art. 4.
(Sostituzione).

1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'impedimento fisico o psichico, nonché della grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono di intesa e senza ritardo.

2. Alla nomina del sostituto provvedono, di intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del relativo mandato di membro del Garante dei diritti.

Art. 5.
(Organico).

1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

2. L'organico dell'ufficio di cui al comma 1, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data del primo insediamento del Garante.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

4. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso Garante dei diritti.

Art. 6.
(*Consulenze*).

1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

Art. 7.
(*Funzioni e poteri*).

1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

a) concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che gli sono rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione o all'attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, il Garante dei diritti:

a) visita, senza necessità di autorizzazione e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per minorenni, accedendo, senza restrizione alcuna, in qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà;

b) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera *a)* le informazioni e i documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera *b)*;

d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera *c)*, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiederli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

3. Nell'esercizio della funzione indicata al comma 1, lettera *c)*, il Garante dei diritti, senza autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive e modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale, nonché visita, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza. Il Garante

dei diritti, durante le visite delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza, verifica altresì le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi. Il Garante dei diritti, durante le visite dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal citato l'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previste agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, successive modificazioni.

4. I componenti del Garante dei diritti sono tenuti al segreto su quanto acquisito nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il Garante dei diritti informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 8.
(Destinatari).

1. Tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.

2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono sostituite dalle seguenti: «al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

Art. 9.
(Procedimento).

1. Il Garante dei diritti, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), tengono comportamenti non conformi alle norme e ai principi indicati dal medesimo articolo 7, comma 1, lettera *a*), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

6. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della presente legge.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

7. Il Garante dei diritti, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami a esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

8. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 7, il Garante dei diritti può richiedere l'intervento del questore e del prefetto territorialmente competenti.

9. Il Garante dei diritti quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze dei reclami a lei rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

10. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 9, il Garante dei diritti può richiedere al magistrato territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

Art. 10.

(Procedimento contenzioso).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante dei diritti", nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge»;

b) al titolo I, capo II-bis, dopo l'articolo 71-sexies, è aggiunto il seguente:

«Art. 71-septies. - (Procedimento contenzioso). - 1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui il relativo potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.

2. Il presidente del tribunale di sorveglianza, con decreto motivato, dichiara l'inammissibilità del ricorso quando esso è stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando ripropone una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.

3. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara ammissibile il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata e all'internato o detenuto eventualmente interessato a cura del ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del Garante dei diritti. All'udienza può partecipare anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.

5. Il tribunale di sorveglianza decide con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria.

6. Il Garante dei diritti e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. La Corte di cassazione, osservate le forme dell'articolo 611 del codice di procedura penale, decide con ordinanza».

Art. 11.

(Obbligo di denuncia).

1. Il Garante dei diritti ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 12.

(Relazione annuale).

1. Il Garante dei diritti presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati in attuazione dell'articolo 7.

2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, di cui all'articolo 1 della Convenzione adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, resa esecutiva dalla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e al Comitato ONU contro la tortura, di cui all'articolo 17 della Convenzione firmata a New York il 10 dicembre 1986, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1988, n. 498.

3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale.

4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e sulla figura del Garante dei diritti.

Art. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1441

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Presentata il 21 luglio 2006

—————

Istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

—————

Art. 1.

(Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale).

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, autorità garante autonoma e indipendente, di seguito denominato «Garante dei diritti».

2. Il Garante dei diritti è costituito in collegio, composto dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da quattro membri eletti, a maggioranza assoluta dei componenti e con voto limitato, in numero di due dal Senato della Repubblica ed in numero di due dalla Camera dei deputati.

3. Il Garante dei diritti rimane in carica per quattro anni non prorogabili, fatto salvo il regime di *prorogatio*. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi membri.

4. Le indennità del presidente e degli altri membri sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 6, nell'ambito di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 2.

(Requisiti).

1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti per essere nominato o eletto non deve avere riportato condanna penale definitiva per delitto e deve possedere, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:

- a) ventennale esperienza nel campo dei diritti umani dei detenuti;
- b) formazione culturale specifica e documentata nel campo giuridico o in quello dei diritti umani.

Art. 3.

(Incompatibilità).

1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti non può assumere cariche elettive, governative e istituzionali né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura e non può svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né attività inerenti ad una associazione o partito politico.

Art. 4.
(Sostituzione).

1. Ognuno dei componenti del Garante dei diritti è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato o nel caso in cui riporti condanna penale definitiva per delitto. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti l'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo.

2. Alla nomina del sostituto provvedono, d'intesa, i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato di Garante dei diritti.

Art. 5.
(Organico).

1. Alle dipendenze del Garante dei diritti è istituito un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza.

2. L'organico dell'ufficio, in misura non superiore a quaranta unità, è determinato, su proposta del Garante dei diritti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di primo insediamento del Garante dei diritti.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

4. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante dei diritti sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

6. Le norme concernenti l'organizzazione dell'ufficio del Garante dei diritti nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, previo parere dello stesso Garante dei diritti.

Art. 6.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

(Consulenze).

1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, dell'opera di consulenti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

Art. 7.
(Funzioni e poteri).

1. Nell'esercizio della funzione di garanzia delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante dei diritti:

a) concorre con il magistrato di sorveglianza alla vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, nonché dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che siano ad esso rivolti dagli internati e dai detenuti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione od attenuazione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, il Garante dei diritti:

a) visita, senza necessità di autorizzazione e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e gli istituti penali per minori, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà;

b) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

c) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera *a)* le informazioni e le comunicazioni dei documenti che ritenga necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera *b)*;

d) nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di trenta giorni alla richiesta di cui alla lettera *c)*, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e può richiedergli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti.

3. Nell'esercizio della funzione indicata al comma 1, lettera *c)*, il Garante dei diritti, previo preavviso ma senza autorizzazione, visita, in condizioni di sicurezza, i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale nonché, previo preavviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri, le caserme del Corpo della guardia di finanza ed i commissariati di pubblica sicurezza.

4. I componenti del Garante dei diritti sono tenuti al segreto su quanto acquisito nell'esercizio delle loro funzioni per gli atti coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale.

5. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il Garante dei diritti informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, affinché questi valuti se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell'esistenza del segreto.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2007.

Art. 8.
(Destinatari).

1. Tutti i detenuti o i soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante dei diritti senza vincoli di forma.

2. All'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

Art. 9.
(Procedimento).

1. Il Garante dei diritti, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 7, comma 2, lettera *a*), tengono comportamenti non conformi alle norme ed ai principi indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni.

3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante dei diritti si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

4. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante dei diritti, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

5. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, il Garante dei diritti può richiedere al tribunale di sorveglianza territorialmente competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

6. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 10.
(Procedimento contenzioso).

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Il tribunale di sorveglianza giudica altresì dei ricorsi presentati dal Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante dei diritti" nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge»;

b) dopo l'articolo 71-*sexies*, è inserito il seguente:

«Art. 71-*septies*. - (Procedimento contenzioso). - 1. Il Garante dei diritti, nei casi in cui il relativo potere gli è conferito espressamente dalla legge, introduce il procedimento con ricorso al tribunale di sorveglianza.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

2. Il presidente del tribunale di sorveglianza, con decreto motivato, dichiara l'inammissibilità del ricorso quando esso è stato presentato fuori dai casi previsti dalla legge ovvero quando ripropone una questione già decisa. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi del comma 6.

3. Quando il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara ammissibile il ricorso, con decreto nomina il relatore e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sono notificati congiuntamente all'amministrazione interessata ed all'internato o detenuto eventualmente interessato a cura del ricorrente. Fino a dieci giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione del pubblico ministero e del Garante dei diritti. All'udienza può partecipare anche il difensore dell'internato o del detenuto interessato ai fatti oggetto del ricorso.

5. Il tribunale di sorveglianza decide con ordinanza notificata alle parti a cura della cancelleria.

6. Il Garante dei diritti e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza. La Corte di cassazione, osservate le forme dell'articolo 611 del codice di procedura penale, decide con ordinanza».

Art. 11.

(Obbligo di denuncia).

1. Il Garante dei diritti ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 12.

(Relazione annuale).

1. Il Garante dei diritti presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta, relativa all'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti di pena e negli altri luoghi visitati.

2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ed al Comitato ONU contro la tortura.

3. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute e al Ministro della solidarietà sociale.

4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle persone detenute o private della libertà personale e sulla figura del Garante dei diritti.

Art. 13.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari 3.600.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI

————— XV LEGISLATURA —————

N. 2018

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DE ZULUETA

Presentata il 1 dicembre 2006

—————
Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, in attuazione della risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993
—————

Art. 1.

*(Costituzione della Commissione italiana per la promozione
e la tutela dei diritti umani).*

1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata: «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti nelle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione è organo collegiale ed è costituita da undici componenti nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza e che siano forniti della necessaria capacità e competenza, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) due componenti scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dai rispettivi Presidenti;

b) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;

c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) due componenti scelti dalle istituzioni e dagli organi di rispettiva rappresentanza tra le seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici e giornalisti;

e) due rappresentanti scelti fra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.

5. L'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali è effettuata con apposito regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso gli stessi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente cessa esclusivamente in caso di dimissioni o sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.

8. I componenti della Commissione eleggono, con la maggioranza dei due terzi, nel loro ambito un Presidente ed un vicepresidente. Il Presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4, lettera a). Il mandato del Presidente e del vicepresidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.

9. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni.

10. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al presidente della altre autorità amministrative indipendenti. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente quella spettante ai componenti delle autorità amministrative indipendenti.

11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza voto deliberativo, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

12. La Commissione può avvalersi, con funzioni consultive e di consulenza specialistica, di funzionari in servizio presso amministrazioni pubbliche nonché di esperti del settore. La Commissione, con sua delibera, fissa la misura dei compensi da erogare.

Art. 2.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tal fine la Commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;

b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti dall'osservatorio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne sia internazionali. La Commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti ed atti amministrativi e promuovere

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che abbiano ad oggetto, in tutto od in parte, materie di competenza della Commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e la promozione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;

e) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della Commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la stessa è informata sull'esito della discussione avutasi;

f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici come i difensori civici cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extra-europei, agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani;

h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3;

i) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera *h)*, ove la natura della violazione lo consenta;

l) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

m) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni lamentate alla lettera *h)*;

n) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione ed al rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero, che è presentata al Parlamento ed al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è discussa pubblicamente.

Art. 3.

(Poteri di accertamento, controllo e denuncia).

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, lettere *h)* ed *i)*, la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, lettera *h)*, può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla Commissione con apposito regolamento.
5. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. In ogni caso, la Commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.
7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una istanza o denuncia da parte di un soggetto per assenta violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dalla lettera *h*) dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente, a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.
8. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.
9. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.
10. Avverso il provvedimento della Commissione può essere proposta opposizione al tribunale competente.
11. Un apposito regolamento disciplina le fasi e le modalità del procedimento indicato.

Art. 4.

(Personale della Commissione e funzionamento).

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio composto di personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in 100 unità e che può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della Commissione la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme proposta della Commissione.
2. L'accesso al ruolo organico della Commissione avviene per pubblico concorso e le modalità di svolgimento, da definirsi con il regolamento di cui al comma 5, devono tener conto delle competenze e delle caratteristiche della Commissione.
3. La Commissione può inoltre avvalersi di un contingente di dipendenti dello Stato e pubblici collocati in posizione di comando o fuori ruolo nonché di personale specializzato ed esperti del settore.
4. Il trattamento economico spettante al personale della Commissione è individuato in relazione a quello riconosciuto a corrispondenti qualifiche o figure professionali dalle Autorità amministrative indipendenti.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

5. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare le spese della Commissione, sono adottate con regolamento dalla Commissione entro sei mesi dalla sua costituzione. La Commissione redige apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Art. 5.
(Sanzioni).

1. I soggetti a cui è chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Qualora vengano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

XVI Legislatura (2008-2013)

Anche in vista della candidatura italiana come membro del Consiglio dei diritti umani di Ginevra del 2007 e del 2011, il nostro Paese ha ribadito il suo impegno a dar vita ad una istituzione indipendente per i diritti umani.

Tale obiettivo, difatti, era stato già stato raggiunto da diversi paesi europei¹⁶ tra cui Spagna (1981), Grecia (1998) e Francia (1947).

Rispetto ai lavori parlamentari da segnalare l'importante impegno del Senato. Al Senato, infatti, si era svolto gran parte del lavoro, in particolare in virtù dell'impegno del presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, **senatore Pietro Marcenaro**. Il testo base approvato al Senato rappresentava infatti la sintesi dei lavori svolti attraverso l'esame di due disegni di legge d'iniziativa parlamentare, l'A.S. 1223 (Marcenaro ed altri) e l'A.S. 1431 (dei **senatori Barbara Contini e Salvo Fleres**), conclusosi in sede referente a seguito della presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge, d'iniziativa del Ministro degli Affari esteri Franco Frattini ed altri¹⁷, n. 2720 (*Istituzione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani*). Quest'ultimo, risultante essere incidente a livello di contenuto, sulla stessa materia dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare¹⁸, indusse la 1^a Commissione permanente, (di comune accordo tra il Presidente Carlo Vizzini e la relatrice Maria Fortuna Incostante)¹⁹, ad assumere come nuovo testo base²⁰ il disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2720.

Quindi, una volta discusso in Commissione²¹ e convenuto sull'opportunità di esaminare congiuntamente i tre disegni di legge (A.S. 2720, A.S. 1223 e A.S. 1431), venne approvato un testo anche in Assemblea²². Il medesimo giorno dell'approvazione da parte dell'Assemblea di Palazzo Madama, ossia il 20 luglio 2011, il testo fu trasmesso alla Camera dei deputati, affinché iniziasse l'esame in Commissione²³.

¹⁶A titolo esemplificativo, si ricordano gli albori di alcune istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani presenti nei differenti Paesi europei:

Spagna: il Difensore del Popolo spagnolo affonda le sue radici nella Costituzione (1978), nasce nel 1981.

Grecia: la Commissione nazionale per i diritti umani, nasce nel 1998.

Francia: la Commissione consultiva dei diritti dell'uomo, venne istituita nel 1947.

Germania: l'Istituzione nazionale indipendente per i diritti umani è stato istituito nel 2001.

Danimarca: l'Istituto danese per i diritti umani, nasce nel 1987.

¹⁷ Tra cui l'allora Ministro per le pari opportunità Mara Carfagna.

¹⁸A.S. 1223 (*Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani*) e A.S. 1431 (*Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali*)

¹⁹ Già relatrice delle due iniziative parlamentari S.1223 e S. 1431.

²⁰ (S.2720 T.U. con S.1223 e S.1431)

²¹ *I*ter in Commissione, iniziato il 05.05.2009 e concluso il 28.06.2011

²² *I*ter in Assemblea, iniziato il 14.07.2011 e concluso il 20.7.2011 con approvazione del T.U.

²³ *I*ter in Commissione, iniziato il 27.10.2011 e concluso il 18.12.2012.

Alla Camera il testo ricevette il n. 4534, recante disposizioni in materia di promozione e protezione dei diritti umani e proposta d'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani; in Commissione fu adottato un testo unificato, quale risultato dall'esame in sede referente presso la Commissione affari costituzionali, dell'A.C. 4534, approvato dal Senato, e delle abbinata proposte di iniziativa parlamentare A.C. 1720, presentata dall'onorevole Giulietti, e A.C. 1918, presentata dall'onorevole Maran ed altri.

Tornando al testo, la cui formulazione nasceva in larga parte dalla proposta originaria del senatore Pietro Marcenaro (*Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani*)²⁴, all'articolo 1, riconosceva un ruolo specifico, in materia di tutela dei diritti umani, alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani.

La Commissione per i diritti umani (art. 2), quale organismo indipendente ai sensi della Risoluzione Onu n. 48/134, sarebbe stata costituita da tre membri: un presidente e due membri eletti dal Parlamento a maggioranza rinforzata di due terzi. Il presidente sarebbe stato nominato congiuntamente dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati tra esperti altamente qualificati in materia, indipendenti e d'esperienza pluriennale, per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta; non sarebbe, infine, stato compatibile con altri incarichi pubblici o presso enti privati, in modo da garantirne l'indipendenza.

I compiti ad essa affidati (art. 3) riguardavano quattro grandi aree di attività: sensibilizzazione, vigilanza, proposta e rapporti istituzionali.

In relazione a specifiche ipotesi di denuncia la Commissione avrebbe potuto istruire un vero e proprio procedimento al fine di adottare provvedimenti intesi a far cessare il comportamento censurato.

Innovativa era l'istituzione del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali (art. 6), con funzioni consultive, formato da non più di quaranta componenti, in rappresentanza di istituzioni ed organizzazioni della società civile, nonché da esperti individuati dalla Commissione.

I compiti di tale Consiglio erano precisati all'articolo 7: collaborazione con la Commissione nell'esame delle questioni connesse alla protezione e alla promozione dei diritti umani; approvazione ogni anno delle linee generali di attività; assistenza nell'opera di raccordo con le istanze della società civile; coordinamento con le istituzioni statali, gli enti territoriali e tutti gli organismi competenti in materia.

²⁴ Il testo A.C. 4534, lo stesso approvato dal Senato e abbinato ai seguenti disegni di legge: A.C.1720 Giulietti e A.C.1918 Maran, differiva di poco dal disegno di legge d'iniziativa del ministro degli affari esteri Franco Frattini ed altri, n. 2720 (*Istituzione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani*), adottato come testo base come A.S.1223 e A.S.1431: cambia solo, di poco, l'articolo 6 (*Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali*).

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

La Commissione si sarebbe potuta avvalere del contributo di università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative, sociali o professionali che operavano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani (art. 8), anche in vista della relazione annuale sull'attività svolta che avrebbe dovuto presentare al Parlamento (art. 10).

Alla Camera dei deputati, dopo l'assegnazione alla Commissione Affari costituzionali, fu rapidamente adottato un testo base. Il parere della Commissione Affari esteri della Camera sollevò però *“vive perplessità sull'articolato del provvedimento in esame, con particolare riferimento alle competenze della Commissione quale soggetto preposto al monitoraggio sulla tutela dei diritti umani nella considerazione delle prerogative costituzionali del Parlamento e del Governo”*²⁵, perplessità che nonostante il lavoro svolto in Commissione non fu possibile superare. Venne inoltre ritenuta causa di potenziali conflitti la previsione nel testo di due organismi distinti, senza che fossero chiari i rapporti reciproci, vale a dire la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali.

Altre difficoltà sorsero con riferimento alla copertura finanziaria: la nota tecnica del Ministero dell'economia tardò. Nel dibattito in Commissione bilancio, emersero dubbi sull'opportunità di istituire l'organismo, dubbi espressi in una missiva dal presidente della Commissione al collega della Commissione affari costituzionali. Infine, venne approvato un parere favorevole con osservazioni che consentì alla Commissione affari costituzionali di proseguire l'esame. Il 18 dicembre 2012 la Commissione affari costituzionali della Camera approvò un testo per l'Aula, dove il provvedimento non sarebbe mai arrivato poiché la fine della legislatura era imminente²⁶.

²⁵Cfr:<http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/html/2012/02/21/01/comunic.htm#data.20120221.com01.bollettino.sede00020.tit00020>

²⁶Per maggiori approfondimenti si rimanda al *link* del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) comunicato:
<http://documenti.camera.it/leg16/resoconti/commissioni/bollettini/html/2012/02/21/01/comunic.htm#data.20120221.com01.bollettino.sede00020.tit00020>

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Breve comparazione tra il contenuto del disegno di legge S. 2720 (T. U. con S.1223, S.1431) e il disegno di legge S.1223

<i>S.2720 (T. U. con S.1223, S.1431 approvato in testo unificato)</i>	<i>S.1223 (Marcenaro ed altri)</i>
<i>Art. 1. (Principi generali)</i>	<i>Art. 1. (Costituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani)</i>
<p>1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i principi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte.</p> <p>2. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui al comma 1, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani di cui all'articolo 2 della presente legge.</p>	<p>1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata «commissione» con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti nelle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.</p> <p>2. La commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.</p> <p>3. La commissione è organo collegiale ed è costituita da tredici componenti nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza e che siano fornite della necessaria capacità e competenza, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona.</p> <p>4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>a)</i> due componenti scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dai rispettivi Presidenti;</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>b)</i> tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;</p>

	<p>c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;</p> <p>d) quattro componenti scelti rispettivamente dalle istituzioni e dagli organi di rappresentanza delle seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici e giornalisti;</p> <p>e) due rappresentanti scelti tra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.</p> <p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e categorie interessate, è adottato il regolamento per l'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali.</p> <p>6. I componenti della commissione durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.</p> <p>7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.</p> <p>8. I componenti della commissione eleggono nel loro ambito, con la maggioranza dei due terzi, un presidente ed un vice presidente. Il presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4, lettera a). Il mandato del presidente e del vice presidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.</p> <p>9. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri della commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti</p>
--	---

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

	<p>pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni.</p> <p>10. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante ai presidenti delle altre autorità indipendenti. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente quella spettante ai componenti delle altre autorità indipendenti.</p> <p>11. La commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza voto deliberativo, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.</p> <p>12. La commissione può avvalersi, con funzioni consultive e di consulenza specialistica, di funzionari in servizio presso amministrazioni pubbliche nonché di esperti del settore. La commissione, con sua delibera, fissa la misura dei compensi da erogare.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani)</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Compiti della commissione)</i></p>
<p>1. È istituita, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona,</p>	<p>1. La commissione ha il compito di:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tal fine la commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le</p>

<p>riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.</p> <p>2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente, i due membri di cui al comma 3 del presente articolo e i funzionari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della presente legge non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.</p> <p>3. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due membri scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.</p> <p>4. I due membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei membri della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>5. Il Presidente e i due membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi membri.</p> <p>6. I membri della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili</p>	<p>iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;</p> <p>b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;</p> <p>c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti dall'osservatorio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne sia internazionali. La commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti ed atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;</p> <p>d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che abbiano ad oggetto, in tutto od in parte, materie di competenza della commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e promozione dei diritti umani. I pareri espressi dalla commissione dovranno risultare nel relativo procedimento decisionale;</p> <p>e) verificare l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la medesima commissione è informata sull'esito della discussione avutasi;</p>
---	---

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

<p>presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.</p> <p>7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 43 a 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Agli altri due membri compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.</p> <p>8. I membri della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del membro da sostituire. Il membro nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.</p> <p>9. Restano salve le competenze di cui all'articolo 1, comma 2.</p>	<p>f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni ed organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;</p> <p>g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e protezione dei diritti umani;</p> <p>h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3;</p> <p>i) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera h), ove la natura della violazione lo consenta;</p> <p>l) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;</p> <p>m) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni di cui alla lettera h);</p> <p>n) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;</p> <p>o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione ed al rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero, che è presentata al Parlamento ed</p>
---	---

	al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è discussa pubblicamente.
<p>Art. 3. <i>(Competenze della Commissione)</i></p>	<p>Art. 3. <i>(Poteri di accertamento, controllo e denuncia)</i></p>
<p>1. La Commissione ha il compito di:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>a)</i> monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>b)</i> promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>c)</i> formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera <i>a)</i>, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1. La Commissione può, in particolare proporre al Governo e al Parlamento, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>d)</i> formulare raccomandazioni e pareri al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>e)</i> contribuire a verificare l'effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>f)</i> collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del</p>	<p>1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere <i>h)</i> ed <i>i)</i>, la commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.</p> <p>2. La commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all' articolo 2, comma 1, lettera <i>h)</i>, può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.</p> <p>3. I soggetti interessati agli accertamenti di cui al comma 2 sono tenuti a farli eseguire.</p> <p>4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla commissione con apposito regolamento.</p> <p>5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.</p> <p>6. In ogni caso, la commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.</p> <p>7. Qualora la commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti</p>

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

<p>Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p>g) valutare le segnalazioni in materia di violazioni dei diritti umani o limitazioni dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria;</p> <p>h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p>i) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;</p> <p>l) promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.</p> <p>2. Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000 per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.</p> <p>3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di</p>	<p>riconosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dal comma 1, lettera h), dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente, a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.</p> <p>8. Nel procedimento dinanzi alla commissione le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.</p> <p>9. Assunte le necessarie informazioni la commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.</p> <p>10. Avverso il provvedimento della commissione può essere proposta opposizione al tribunale competente.</p> <p>11. Un apposito regolamento disciplina le fasi e le modalità del procedimento indicato.</p>
--	---

competenza conferendo ad uno dei membri l'incarico di coordinarne le attività.

4. Le leggi di ratifica di convenzioni internazionali possono demandare alla Commissione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *g)*, del presente articolo, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Per le finalità di cui al comma 1, lettere *b)* e *g)*, del presente articolo, la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche, di accedere, previa intese, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati ed alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella Banca dati nazionali del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.

7. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *g)*, del presente articolo, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione, previa notifica all'amministrazione responsabile della struttura interessata. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite accessi e verifiche presso le strutture indicate all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

luglio 1998, n. 286, previe intese con l'amministrazione responsabile, per esigenze organizzative e di sicurezza. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche, e, ove necessario altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

8. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'Ufficio della Commissione, il personale di cui avvalersi entro il limite massimo di dieci unità, le procedure e le modalità di reclutamento, ai sensi della normativa vigente, l'ordinamento delle carriere nonché il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. La Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità. Al fine di consentire l'avvio dell'attività amministrativa, la Commissione stabilisce con regolamento le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico, nell'ambito della predetta dotazione, nel limite massimo di sei unità, selezionate fra il personale dipendente dalla pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocate, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del

<p>medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.</p> <p>9. Con apposita delibera adottata dalla Commissione nella prima seduta sono definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.</p>	
<p>Art. 4. <i>(Obbligo di rapporto)</i></p>	<p>Art. 4. <i>(Personale della commissione e funzionamento)</i></p>
<p>1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.</p>	<p>1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della commissione è posto un ufficio composto di personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in cinquanta unità e può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della commissione, la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su conforme proposta della commissione.</p> <p>2. L'accesso al ruolo organico della commissione avviene per pubblico concorso le cui modalità di svolgimento, da definire con il regolamento di cui al comma 5, devono tener conto delle competenze e delle caratteristiche della commissione.</p> <p>3. La commissione può inoltre avvalersi di un contingente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni collocati in posizione di comando o fuori ruolo nonché di personale specializzato ed esperti del settore.</p> <p>4. Al personale della commissione è attribuito un trattamento economico che tiene conto di quello riconosciuto a corrispondenti qualifiche o figure professionali dalle autorità amministrative indipendenti.</p>

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

	5. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare le spese della commissione, sono adottate con regolamento dalla commissione stessa entro sei mesi dalla sua costituzione. La commissione redige apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti.
Art. 5. <i>(Ufficio della Commissione)</i>	Art. 5. <i>(Sanzioni)</i>
<p>1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio Ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con regolamento di cui all'articolo 3, comma 8.</p> <p>2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici.</p> <p>3. All'Ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p> <p>4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'Ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.</p>	<p>1. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Qualora vengano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista per i responsabili la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.</p>
Art. 6. <i>(Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali)</i>	Art. 6. <i>(Disposizioni finanziarie)</i>
1. La Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, di seguito denominato «Consiglio», costituito da non più	1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

di quaranta componenti nominati secondo le seguenti modalità:

a) venti componenti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative a livello nazionale ed internazionale nel settore della tutela dei diritti umani e del diritto umanitario;

b) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) sei esperti scelti in ragione della propria riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani ivi compresi gli esperti indipendenti designati dal Governo presso gli organismi internazionali dei diritti umani;

d) tre componenti designati congiuntamente dall'Associazione nazionale Comuni italiani, dall'Unione delle Province d'Italia e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano fra coloro che a livello locale svolgono istituzionalmente, ai sensi della pertinente normativa locale, attività autonoma di promozione e tutela di diritti umani;

e) sei componenti designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un componente designato dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, di cui all'articolo 3, comma 2, in rappresentanza delle istituzioni.

2. Le modalità di selezione dei componenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo sono stabilite nella delibera di cui all'articolo 2, comma 9.

3. Di volta in volta, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti che abbiano competenze nell'ambito della promozione e della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

<i>Art. 7. (Compiti e funzioni del Consiglio)</i>	<i>Art. 7. (Entrata in vigore)</i>
<p>1. Il Consiglio collabora con la Commissione nell'esame delle problematiche connesse alla protezione ed alla promozione dei diritti dell'uomo. Formula altresì pareri e raccomandazioni alla Commissione.</p> <p>2. Il Consiglio assiste la Commissione nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattito pubblici.</p> <p>3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Commissione, almeno quattro volte l'anno, per approvare le linee politiche generali del programma annuale della Commissione, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Presidente della Commissione può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio con diritto di voto. A fine anno, la Commissione presenta e discute con i membri del Consiglio il proprio programma di lavoro per l'anno successivo.</p> <p>4. Il Consiglio esamina ed approva il programma annuale di lavoro della Commissione e formula proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.</p> <p>5. Il Consiglio nomina al suo interno un proprio coordinatore che lo rappresenta presso la Commissione e può essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.</p> <p>6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio può istituire al proprio interno gruppi di lavoro su tematiche specifiche discusse nell'ambito del Consiglio stesso e deliberate dalla Commissione. Ciascuno dei gruppi di lavoro è coordinato da un componente della Commissione.</p> <p>7. I rappresentanti della pubblica amministrazione che sono componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.</p>	<p>1. La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>

<p>8. Per i componenti del Consiglio è previsto il solo rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle sedute.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8. <i>(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni)</i></p>	
<p>1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di Osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani.</p> <p>2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9. <i>(Segreto d'ufficio)</i></p>	
<p>1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per esplicare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 10. <i>(Relazione annuale della Commissione e informazione)</i></p>	
<p>1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione formulata all'unanimità sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della promozione e protezione dei diritti umani sul territorio nazionale.</p> <p>2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed a tutti i Ministri interessati.</p> <p>3. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.</p>	

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Art. 11. <i>(Spese)</i>	
1. Le spese di funzionamento della Commissione, del Consiglio, e dell'Ufficio della Commissione sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.	
Art. 12. <i>(Copertura finanziaria)</i>	
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 662.575 per l'anno 2011 e euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per il primo anno, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e a partire dall'anno 2012 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA

N. 1223

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARCENARO, DELLA SETA, BAIO, CABRAS,
DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, FOLLINI, Mariapia GARAVAGLIA, LIVI
BACCI, MARINARO, MARINI, MICHELONI, MONGIELLO, PERDUCA,
RUTELLI e TONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2008

Istituzione della Commissione italiana per la promozione
e la tutela dei diritti umani

Art. 1.

*(Costituzione della Commissione italiana per la promozione
e la tutela dei diritti umani)*

1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata «commissione» con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti nelle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La commissione è organo collegiale ed è costituita da tredici componenti nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza e che siano fornite della necessaria capacità e competenza, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) due componenti scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dai rispettivi Presidenti;

b) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;

c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) quattro componenti scelti rispettivamente dalle istituzioni e dagli organi di rappresentanza delle seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici e giornalisti;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

e) due rappresentanti scelti tra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e categorie interessate, è adottato il regolamento per l'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali.

6. I componenti della commissione durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.

8. I componenti della commissione eleggono nel loro ambito, con la maggioranza dei due terzi, un presidente ed un vice presidente. Il presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4, lettera a). Il mandato del presidente e del vice presidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.

9. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri della commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni.

10. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante ai presidenti delle altre autorità indipendenti. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente quella spettante ai componenti delle altre autorità indipendenti.

11. La commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza voto deliberativo, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

12. La commissione può avvalersi, con funzioni consultive e di consulenza specialistica, di funzionari in servizio presso amministrazioni pubbliche nonché di esperti del settore. La commissione, con sua delibera, fissa la misura dei compensi da erogare.

Art. 2.

(Compiti della commissione)

1. La commissione ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità. A tal fine la commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;

b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti dall'osservatorio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al

Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne sia internazionali. La commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti ed atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che abbiano ad oggetto, in tutto od in parte, materie di competenza della commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e promozione dei diritti umani. I pareri espressi dalla commissione dovranno risultare nel relativo procedimento decisionale;

e) verificare l'attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la medesima commissione è informata sull'esito della discussione avutasi;

f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni ed organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e protezione dei diritti umani;

h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3;

i) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera *h)*, ove la natura della violazione lo consenta;

l) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

m) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni di cui alla lettera *h)*;

n) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione ed al rispetto dei diritti umani in Italia ed all'estero, che è presentata al Parlamento ed al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, ed è discussa pubblicamente.

Art. 3.

(Poteri di accertamento, controllo e denuncia)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h)* ed *i)*, la commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

2. La commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all' articolo 2, comma 1, lettera *h*), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. I soggetti interessati agli accertamenti di cui al comma 2 sono tenuti a farli eseguire.

4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla commissione con apposito regolamento.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. In ogni caso, la commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.

7. Qualora la commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di una istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dal comma 1, lettera *h*), dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente, a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.

8. Nel procedimento dinanzi alla commissione le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.

9. Assunte le necessarie informazioni la commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.

10. Avverso il provvedimento della commissione può essere proposta opposizione al tribunale competente.

11. Un apposito regolamento disciplina le fasi e le modalità del procedimento indicato.

Art. 4.

(Personale della commissione e funzionamento)

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della commissione è posto un ufficio composto di personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in cinquanta unità e può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della commissione, la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su conforme proposta della commissione.

2. L'accesso al ruolo organico della commissione avviene per pubblico concorso le cui modalità di svolgimento, da definire con il regolamento di cui al comma 5, devono tener conto delle competenze e delle caratteristiche della commissione.

3. La commissione può inoltre avvalersi di un contingente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni collocati in posizione di comando o fuori ruolo nonché di personale specializzato ed esperti del settore.

4. Al personale della commissione è attribuito un trattamento economico che tiene conto di quello riconosciuto a corrispondenti qualifiche o figure professionali dalle autorità amministrative indipendenti.

5. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare le spese della commissione, sono adottate con regolamento dalla commissione stessa entro sei mesi dalla sua costituzione. La commissione redige apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Art. 5.
(Sanzioni)

1. I soggetti a cui viene chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Qualora vengano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista per i responsabili la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SENATO DELLA REPUBBLICA
———— XVI LEGISLATURA ————

N. 2720

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro della giustizia (ALFANO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)
con il Ministro per le pari opportunità (CARFAGNA)
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (BRUNETTA)
e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale (FITTO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 2011

—————
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani
—————

Art. 1.

*(Istituzione e composizione dell'Agencia nazionale per la promozione
e la salvaguardia dei diritti fondamentali)*

1. È istituita l'Agencia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, di seguito denominata «Agencia», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 364 del 18 dicembre 2000, e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. L'Agencia, con autonomia e indipendenza sul piano funzionale, gestionale e finanziario opera in piena indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. L'Agencia è organo collegiale costituito dal presidente, nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, in numero di due dal Senato della Repubblica e in egual numero dalla Camera dei deputati.

4. Risultano eletti in ciascun ramo del Parlamento i candidati che riportano il maggior numero di voti.

5. Il Presidente e gli altri componenti durano in carica sette anni e non possono essere rieletti. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l'elezione dei nuovi componenti. I membri dell'Agenzia restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

6. I componenti dell'Agenzia devono avere la cittadinanza italiana. Essi sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione, che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e che siano di riconosciuta competenza nelle discipline afferenti alla salvaguardia dei diritti umani.

7. I componenti dell'Agenzia, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o professionale, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione, un partito o movimento politico.

8. I componenti dell'Agenzia cessano dal loro incarico per la scadenza del mandato e in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che procedono alla nomina di un sostituto, il cui mandato cessa insieme a quello degli altri membri dell'Agenzia.

9. Le indennità del presidente e degli altri componenti dell'Agenzia sono stabilite in misura non superiore a quelle spettanti ai presidenti e ai membri delle altre autorità indipendenti.

10. L'Agenzia ha sede a Roma. Per il suo funzionamento l'Agenzia si può avvalere delle strutture che nelle regioni e a livello locale operano a tutela dei diritti fondamentali.

Art. 2.

(Competenze dell'Agenzia)

1. L'Agenzia ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, anche attraverso specifici percorsi informativi realizzati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

b) svolgere il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali in Italia, anche d'intesa con le regioni;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera b), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti fondamentali. L'Agenzia può in particolare proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, trasmette all'Agenzia i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere una incidenza su tali diritti;

d) formulare raccomandazioni e suggerimenti al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani, condurre e promuovere ricerche e studi nel campo dei diritti fondamentali;

e) contribuire a verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

f) collaborare con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati, dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

g) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni di diritti fondamentali e provvedere ai sensi della presente legge;

h) nei casi in cui sia autonomamente venuta a conoscenza di violazioni o limitazioni di diritti fondamentali, intervenire nelle controversie e presentare denuncia se i fatti costituiscono reato;

i) promuovere, nell'ambito delle categorie interessate e nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, nonché verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati a contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto, migliorare la comparabilità e attendibilità dei dati con nuovi metodi e norme;

l) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, tra i quali anche difensori civici, garanti dell'infanzia o dei detenuti, cui la legge attribuisce, a livello centrale, regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti fondamentali;

m) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della tutela dei diritti fondamentali.

n) redigere una relazione annuale sull'attività svolta e presentarla pubblicamente al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale si riferisce.

2. Con apposito regolamento, adottato dall'Agenzia entro due mesi dalla sua costituzione, sono disciplinate l'organizzazione interna dell'Agenzia e le sue modalità di funzionamento.

Art. 3.

(Poteri di accertamento, di controllo e di denuncia dell'Agenzia)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, l'Agenzia può richiedere alle parti interessate, uffici pubblici e soggetti privati, di fornire informazioni ed esibire documenti, possono essere acquisiti a questo scopo anche gli atti di polizia giudiziaria. Può inoltre disporre ispezioni, accessi e verifiche sul posto, chiedendo l'assistenza, ove necessario, di altri organi dello Stato. Se i soggetti cui è stato richiesto rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Agenzia, essi sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 25.000. Tale sanzione può essere aumentata fino al doppio del massimo se le parti forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

2. Nel procedimento dinanzi all'Agenzia, disciplinato da un apposito regolamento, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie e documenti.

3. Se a seguito della procedura del presente articolo viene accertato un comportamento non conforme alle norme interne o internazionali in materia di diritti umani, l'Agenzia, la quale può comunque presentare denuncia all'autorità giudiziaria per i fatti che possono costituire reato, informate le parti interessate, intima di agire in conformità formulando specifiche raccomandazioni e stabilendo un termine, trascorso il quale può infliggere una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 500.000. Avverso il provvedimento può essere proposto ricorso al tribunale competente.

Art. 4.
(Ufficio dell’Agenzia)

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’Agenzia si avvale di un ufficio composto di quaranta unità, fatte salve modifiche successive al ruolo, in base al regolamento di cui al comma 5.

2. L’assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle assunzioni di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto del limite di spesa, l’Agenzia provvede mediante apposita selezione nell’ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell’Agenzia.

3. L’ufficio dell’Agenzia può inoltre avvalersi di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli organi costituzionali o di enti pubblici, collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati.

4. Le spese di funzionamento dell’ufficio dell’Agenzia sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

5. Le norme concernenti l’organizzazione dell’ufficio dell’Agenzia nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento dell’Agenzia.

6. L’Agenzia, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, dell’opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

7. L’Agenzia può avvalersi del contributo di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti fondamentali.

8. Le spese sostenute per le finalità di cui ai commi 6 e 7 non possono superare il limite massimo di spesa annua di euro 250.000.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondo di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CAMERA DEI DEPUTATI

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 4534

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori

**MARCENARO, DELLA SETA, BAIIO, CABRAS, DELLA MONICA, DI GIOVAN
PAOLO, FOLLINI, MARIAPIA GARAVAGLIA, LIVI BACCI, MARINARO,
MARINI, MICHELONI, MONGIELLO, PERDUCA, RUTELLI, TONINI,
FERRANTE; CONTINI, FLERES**

e

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)**

**di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)**

**con il ministro della giustizia
(ALFANO)**

**con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

**con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(GELMINI)**

**con il ministro per le pari opportunità
(CARFAGNA)**

**con il ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
(BRUNETTA)**

**e con il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
(FITTO)**

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 luglio 2011**

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 luglio 2011

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani

Art. 1.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

(Principi generali).

1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i principi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte.

2. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui al comma 1, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

*(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani).*

1. È istituita, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente, i due membri di cui al comma 3 del presente articolo e i funzionari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

3. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due membri scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

4. I due membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Presidente e i due membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.

6. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 43 a 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni. Agli altri due membri compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

8. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del membro da sostituire. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.

9. Restano salve le competenze di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Competenze della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

- a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
- c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera a), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1. La Commissione può, in particolare, proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;
- d) formulare raccomandazioni e pareri al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;
- e) contribuire a verificare l'effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;
- f) collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;
- g) valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria;
- h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

i) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

l) promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza conferendo ad uno dei membri l'incarico di coordinarne le attività.

4. Le leggi di ratifica di convenzioni internazionali possono demandare alla Commissione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e g), del presente articolo, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Per le finalità di cui al comma 1, lettere b) e g), del presente articolo, la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere, previa intesa, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati ed alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella Banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.

7. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera g), del presente articolo, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite, accessi e verifiche presso le strutture indicate all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previa intesa con l'amministrazione responsabile, per esigenze organizzative e di sicurezza. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

8. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione, il personale di cui

avvalersi entro il limite massimo di dieci unità, le procedure e le modalità di reclutamento, ai sensi della normativa vigente, l'ordinamento delle carriere nonché il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. La Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità. Al fine di consentire l'avvio dell'attività amministrativa, la Commissione stabilisce con regolamento le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico, nell'ambito della predetta dotazione, nel limite massimo di sei unità, selezionate fra il personale dipendente dalla pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocate, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

9. Con apposita delibera adottata dalla Commissione nella prima seduta sono definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.
(Obbligo di rapporto).

1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 5.
(Ufficio della Commissione).

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 8.

2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici.

3. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Art. 6.

(Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali).

1. La Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, di seguito denominato «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti nominati con le seguenti modalità:

a) diciotto componenti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative a livello nazionale ed internazionale nel settore della tutela dei diritti umani e del diritto umanitario;

b) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) sei esperti scelti in ragione della loro riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, ivi compresi gli esperti indipendenti designati dal Governo presso gli organismi internazionali dei diritti umani;

d) tre componenti designati congiuntamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle province d'Italia e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano fra coloro che, a livello locale, svolgono istituzionalmente attività autonoma di promozione e tutela di diritti umani;

e) sei componenti designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un componente designato dall'UNAR, in rappresentanza delle istituzioni;

f) due componenti scelti tra i garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, istituiti con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le modalità di selezione dei componenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo sono stabilite nella delibera di cui all'articolo 3, comma 9.

3. Di volta in volta, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti che abbiano competenze nell'ambito della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 7.

(Compiti e funzioni del Consiglio).

1. Il Consiglio collabora con la Commissione nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Formula altresì pareri e raccomandazioni alla Commissione.

2. Il Consiglio assiste la Commissione nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Commissione, almeno quattro volte l'anno, per approvare le linee politiche generali del programma annuale della Commissione, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Presidente della Commissione può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio con diritto di voto. A fine anno, la Commissione presenta e discute con i componenti del Consiglio il programma di lavoro per l'anno successivo.

4. Il Consiglio esamina ed approva il programma annuale di lavoro della Commissione e formula proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.

5. Il Consiglio nomina al suo interno un coordinatore, che lo rappresenta presso la Commissione e può essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio può istituire al suo interno gruppi di lavoro su tematiche specifiche discusse nell'ambito del Consiglio stesso e deliberate dalla Commissione. Ciascuno dei gruppi di lavoro è coordinato da un componente della Commissione.

7. I rappresentanti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), che sono componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.

8. Per i componenti del Consiglio è previsto il solo rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle sedute.

Art. 8.

(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni).

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 9.

(Segreto d'ufficio).

1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per espletare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Relazione annuale della Commissione e informazione).

1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione approvata all'unanimità sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della promozione e protezione dei diritti umani sul territorio nazionale.

2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed a tutti i Ministri interessati.

3. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere pubblicato anche attraverso strumenti telematici.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Art. 11.
(*Spese*).

1. Le spese di funzionamento della Commissione, del Consiglio e dell'ufficio della Commissione sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.
(*Copertura finanziaria*).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 662.575 per l'anno 2011 e euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

N. 1720

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GIULIETTI

Presentata il 1 ottobre 2008

Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani,
in attuazione della risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite
del 20 dicembre 1993

Art. 1.

*(Costituzione della Commissione italiana per la promozione
e la tutela dei diritti umani).*

1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti nelle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione è organo collegiale ed è costituita da undici componenti nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale e di riconosciuta indipendenza e che siano forniti della necessaria capacità e competenza, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) due componenti sono scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dai rispettivi Presidenti;

b) tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale e internazionale a difesa dei diritti umani e di protezione contro la discriminazione;

c) due componenti sono scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) due componenti sono scelti dalle istituzioni e dagli organi di rispettiva rappresentanza tra le seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici e giornalisti;

e) due rappresentanti sono scelti fra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

5. L'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali è effettuata con apposito regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso gli stessi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente cessa esclusivamente in caso di dimissioni o sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.

8. I componenti della Commissione eleggono nel loro ambito, con la maggioranza dei due terzi, un presidente e un vicepresidente. Il presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4, lettera *a*). Il mandato del presidente e del vicepresidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.

9. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni.

10. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante ai presidenti delle autorità amministrative indipendenti. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente quella spettante ai componenti delle autorità amministrative indipendenti.

11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza voto deliberativo, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

12. La Commissione può avvalersi, con funzioni consultive e di consulenza specialistica, di funzionari in servizio presso amministrazioni pubbliche nonché di esperti del settore. La Commissione, con sua delibera, fissa la misura dei compensi da erogare ai soggetti di cui al presente comma.

Art. 2.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani e la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle loro finalità. A tal fine la Commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua composizione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla creazione di un foro permanente di pubblico confronto;

b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti dall'osservatorio di cui alla lettera *b*), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne sia internazionali. La Commissione può in particolare proporre al Governo, nelle materie di

propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali e bilaterali che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, materie di competenza della Commissione o che, comunque, possano incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, sia tenuta in adeguata considerazione la protezione e la promozione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;

e) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della Commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la stessa è informata sull'esito della discussione svoltasi;

f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici come i difensori civici cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extra-europei, agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani;

h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3;

i) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera *h)*, ove la natura della violazione lo consenta;

l) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

m) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni lamentate alla lettera *h)*;

n) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero, che è presentata al Parlamento e al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è discussa pubblicamente.

Art. 3.

(Poteri di accertamento, controllo e denuncia).

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h)* e *i)*, la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

ove si sarebbe verificata la violazione per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.

4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla Commissione con apposito regolamento.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. In ogni caso, la Commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali abbia avuto in qualsiasi modo conoscenza.

7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore, come previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente, a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento.

8. Nel procedimento dinanzi alla Commissione, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.

9. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio.

10. Avverso il provvedimento della Commissione può essere proposta opposizione al tribunale competente.

11. La Commissione disciplina con apposito regolamento le fasi e le modalità del procedimento.

Art. 4.

(Personale e funzionamento della Commissione).

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio composto di personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in cento unità e che può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della Commissione, la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme proposta della Commissione.

2. L'accesso al ruolo organico della Commissione avviene per pubblico concorso e le modalità di svolgimento, da definire con il regolamento di cui al comma 5, devono tenere conto delle competenze e delle caratteristiche della Commissione.

3. La Commissione può inoltre avvalersi di un contingente di dipendenti dello Stato e pubblici collocati in posizione di comando o fuori ruolo nonché di personale specializzato ed esperti del settore.

4. Il trattamento economico spettante al personale della Commissione è individuato in relazione a quello riconosciuto alle corrispondenti qualifiche o figure professionali delle autorità amministrative indipendenti.

5. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare le spese della Commissione, sono adottate con regolamento dalla Commissione entro sei mesi dalla sua costituzione. La Commissione redige apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Art. 5.
(Sanzioni).

1. I soggetti a cui è chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 euro a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti. Tale sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Qualora siano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero siano prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 euro a 300.000 euro, salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel provvedimento.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CAMERA DEI DEPUTATI

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 1918

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**MARAN, FASSINO, BARBI, COLOMBO, CORSINI, FEDI, MECACCI, NARDUCCI,
PISTELLI, PORTA, RIGONI, TEMPESTINI, VERNETTI**

Presentata il 18 novembre 2008

—————
Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani,
in attuazione della risoluzione n. 48/134 adottata dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993
—————

Art. 1.

*(Istituzione della Commissione italiana per la promozione
e la tutela dei diritti umani).*

1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione è organo collegiale ed è costituita da undici componenti nominati dal Presidente della Repubblica e scelti tra persone che offrono garanzie di altissima levatura morale e di riconosciuta indipendenza e che sono fornite delle necessarie capacità e competenza, valutate, in particolare, in base alle attività da esse svolte a difesa dei diritti fondamentali della persona.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) due componenti sono scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dai rispettivi Presidenti;

b) tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale e internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;

c) due componenti sono scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) due componenti sono scelti dalle istituzioni e dagli organi di rispettiva rappresentanza tra le seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici chirurghi e giornalisti;

e) due rappresentanti sono scelti tra docenti universitari ed esperti di chiara fama, in particolare in discipline relative allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.

5. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate ai sensi del comma 4, è adottato il regolamento per l'individuazione delle modalità e dei criteri per la designazione dei rispettivi rappresentanti da parte delle associazioni, dei collegi e dei consigli professionali di cui al medesimo comma 4.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.

8. I componenti della Commissione eleggono nel loro ambito, con la maggioranza dei due terzi, un presidente e un vice presidente. Il presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4, lettera a). Il mandato del presidente e del vice presidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.

9. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni.

10. Al presidente compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante ai presidenti delle altre autorità indipendenti. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente quella spettante ai componenti delle altre autorità indipendenti.

11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza voto deliberativo, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

12. La Commissione può avvalersi, con funzioni consultive e di consulenza specialistica, di funzionari in servizio presso amministrazioni pubbliche nonché di esperti del settore. La Commissione, con propria delibera, fissa la misura dei compensi da erogare ai soggetti di cui al presente comma.

Art. 2.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) promuovere la cultura dei diritti umani e curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che disciplinano la materia e delle relative finalità. A tal fine la Commissione, anche avvalendosi delle opportunità offerte dalla sua costituzione pluralista e rappresentativa, provvede ad adottare le iniziative idonee alla realizzazione di un foro permanente di confronto pubblico;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

b) istituire un osservatorio per il monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi tratti dall'osservatorio di cui alla lettera *b)*, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sia interne che internazionali. La Commissione può, in particolare, proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani. Il Governo, a tal fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali, nonché di accordi bilaterali, che hanno ad oggetto, in tutto o in parte, materie di competenza della Commissione o che, comunque, possono incidere, anche indirettamente, sul livello di tutela garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani per assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguata considerazione la promozione e la protezione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;

e) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali. Le osservazioni della Commissione formano parte integrante dei rapporti ufficiali inviati dall'Italia e la stessa è informata sull'esito della relativa discussione;

f) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, con le istituzioni e con gli organismi pubblici, quali, a titolo esemplificativo, i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani;

g) cooperare, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre istituzioni, con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani;

h) ricevere dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui all'articolo 3;

i) fissare un termine per la cessazione dei comportamenti di cui alla lettera *h)*, ove la natura della violazione lo consenta;

l) adottare i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti;

m) denunciare i fatti configurabili come reati dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni e, se del caso, intervenire a sostegno degli interessati nelle controversie aventi ad oggetto le violazioni di cui alla lettera *h)*;

n) promuovere presso le categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

o) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero, che è presentata al Parlamento e al Governo entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è discussa pubblicamente.

(Poteri di accertamento, controllo e denuncia).

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*) e *i*), la Commissione può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), può disporre accessi, ispezioni e verifiche dei luoghi si sarebbe verificata la violazione per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

3. I soggetti interessati agli accertamenti di cui al comma 2 sono tenuti a farli eseguire.

4. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti, ove necessario, previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo, con decreto motivato, sulla richiesta della Commissione. Le modalità di svolgimento degli accertamenti sono individuate dalla commissione con un apposito regolamento.

5. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

6. In ogni caso, la Commissione può presentare all'autorità giudiziaria, anche agendo per conto di singoli soggetti, denuncia di fatti e di comportamenti che ritiene penalmente rilevanti e dei quali ha avuto in qualsiasi modo conoscenza.

7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o di una denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti riconosciuti dalla legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *h*), la stessa è tenuta, salvo i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione possa essere effettuata successivamente, a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del relativo procedimento.

8. Nel procedimento aperto davanti alla Commissione, ai sensi del comma 7, le parti interessate hanno la possibilità di essere sentite, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.

9. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento denunciato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio di cui all'articolo 4.

10. Avverso il provvedimento della Commissione può essere proposta opposizione al tribunale competente ai sensi del comma 4.

11. La Commissione disciplina con apposito regolamento le fasi e le modalità di svolgimento del procedimento di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Personale e funzionamento della Commissione).

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, alle dipendenze della Commissione è posto un ufficio composto da personale di ruolo, il cui organico iniziale è fissato in cinquanta unità e che può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 5. Per facilitare l'avvio dell'attività della Commissione, la stessa può avvalersi di dipendenti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di provenienza. Il relativo

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme proposta della Commissione.

2. L'accesso al ruolo organico della Commissione avviene per concorso pubblico le cui modalità di svolgimento, definite con il regolamento di cui al comma 5, devono tenere conto delle competenze e delle caratteristiche della stessa Commissione.

3. La Commissione può inoltre avvalersi di un contingente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando o di fuori ruolo nonché di personale specializzato e di esperti del settore.

4. Al personale della Commissione è attribuito un trattamento economico che tiene conto di quello riconosciuto alle corrispondenti qualifiche o figure professionali dalle autorità amministrative indipendenti.

5. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare le spese della Commissione, sono adottate con regolamento dalla Commissione stessa entro sei mesi dalla data della sua costituzione. La commissione redige apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Art. 5.
(*Sanzioni*).

1. I soggetti a cui è chiesto di fornire informazioni e di esibire documenti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 euro a 24.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti. La sanzione può essere incrementata fino al doppio del massimo se tali soggetti forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Qualora siano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30.000 euro a 300.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento per il comportamento censurato nel medesimo provvedimento.

Art. 6.
(*Disposizioni finanziarie*).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

XVII Legislatura (2013-2018)

Sin dal 2012 l'Italia si era impegnata a dar vita a meccanismi nazionali indipendenti di controllo sull'attuazione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in coerenza con l'art. 17 del Protocollo stesso, entro un anno dalla sua approvazione (legge 9 novembre 2012, n. 195). Tale compito mette capo oggi al Garante dei diritti delle persone private dalla libertà personale.

Garante dei diritti delle persone private dalla libertà personale²⁷

Molti paesi europei prevedono una figura di garanzia dei diritti delle persone private della libertà. In Italia un percorso avviato fin dal 1997 ha portato all'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale alla fine del 2013, ma la nomina del Collegio e la costituzione dell'Ufficio, che hanno consentito l'effettiva operatività, sono avvenuti solo nei primi mesi del 2016. Trattasi di un organismo statale indipendente in grado di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà.

Scopo delle visite è quello di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni. Inoltre, presso le istituzioni sulle quali esercita il proprio controllo, il Garante nazionale ha il compito di risolvere quelle situazioni che generano occasioni di ostilità o che originano reclami proposti dalle persone ristrette, riservando all'autorità giudiziaria i reclami giurisdizionali che richiedono l'intervento del magistrato di sorveglianza.

Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e lo inoltra alle autorità competenti.

Lo Stato italiano ha conferito al Garante nazionale altri tre compiti. Il primo riguarda un obbligo derivante dalla ratifica del protocollo opzionale delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura. L'adesione a tale protocollo prevede che lo Stato debba predisporre un meccanismo nazionale indipendente (NPM) per monitorare, con visite e accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà al fine di prevenire qualsiasi situazione di possibile trattamento contrario alla dignità delle persone. Per tale compito il Garante nazionale, coordina i Garanti regionali, dando ad essi "forme" e procedure comuni.

Il secondo riguarda il monitoraggio dei rimpatri degli stranieri extra-comunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano e che devono essere accompagnati nei paesi di provenienza. La direttiva europea sui rimpatri (115/2008) prevede che ogni paese monitori la situazione con un organismo indipendente.

Infine, al Garante Nazionale, in quanto NPM, è stato attribuito il compito di monitorare le strutture per persone anziane o con disabilità, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

²⁷ Dal sito: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/pages/it/homepage/ilgarante/chisiamo/>

Il Garante nazionale è costituito in Collegio e ogni anno, il Garante nazionale tiene una Relazione al Parlamento sul lavoro svolto e sulle prospettive future negli ambiti di sua competenza.

Tornando alla istituzione nazionale indipendente in materia di tutela di diritti umani, nel 2015 l'Italia ha accettato le ben 23 raccomandazioni specifiche del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nell'ambito della procedura UPR (*Universal Periodic Review*).

In questo quadro la prima proposta presentata in Senato nel corso della 17^a legislatura sulla istituzione nazionale indipendente per i diritti umani è stata il disegno di legge presentato dai **senatori Emma Fattorini e Luigi Manconi**, quest'ultimo presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani nella 17^a legislatura (A.S. 865). Questo testo, in considerazione del fatto che nella 16^a legislatura l'A.C. 1720²⁸ era giunto ad un buon livello di condivisione, si limitava a riproporne il testo, potendo rientrare nella procedura d'urgenza prevista dall'articolo 81, comma 1 del Regolamento del Senato per i disegni di legge già approvati dal Senato nella precedente legislatura.

Ciò nondimeno il testo stentava ad essere calendarizzato in Commissione affari costituzionali, sicché il **senatore Luigi Manconi**, formulò una nuova proposta insieme al **senatore Riccardo Mazzoni** (A.S. 1908), la quale si caratterizzava per il fatto di proporre una soluzione di *governance* del tutto nuova e originale. Presentato in data 4 maggio 2015, assegnato in 1^a Commissione permanente (*Affari costituzionali*) in sede referente il 14 maggio 2015, venne successivamente congiunto all'A.S. 865 in data 20 maggio 2015 e poco dopo anche all'A.S. 1939 (Morra) il 16 giugno 2015²⁹.

Da qui nasceva l'idea di un organo monocratico, ossia il «*Garante nazionale dei diritti umani*»³⁰, e di legarne l'effettiva operatività all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali-UNAR (art. 3), in modo da evitare duplicazioni delle strutture e valorizzarne appieno esperienze e competenze.

Riprendendo essenzialmente idee formulate nei disegni di legge precedenti, si prevedeva che il «Garante» sarebbe stato nominato dai Presidenti di Senato e Camera in coerenza con i Principi di Parigi, vale a dire, assicurando all'organismo piena indipendenza dal Governo, sia operativa sia finanziaria. Il Garante sarebbe rimasto in carica per quattro anni non rinnovabili.

I compiti del Garante sarebbero stati i medesimi delineati in precedenza per la Commissione, inclusa la relazione sull'attività svolta che avrebbe dovuto presentare annualmente alle Camere.

²⁸ Presentato dall'on. Giulietti.

²⁹ Quest'ultimo, presentato in Senato in data 15 maggio 2015.

³⁰ Organo di stampo monocratico, pensato sulla figura monocratica del *Defensor del pueblo* spagnolo. Il *Defensor del pueblo*, come ricordato nell'introduzione, ha lo *status A* presso la GAHNR.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Nello specifico, il Garante si sarebbe dovuto occupare: di monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia; valutare le segnalazioni o limitazioni degli stessi provenienti da associazioni o dagli interessati che li rappresentano; verificare il rispetto dei diritti dei detenuti; verificare l'effettiva attuazione nel territorio nazionale delle convenzioni e accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; collaborare con le autorità, le istituzioni, gli organismi pubblici, quali i difensori civici o le autorità garanti dei diritti dei detenuti; formulare pareri, raccomandazioni, proposte al Governo e al Parlamento, su tutte le questioni concernenti i diritti umani; predisporre e trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta.

In più, come detto in precedenza, il Garante si sarebbe avvalso per il suo funzionamento dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR). In pratica l'UNAR sarebbe diventato il "braccio operativo" del Garante dei diritti umani.

Pochi giorni dopo il 15 maggio 2015, fu presentato in Senato il disegno di legge n. 1939 del **senatore Nicola Morra**, di contenuto identico al disegno di legge n. 2424 presentato alla Camera dall'**onorevole Emanuele Scagliusi**.

Secondo questo testo la Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sarebbe stata formata da sette componenti (eletti dai membri delle Commissioni competenti delle Camere), scelti tra personalità selezionate tra esperti di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane, in Italia e all'estero. Il presidente sarebbe stato eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi, con votazione a maggioranza dei due terzi, sarebbe rimasto in carica per un anno, allo scadere del quale non sarebbe più potuto svolgere tale compito fino alla fine del mandato. I componenti della Commissione sarebbero rimasti in carica cinque anni e sarebbero stati sottoposti a procedura di controllo dopo metà mandato.

Tra i compiti della Commissione, va segnalata in particolare la possibilità di proporre la previsione dell'inserimento nei codici di deontologia delle categorie professionali di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani.

L'articolo 4 disciplinava l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio della Commissione, i criteri per l'assunzione di personale da parte della Commissione e il trattamento economico, compresa la previsione di un'apposita redazione dei bilanci consuntivi, sottoposti al controllo della Corte dei conti. L'ufficio sarebbe stato composto da un direttore, nominato dalla Commissione su proposta del presidente, e da un vice direttore, un segretario generale e sette unità di personale.

Inoltre, il disegno di legge prevedeva nella parte introduttiva della relazione, la soppressione del Comitato dei ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

Scelto l'A.S. 1908 (ad iniziativa: Manconi - Mazzoni) come testo base in data 2 dicembre 2015; il 17 maggio del 2017, anche a seguito di un intenso lavoro che ha coinvolto le associazioni della società e - soprattutto - il Comitato interministeriale per i diritti umani del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esame in Commissione è ripreso con la determinazione del termine per gli emendamenti e l'invio alle altre Commissioni per il parere. La coincidenza con altre scadenze parlamentari, però, non ha consentito al testo di andare avanti.

SENATO DELLA REPUBBLICA
————— XVII LEGISLATURA —————

N. 865

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FATTORINI, MANCONI, RUSSO, FALANGA, TRONTI, DE
CRISTOFARO, ROMANO, MAZZONI, GOTOR, DI BIAGIO, LO GIUDICE, Elena
FERRARA e CONTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2013

—————
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione
e la tutela dei diritti umani
—————

Art. 1.
(Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni generali in materia di promozione e protezione dei diritti umani cui l'Italia si ispira secondo i principi contenuti nella Costituzione e nelle convenzioni internazionali delle quali è parte.

2. Al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui al comma 1, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri, presso il quale opera il Comitato interministeriale dei diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.
*(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani)*

1. È istituita, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Presidente, i due membri di cui al comma 3 del presente articolo e i funzionari di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della presente legge non possono essere nominati o reclutati tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

3. La Commissione è organo collegiale composto da un Presidente e da due membri scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza dei due sessi, tra persone altamente qualificate nel settore dei diritti umani, di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

4. I due membri sono eletti rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Il Presidente della Commissione è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Presidente e i due membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.

6. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora siano professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo, sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti.

7. Al Presidente della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 43 a 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Agli altri due membri compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

8. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le stesse modalità adottate per la nomina del Presidente o del membro da sostituire. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione sostituito.

9. Restano salve le competenze di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

- a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia di cui all'articolo 1, comma 1;
- b) promuovere la cultura dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, e la diffusione della conoscenza delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, in particolare attraverso specifici percorsi informativi da realizzare nei vari ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche, nonché campagne pubbliche di informazione attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio di cui alla lettera a), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e al Parlamento su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1. La Commissione può, in particolare, proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, l'adozione di iniziative legislative nonché di regolamenti e di atti amministrativi e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

d) formulare raccomandazioni e pareri al Governo ai fini della definizione della posizione italiana nel corso di negoziati multilaterali o bilaterali che possono incidere sul livello di tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

e) contribuire a verificare l'effettiva attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

f) collaborare per lo scambio di esperienze e per la migliore diffusione di buone pratiche con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

g) valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della pubblica amministrazione qualora non sia stata già adita l'autorità giudiziaria;

h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

i) prestare collaborazione alle istituzioni scolastiche e alle università per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca, concernenti le tematiche della tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1;

l) promuovere, presso le singole pubbliche amministrazioni, l'inserimento della materia relativa alla tutela dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1, in tutti i programmi di formazione e di aggiornamento dedicati al rispettivo personale, con riguardo alle specificità dei diversi settori di competenza; ai fini della predisposizione di tali programmi, la Commissione può fornire assistenza e pareri alle amministrazioni.

2. Al fine dell'attuazione del comma 1, la Commissione può richiedere la collaborazione dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR), istituito con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

3. La Commissione può svolgere le proprie attività attraverso apposite sezioni dedicate a particolari materie o a specifici ambiti di competenza conferendo ad uno dei membri l'incarico di coordinarne le attività.

4. Le leggi di ratifica di convenzioni internazionali possono demandare alla Commissione funzioni derivanti dai relativi impegni internazionali in materia di diritti umani.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, in particolare per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e g), del presente articolo, la Commissione può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Le amministrazioni interpellate devono rispondere entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Per le finalità di cui al comma 1, lettere *b)* e *g)*, del presente articolo, la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere, previa intese, a banche di dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La presente disposizione non si applica ai dati ed alle informazioni conservati nel Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella Banca dati nazionale del DNA di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85.

7. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, anche ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *g)*, del presente articolo, può effettuare visite, accessi e verifiche nei luoghi ove si sarebbe verificata la violazione. Per le medesime finalità, la Commissione può effettuare visite, accessi e verifiche presso le strutture indicate all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previa intese con l'amministrazione responsabile, per esigenze organizzative e di sicurezza. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato, collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

8. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e su parere conforme della Commissione, sono adottate le norme concernenti il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio della Commissione, il personale di cui avvalersi entro il limite massimo di dieci unità, le procedure e le modalità di reclutamento, ai sensi della normativa vigente, l'ordinamento delle carriere nonché il trattamento economico e giuridico del personale addetto sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. La Commissione svolge le proprie funzioni e prende le sue decisioni all'unanimità. Al fine di consentire l'avvio dell'attività amministrativa, la Commissione stabilisce con regolamento le modalità di reclutamento del primo contingente di personale amministrativo e tecnico, nell'ambito della predetta dotazione, nel limite massimo di sei unità, selezionate fra il personale dipendente dalla pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocate, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio presso l'ufficio della Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo vengono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza i posti in dotazione organica lasciati vacanti. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

9. Con apposita delibera adottata dalla Commissione nella prima seduta sono definite le procedure di formazione e di adozione degli atti nonché l'articolazione della struttura. La delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Art. 4.
(Obbligo di rapporto)

1. La Commissione ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qual volta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato.

Art. 5.
(Ufficio della Commissione)

1. La Commissione si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, di un proprio ufficio, a capo del quale è posto un direttore nominato dalla Commissione su proposta del Presidente, per un periodo corrispondente alla durata in carica della Commissione. Le funzioni del direttore sono individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 8.

2. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dalla Commissione, la cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici.

3. All'ufficio della Commissione, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. Il direttore ed il personale in servizio presso l'ufficio della Commissione rispondono esclusivamente alla Commissione.

Art. 6.
(Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali)

1. La Commissione si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, del Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, di seguito denominate «Consiglio», costituito da non più di quaranta componenti nominati con le seguenti modalità:

a) diciotto componenti scelti fra quelli designati dalle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative a livello nazionale ed internazionale nel settore della tutela dei diritti umani e del diritto umanitario;

b) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) sei esperti scelti in ragione della loro riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, ivi compresi gli esperti indipendenti designati dal Governo presso gli organismi internazionali dei diritti umani;

d) tre componenti designati congiuntamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, dall'Unione delle province d'Italia e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano fra coloro che, a livello locale, svolgono istituzionalmente attività autonoma di promozione e tutela di diritti umani;

e) sei componenti designati, rispettivamente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un componente designato dall'UNAR, in rappresentanza delle istituzioni;

f) due componenti scelti tra i garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, istituiti con legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le modalità di selezione dei componenti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo sono stabilite nella delibera di cui all'articolo 3, comma 9.

3. Di volta in volta, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti che abbiano competenze nell'ambito della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 7.

(Compiti e funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio collabora con la Commissione nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Formula altresì pareri e raccomandazioni alla Commissione.

2. Il Consiglio assiste la Commissione nell'attività di raccordo con le istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche promuovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Commissione, almeno quattro volte l'anno, per approvare le linee politiche generali del programma annuale della Commissione, per discutere questioni di attualità nell'ambito dei diritti umani e per formulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse per il territorio e per la società civile. Il Presidente della Commissione può altresì convocare sedute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio con diritto di voto. A fine anno, la Commissione presenta e discute con i componenti del Consiglio il programma di lavoro per l'anno successivo.

4. Il Consiglio esamina ed approva il programma annuale di lavoro della Commissione e formula proposte di lavoro su temi che reputa rilevanti.

5. Il Consiglio nomina al suo interno un coordinatore, che lo rappresenta presso la Commissione e può essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consiglio può istituire al suo interno gruppi di lavoro su tematiche specifiche discusse nell'ambito del Consiglio stesso e deliberate dalla Commissione. Ciascuno dei gruppi di lavoro è coordinato da un componente della Commissione.

7. I rappresentanti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), che sono componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.

8. Per i componenti del Consiglio è previsto il solo rimborso delle spese di missione per la partecipazione alle sedute.

Art. 8.

(Collaborazione di università, centri di studio e di ricerca, organizzazioni e associazioni)

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti per legge ed operanti in ambiti rilevanti per la promozione e la protezione dei diritti umani.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano, con riconosciuta e comprovata competenza e professionalità, nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani di cui all'articolo 1, comma 1.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Art. 9.

(Segreto d'ufficio)

1. I componenti della Commissione e i soggetti di cui la Commissione si avvale per espletare il proprio mandato sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Relazione annuale della Commissione e informazione)

1. La Commissione presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione approvata all'unanimità sull'attività svolta e sulla situazione dei diritti umani, relativa all'anno precedente, con le proposte utili a migliorare il sistema della promozione e protezione dei diritti umani sul territorio nazionale.

2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri ed a tutti i Ministri interessati.

3. La Commissione promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere pubblicato anche attraverso strumenti telematici.

Art. 11.

(Spese)

1. Le spese di funzionamento della Commissione, del Consiglio e dell'ufficio della Commissione sono a carico del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato, e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a euro 662.575 per l'anno 2013 e euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per l'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVII LEGISLATURA

N. 1939

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2015

Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione
e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nel diritto internazionale, nel diritto umanitario, pattizio e consuetudinario e in ottemperanza delle deliberazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
2. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Commissione di cui all'articolo 2 può segnalare al Governo le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali non ancora ratificate dall'Italia e formulare proposte per l'attuazione dell'ordinamento statale.

Art. 2.

*(Istituzione e composizione della Commissione nazionale indipendente
per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali)*

1. È istituita la Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione è istituita con poteri autonomi di organizzazione e senza vincoli di subordinazione gerarchica; è dotata di un proprio staff e di una propria sede per operare in maniera efficace e in piena indipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione.
3. La Commissione è organo collegiale composto da sette componenti scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, di integrità, di

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

coraggio, di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell'attività nazionale e internazionale di difesa dei diritti umani e di protezione contro la discriminazione;

b) due componenti sono scelti nell'ambito della società civile tra soggetti impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti umani;

c) due componenti sono scelti tra docenti universitari, in particolare di discipline pertinenti allo studio dei diritti umani o della filosofia.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di nove soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo nonché di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza pubblica, nel rispetto delle pari opportunità, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza dei due terzi, resta in carica per un anno e non può essere rieletto fino al termine del suo mandato.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La prima nomina dei componenti della Commissione e del Presidente è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora si riscontrino manifeste violazioni degli obblighi di legge. A metà mandato essi sono comunque sottoposti a una procedura di controllo al fine di accertare l'eventuale mancanza delle competenze richieste e di valutare l'efficacia delle determinazioni adottate e dei risultati ottenuti, in funzione di un'eventuale riconferma degli incarichi o di una loro revoca. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, incarico dirigenziale o proprietà di azioni di aziende pubbliche o private nonché con ogni professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva o governativa, e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Inoltre gli incarichi di presidente e di componente della Commissione comportano l'incompatibilità a svolgere ogni attività per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

8. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di

ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Della Commissione non possono far parte i magistrati in servizio.

9. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari a un terzo dell'indennità massima lorda prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il presidente in carica non è prevista alcuna indennità aggiuntiva.

10. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina. Alla nomina del nuovo componente si provvede con le modalità previste dal comma 5.

11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senza compenso, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani e degli abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia e all'estero con riferimento al diritto interno, a norme e trattati internazionali;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi dei principi e delle norme che regolano la materia coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovendo altresì campagne di informazione utilizzando altri mezzi di comunicazione, incluso internet, assicurandone l'accessibilità anche alle persone con disabilità sensoriale;

c) creare un foro permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione anche attraverso la predisposizione sul sito internet istituzionale della Commissione stessa di una piattaforma che consenta a ogni cittadino di dialogare su ogni tema legato all'operato della Commissione;

d) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. In particolare può proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, di adottare le opportune iniziative legislative, nonché i relativi regolamenti e atti amministrativi, e di promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni sul lavoro in base all'orientamento sessuale e all'etnia. Il Governo, a tale fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani istituito presso il Ministero degli affari esteri;

e) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ogni qualvolta siano in corso negoziati multilaterali o accordi bilaterali che abbiano a oggetto materie di competenza della Commissione o che possano incidere, anche indirettamente, sul livello di protezione garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani; proporre, altresì, al Governo di valutare, nei casi di palese e grave violazione dei diritti umani, la possibilità di annullamento di ogni tipo di contratto stipulato con il soggetto che ha commesso la violazione;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

f) assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguata considerazione la promozione e la protezione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;

g) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali e al Comitato interministeriale per i diritti umani;

h) cooperare con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'OSCE;

i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani;

l) ricevere le eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o a limitazioni dei diritti, riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore, e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;

m) incentivare e sostenere tutte le azioni necessarie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della protezione dei diritti umani;

n) promuovere la cultura dei diritti umani nei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, attraverso campagne informative e materie di studio ufficiali sul tema dei diritti umani;

o) fornire assistenza e pareri alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire in tutti i programmi di formazione e aggiornamento del personale una specifica materia relativa al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

p) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, a tutti i Ministri interessati e alle Camere;

q) informare la società civile sugli sviluppi internazionali nel campo dei diritti umani attraverso la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività svolte, secondo criteri di comprensibilità, apprendibilità e utilizzabilità;

r) promuovere la costituzione di un forum permanente di pubblico confronto, al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni o i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi di protezione dei diritti umani e civili. Il forum viene consultato semestralmente dalla Commissione anche per l'adozione delle politiche nazionali e per le decisioni di maggiore rilievo. Le modalità di costituzione del forum sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati;

s) promuovere, nell'ambito delle categorie professionali, l'inserimento nei codici di deontologia di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani nonché per il controllo della loro attuazione, anche avvalendosi dei soggetti deputati ai controlli e alle segnalazioni.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera l), può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti interpellati devono rispondere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di rifiuto, omissione o risposte non veritiere da parte dei soggetti di cui al comma 2, la Commissione può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla Commissione con apposito regolamento.

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera l), la Commissione può, altresì, disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

5. La Commissione, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale con funzioni consultive dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).

6. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali derivanti da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti umani riconosciuti dalle leggi vigenti, la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento, eccettuati i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione debba essere effettuata successivamente.

8. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia di cui al comma 7, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio di cui all'articolo 4.

9. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta di cui al comma 8, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita, la Commissione si rivolge, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorità giudiziaria competente. Qualora il soggetto sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al primo periodo o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare agli uffici interessati di tenere il comportamento dovuto.

10. Per le finalità di cui al comma 1, lettera l), la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

11. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche nonché, ove necessario, altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Art. 4.
(Ufficio della Commissione)

1. La Commissione ha sede in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato, atto ad accogliere anche persone con disabilità locomotorie e sensoriali. Tutti hanno diritto ad accedere senza limitazioni alla sede della Commissione.

2. La Commissione si avvale, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, di un proprio ufficio di segreteria, appositamente istituito, il cui organico iniziale è costituito da dieci unità di cui un direttore, un vice direttore, un segretario generale e sette impiegati. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 3, ove ne ricorra la comprovata esigenza. L'assunzione avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione medesima in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato il regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio nonché le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio.

4. Al direttore, al vice direttore, al segretario generale e agli impiegati dell'ufficio è attribuito un trattamento economico e giuridico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.

5. Al fine di garantirne la responsabilità e l'autonomia, il direttore, il vice direttore, il segretario generale e gli impiegati dell'ufficio rispondono esclusivamente alla Commissione.

6. L'ufficio redige un apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti che deve essere pubblicato nel sito *web* istituzionale del Ministero degli affari esteri assicurandone la diffusione e l'accessibilità a tutti gli utenti.

Art. 5.
(Obbligo di rapporto, segreto d'ufficio e sanzioni)

1. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e conduce indagini di propria iniziativa sulla base di istanze individuali o collettive anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità competente.

2. La Commissione può richiedere la collaborazione delle agenzie governative e di soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle vittime che hanno subito una violazione.

3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

4. I soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 15.000 euro. Qualora siano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il

fatto costituisca più grave reato, i responsabili sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. I componenti della Commissione e dell'ufficio nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per i propri compiti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. La Commissione è tenuta a rendere pubblici i provvedimenti adottati secondo criteri di trasparenza e può, a suo insindacabile giudizio, rivolgersi direttamente all'opinione pubblica con i mezzi da essa ritenuti idonei per pubblicizzare le proprie opinioni, i provvedimenti adottati e le politiche perseguite e realizzate.

Art. 6.

(Collaborazioni con enti di ricerca, centri di studi, università e organizzazioni)

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti con legge, con riconosciute e comprovate competenza e professionalità, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Abrogazione)

1. Il comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è soppresso.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.660.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 2424

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**SCAGLIUSI, MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SIBILIA, GRANDE,
SPADONI, DEL GROSSO, BECHIS, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE,
BRUGNEROTTO, BUSTO, COMINARDI, COZZOLINO, CURRÒ, DA VILLA,
DADONE, DAGA, DALL'OSSO, DE ROSA, DI BENEDETTO, DIENI, FERRARESI,
GAGNARLI, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, L'ABBATE, LIUZZI,
LOMBARDI, MANNINO, MANTERO, MICILLO, NESCI, PARENTELA,
RIZZETTO, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, VALLASCAS, VIGNAROLI**

Presentata il 29 maggio 2014

—————
Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei
diritti umani e delle libertà fondamentali

—————
Art. 1.
(Principi generali).

1. La presente legge detta disposizioni, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nel diritto internazionale, nel diritto umanitario, pattizio e consuetudinario e in ottemperanza delle deliberazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

2. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Commissione di cui all'articolo 2 può segnalare al Governo le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali non ancora ratificate dall'Italia e formulare proposte per l'attuazione dell'ordinamento statale.

Art. 2.
*(Istituzione e composizione della Commissione nazionale indipendente
per la promozione e la protezione dei diritti umani
e delle libertà fondamentali).*

1. È istituita la Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di seguito denominata «Commissione», con lo

scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione è istituita con poteri autonomi di organizzazione e senza vincoli di subordinazione gerarchica; è dotata di un proprio *staff* e di una propria sede per operare in maniera efficace e in piena indipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione è organo collegiale composto da sette componenti scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, di integrità, di coraggio, di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell'attività nazionale e internazionale di difesa dei diritti umani e di protezione contro la discriminazione;

b) due componenti sono scelti nell'ambito della società civile tra soggetti impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti umani;

c) due componenti sono scelti tra docenti universitari, in particolare di discipline pertinenti allo studio dei diritti umani o della filosofia.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di nove soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica per la scelta dei componenti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti i cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), nonché di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza pubblica, nel rispetto delle pari opportunità, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza dei due terzi, resta in carica per un anno e non può essere rieletto fino al termine del suo mandato.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La prima nomina dei componenti della Commissione e del presidente è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora si riscontrino manifeste violazioni degli obblighi di legge. A metà mandato essi sono comunque sottoposti a una procedura di controllo al fine di accertare l'eventuale mancanza delle competenze richieste e di valutare l'efficacia delle determinazioni adottate e dei risultati ottenuti, in funzione di un'eventuale riconferma degli incarichi o di una loro revoca. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, incarico dirigenziale o proprietà di azioni di aziende pubbliche o private, nonché con ogni professione, attività

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

imprenditoriale o carica, anche elettiva o governativa, e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Inoltre gli incarichi di presidente e di componente della Commissione comportano l'incompatibilità a svolgere ogni attività per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

8. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Della Commissione non possono far parte i magistrati in servizio.

9. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari a un terzo dell'indennità massima lorda prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il presidente in carica non è prevista alcuna indennità aggiuntiva.

10. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina. Alla nomina del nuovo componente si provvede con le modalità previste dal comma 5.

11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senza compenso, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

Art. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani e degli abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia e all'estero con riferimento al diritto interno, a norme e trattati internazionali;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi dei principi e delle norme che regolano la materia coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovendo altresì campagne di informazione utilizzando altri mezzi di comunicazione, incluso *internet*, assicurandone l'accessibilità anche alle persone con disabilità sensoriale;

c) creare un foro permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione anche attraverso la predisposizione sul sito internet istituzionale della Commissione stessa di una piattaforma che consenta a ogni cittadino di dialogare su ogni tema legato all'operato della Commissione;

d) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. In particolare può proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, di adottare le opportune iniziative legislative, nonché i relativi regolamenti e atti amministrativi, e di promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni sul lavoro in base all'orientamento sessuale e all'etnia. Il Governo, a tale fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su

tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani istituito presso il Ministero degli affari esteri;

e) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ogni qualvolta siano in corso negoziati multilaterali o accordi bilaterali, che abbiano a oggetto materie di competenza della Commissione o che possano incidere, anche indirettamente, sul livello di protezione garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani; proporre, altresì, al Governo di valutare, nei casi di palese e grave violazione dei diritti umani, la possibilità di annullamento di ogni tipo di contratto stipulato con il soggetto che ha commesso la violazione;

f) assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguata considerazione la promozione e la protezione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;

g) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali e al Comitato interministeriale per i diritti umani;

h) cooperare con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'OSCE;

i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani;

l) ricevere le eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti, riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore, e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;

m) incentivare e sostenere tutte le azioni necessarie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della protezione dei diritti umani;

n) promuovere la cultura dei diritti umani nei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, attraverso campagne informative e materie di studio ufficiali sul tema dei diritti umani;

o) fornire assistenza e pareri alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire in tutti i programmi di formazione e aggiornamento del personale una specifica materia relativa al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

p) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, a tutti i Ministri interessati e alle Camere;

q) informare la società civile sugli sviluppi internazionali nel campo dei diritti umani attraverso la pubblicazione nel sito *web* istituzionale della Commissione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività svolte, secondo criteri di comprensibilità, apprendibilità e utilizzabilità;

r) promuovere la costituzione di un forum permanente di pubblico confronto, al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni o i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi di protezione dei diritti umani e civili. Il forum viene consultato semestralmente dalla Commissione anche per l'adozione delle politiche nazionali e per le decisioni di maggiore rilievo. Le modalità di costituzione del forum sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

s) promuovere, nell'ambito delle categorie professionali, l'inserimento nei codici di deontologia di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani nonché per il controllo della loro attuazione, anche avvalendosi dei soggetti deputati ai controlli e alle segnalazioni.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera l), può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti interpellati devono rispondere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di rifiuto, omissione o risposte non veritiere da parte dei soggetti di cui al comma 2, la Commissione può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla Commissione con apposito regolamento.

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera l), la Commissione può, altresì, disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

5. La Commissione, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale con funzioni consultive dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).

6. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali derivanti da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti umani riconosciuti dalle leggi vigenti, la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento, eccettuati i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione debba essere effettuata successivamente.

8. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia di cui al comma 7, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio di cui all'articolo 4.

9. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta di cui al comma 8, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita, la Commissione si rivolge, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorità giudiziaria competente. Qualora il soggetto sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al primo periodo o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare agli uffici interessati di tenere il comportamento dovuto.

10. Per le finalità di cui al comma 1, lettera l), la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle

informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla 30 giugno 2009, n. 85.

11. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Ufficio della Commissione).

1. La Commissione ha sede in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato, atto ad accogliere anche persone con disabilità locomotorie e sensoriali. Tutti hanno diritto ad accedere senza limitazioni alla sede della Commissione.

2. La Commissione si avvale, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, di un proprio ufficio di segreteria, appositamente istituito, il cui organico iniziale è costituito da dieci unità di cui un direttore, un vice direttore, un segretario generale e sette impiegati. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 3, ove ne ricorra la comprovata esigenza. L'assunzione avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione medesima in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato il regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio nonché le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio.

4. Al direttore, al vice direttore, al segretario generale e agli impiegati dell'ufficio è attribuito un trattamento economico e giuridico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.

5. Al fine di garantirne la responsabilità e l'autonomia, il direttore, il vice direttore, il segretario generale e gli impiegati dell'ufficio rispondono esclusivamente alla Commissione.

6. L'ufficio redige un apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti che deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero degli affari esteri assicurandone la diffusione e l'accessibilità a tutti gli utenti.

Art. 5.

(Obbligo di rapporto, segreto d'ufficio e sanzioni).

1. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e conduce indagini di propria iniziativa sulla base di istanze individuali o collettive anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità competente.

2. La Commissione può richiedere la collaborazione delle agenzie governative e di soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle vittime che hanno subito una violazione.

3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

4. I soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 15.000 euro. Qualora siano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i responsabili sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. I componenti della Commissione e dell'ufficio nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per i propri compiti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. La Commissione è tenuta a rendere pubblici i provvedimenti adottati secondo criteri di trasparenza e può, a suo insindacabile giudizio, rivolgersi direttamente all'opinione pubblica con i mezzi da essa ritenuti idonei per pubblicizzare le proprie opinioni, i provvedimenti adottati e le politiche perseguite e realizzate.

Art. 6.

*(Collaborazioni con enti di ricerca, centri di studi,
università e organizzazioni).*

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti con legge, con riconosciute e comprovate competenza e professionalità, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Abrogazione).

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.660.000 euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

XVIII Legislatura (2018-2022)

Nel corso della 18^a Legislatura sono stati diversi i disegni di legge presentati per l'istituzione di un organismo indipendente per i diritti umani.

Ciò anche in ragione del fatto che nel 2019 l'Italia è stata oggetto della verifica periodica sui diritti umani da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e, in tale occasione, sono state nuovamente numerose le raccomandazioni che hanno messo in evidenza l'assenza in Italia di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani. Sono state ben 41 le raccomandazioni su questo tema su 306 che hanno interessato l'Italia.

Nella 18^a Legislatura è stata decisamente attiva la Camera dei deputati.

Il 30 ottobre 2018 è stato presentato il disegno di legge A.C. 1323 dell'**on. Emanuele Scagliusi**, che riproponeva il testo della proposta presentata nella legislatura precedente³¹.

Prima ancora, il 3 luglio 2018, l'A.C. 855 (prima firmataria **on. Lia Quartapelle Procopio**), strutturato in quattro articoli: istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali; compiti della Commissione; struttura e personale; disposizioni finanziarie. La Commissione proposta dall'onorevole Lia Quartapelle sarebbe stata composta da quattro membri scelti (assicurando un'adeguata rappresentanza di genere) tra persone di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità. I componenti sarebbero stati eletti, rispettivamente, due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza di due terzi dei loro componenti, previo esame dalle Commissioni parlamentari competenti secondo i principi del merito e della competenza. I membri avrebbero eletto un presidente e un vicepresidente, tutti in carica per cinque anni rinnovabili.

³¹ 17^a legislatura, l'A.C. 2424 proponeva una Commissione composta da sette componenti in carica per cinque anni con un presidente eletto tra i componenti stessi a maggioranza di due terzi, in carica per un anno, non rinnovabile. Tra i compiti della Commissione: vigilare sul rispetto dei diritti umani e su eventuali abusi perpetrati in Italia e all'estero; promuovere la cultura dei diritti umani e la loro divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi; formulare pareri, raccomandazioni e proposte al Governo; proporre al Governo la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni sul lavoro per motivi connessi al sesso, alla razza, all'etnia, alla religione o all'orientamento sessuale; proporre al Governo di valutare, nei casi di palese e grave violazione dei diritti umani, la possibilità di annullamento di ogni tipo di contratto stipulato con il soggetto che ha commesso la violazione; assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguata considerazione la promozione e la protezione dei diritti umani; cooperare con gli organismi internazionali, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, e con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra; promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani; ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse mediante i poteri di accertamento, controllo e denuncia; promuovere e sostenere le azioni necessarie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le università, per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti i temi attinenti alla protezione dei diritti umani; promuovere la diffusione della cultura dei diritti umani nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado; istituire un forum permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione; promuovere, nell'ambito delle categorie professionali, l'inserimento nei codici di deontologia di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani; chiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni, qualora vi fosse necessità e di esibire documenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Tra i compiti ad essa affidati, da segnalare la verifica del rispetto dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, delle persone trattenute nei centri per l'identificazione dei migranti e in quelli destinati ai richiedenti asilo e ai rifugiati. Il testo dedicava inoltre particolare attenzione alla collaborazione con altre autorità impegnate per il rispetto dei diritti umani, valorizzando il lavoro cruciale del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), e sottolineando l'importanza del rapporto con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare Onu, Consiglio d'Europa e Ue. La Commissione avrebbe potuto formulare pareri, raccomandazioni e proposte sia al Governo sia alle Camere, e sollecitare la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani. La Commissione avrebbe avuto anche il compito di promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani nelle scuole e di sensibilizzare la cittadinanza e i media in ordine ad essi.

Alla Camera dei deputati, le proposte di legge: A.C. 1323 (Scagliusi), A.C. 855 (Quartapelle Procopio) e A.C. 1794 (Brescia ed altri), vennero abbinare. Il testo base fu adottato il 29 ottobre 2020.

Ma nonostante l'impegno dell'allora Presidente della Camera Roberto Fico³² di voler portare il testo in Aula nel mese di gennaio 2021, non vi furono i risultati sperati.

Una petizione di +Europa³³, non riuscì a produrre risultati positivi.

L'11 novembre 2020, alcuni deputati trasfusero il testo base in un emendamento alla Legge europea 2019-2020 A.C. 2670 (emendamento 1.1, Macina, Quartapelle Procopio, Scagliusi, Baldino, Pollastrini, Bilotti, Fusacchia), emendamento che prevedeva l'introduzione degli artt.7-*bis e ter* il cui contenuto corrispondeva al testo base del disegno di legge n. 1323 (Scagliusi) ed altri. Anche questo tentativo, però, fu accantonato, in quanto il contenuto dell'emendamento fu giudicato estraneo alla legge europea.

Per quanto riguarda il Senato va innanzitutto segnalato l'A.S. 654, proposto dalla **senatrice Valeria Fedeli**, capogruppo Pd nella Commissione diritti umani, presentato il 12 luglio 2018³⁴.

L'A.S. 654, di contenuto identico a quello di Quartapelle Procopio (A.C. 855)³⁵, prevedeva l'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali - si pensava quindi a un organo collegiale - destinata ad essere formata da un Presidente e quattro membri in carica per 5 anni non rinnovabili³⁶, ed operante

³² Cfr. agenzia stampa: https://www.repubblica.it/politica/2020/12/27/news/diritti_umani_commissione-301048476/

³³Per saperne di più sulla petizione di +Europa, consultare il *link* al sito: https://partecipa.piueuropa.eu/commissione_diritti_umani

³⁴ Fu assegnato in 1^a Commissione permanente in sede referente il 4 ottobre 2018 ma mai esaminato nel merito.

³⁵ Presentato il 3 luglio del 2018.

³⁶ I quattro membri della Commissione sarebbero stati eletti, rispettivamente, due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti, con un'elezione successiva all'espletamento di una procedura di esame delle candidature proposte secondo i principi del merito e della trasparenza, attraverso la valutazione dei curriculum e l'audizione pubblica dei candidati da parte delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente della Commissione invece, veniva nominato, previa audizione pubblica, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

in totale indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria.

Altro disegno di legge presentato sempre dalla **senatrice Valeria Fedeli** da ricordare, è l'A.S. 2303, depositato in data 23 giugno 2021 e assegnato alla 1^a Commissione permanente (*Affari Costituzionali*) in sede redigente il 22 settembre 2021, volto a istituire l'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani.

L'articolo 1 del disegno di legge istituiva l'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani, dotandola di autonomia a livello amministrativo, finanziario, organizzativo e contabile. Per quanto concerne la denominazione con l'obiettivo di evidenziare la sua indipendenza anche sotto il profilo nominalistico si ritenne di optare per il termine "Autorità", considerato che il ruolo di tali organismi consiste nel tutelare gli interessi pubblici e della collettività non solo in specifici settori economici, ma anche in ambiti con grande rilevanza sociale.

L'indipendenza e l'autonomia dell'Autorità venivano rafforzate dalle modalità di composizione dell'organo, disciplinate all'articolo 2, che rispecchiavano, nel rigoroso rispetto del principio della parità di genere, il più ampio pluralismo delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. A tal fine i quattro membri venivano scelti dal Parlamento tra persone di specifica e comprovata professionalità ed esperienza nel campo dei diritti umani e delle scienze umane, di indiscussa moralità e riconosciuta indipendenza. Essi restavano in carica per sette anni, rinnovabili solo per una volta.

L'articolo 3 individuava i molteplici compiti dell'Autorità tra i quali spiccano i seguenti: la vigilanza e il monitoraggio sul rispetto, in Italia, dei diritti umani, così come precisati dalle convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione europea e tutelati dalla Costituzione italiana; la possibilità di formulare al Governo, al Parlamento e alle pubbliche amministrazioni pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, sollecitando ove necessario la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali; la promozione della cultura dei diritti umani e la loro divulgazione attraverso la creazione di specifici percorsi educativi e informativi.

Infine, la proposta di legge prevedeva che l'Autorità avrebbe potuto ricevere segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti umani riconosciuti negli atti internazionali in vigore e provvede mediante i poteri di accertamento, controllo e denuncia. A tali fini l'Autorità avrebbe potuto chiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti, entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto od omissione o di trasmissione di risposte non veritiere o palesemente incomplete, all'Autorità sarebbe stato conferito il potere di chiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale avrebbe dovuto provvedere senza ritardo sulla richiesta dell'Autorità, con decreto motivato.

L'articolo 4, regolava i rapporti dell'Autorità con altri organismi aventi funzioni di promozione e protezione dei diritti umani a livello nazionale ed internazionale. In particolare l'Autorità avrebbe dovuto cooperare con gli organismi omologhi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE. Veniva inoltre prevista la convocazione ogni sei mesi da parte dell'Autorità di un tavolo di consultazione con

il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di elaborare una strategia comune, integrata ed efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani.

L'articolo 6, disciplinava i poteri dell'Autorità tra i quali vi era la facoltà di svolgere indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive. Poteva inoltre chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico e privato, di fornire informazioni e poteva accedere a dati rilevanti ai fini della protezione dei diritti umani. I soggetti che avessero rifiutato senza motivo di fornire informazioni o di esibire i documenti sarebbero incorsi in sanzioni amministrative. Infine, l'Autorità poteva chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici, nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che avessero subito una violazione dei diritti umani.

L'articolo 7, prevedeva l'istituzione del *Forum* permanente per i diritti umani, costituito dagli organismi per la tutela dei diritti umani e dalle organizzazioni non governative e della società civile che operano a livello nazionale ed internazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e del diritto umanitario. Esso veniva convocato dal presidente dell'Autorità almeno una volta l'anno e prevedeva la partecipazione di docenti universitari ed esperti di diritti umani e di tutti i soggetti a vario titolo impegnati nella promozione e protezione dei diritti umani e del diritto umanitario.

Inoltre va ricordato l'A.S. 593 (**Sen. Nicola Morra**), basato sul precedente testo presentato nella 17^a legislatura³⁷.

La proposta della **senatrice Michela Montevocchi**, tra i componenti più attivi della Commissione diritti umani (A.S. 2338), immaginava che l'introduzione di una Autorità garante non avrebbe implicato il superamento di organismi preesistenti ma che si sarebbero trovate forme efficaci di raccordo.

L'A.S. 2338 prevedeva l'istituzione di una Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani con indipendenza amministrativa e di giudizio e piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria.

³⁷ Il precedente testo d'iniziativa del senatore Morra, ossia l'A.S.1939, prevedeva che la Commissione fosse formata da un organo collegiale composto da sette membri (eletti dai membri delle Commissioni competenti delle Camere), scelti tra personalità selezionate tra esperti di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane, in Italia e all'estero. Il presidente sarebbe stato eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi, con votazione a maggioranza dei due terzi, sarebbe rimasto in carica per un anno. I componenti della Commissione sarebbero rimasti in carica cinque anni e sarebbero stati sottoposti a procedura di controllo dopo metà mandato.

Tra i compiti della Commissione, si segnalava in particolare la previsione dell'inserimento nei codici di deontologia delle categorie professionali di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Mentre all'articolo 4 si disciplinavano: l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio della Commissione, i criteri per l'assunzione di personale da parte della Commissione e il trattamento economico, compresa la previsione di un'apposita redazione dei bilanci consuntivi, sottoposti al controllo della Corte dei conti. L'ufficio sarebbe stato composto da un direttore, nominato dalla Commissione su proposta del presidente, un vice direttore, un segretario generale e sette dipendenti.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

L'articolo 2 disciplinava la composizione e il funzionamento dell'istituenda Autorità. Essa si vedeva composta da quattro membri eletti dal Parlamento ed un presidente nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La sua composizione doveva infatti assicurare un'adeguata rappresentanza di genere e delle forze sociali.

L'articolo 3, disciplinava i compiti assegnati all'Autorità: ricevere segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore, e al contempo provvedere mediante poteri di accertamento, controllo e denuncia.

L'articolo 4, nel rispetto del principio di leale collaborazione, disciplinava i rapporti con gli altri organismi aventi funzioni di promozione e protezione dei diritti umani.

L'articolo 5, disciplinava l'organizzazione amministrativa dell'Autorità, le spese, la dotazione organica del personale amministrativo (20 unità), e l'assunzione del personale per concorso pubblico.

L'articolo 6 recava disposizioni in materia di vigilanza, informazioni e controllo.

Anche la proposta del **senatore Mauro Antonio Donato Laus** (A.S. 1065), si riferiva all'istituzione di una Autorità nazionale per i diritti umani.

L'Autorità sarebbe stata composta da sette i membri, due dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra i garanti nazionali e regionali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale con almeno quattro anni di servizio, tre dal Parlamento in seduta comune tra gli appartenenti delle associazioni a tutela dei diritti umani che svolgono la loro attività a livello nazionale, e due dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. La scadenza del mandato dei membri avrebbe coinciso con la fine della legislatura.

Tra i poteri dell'Autorità va segnalato che qualora le Camere o il Governo avessero disatteso un parere dell'Autorità, il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge o di emanare un decreto legislativo, avrebbe potuto chiedere alle Camere o al Governo una nuova deliberazione.

La proposta più innovativa fu della presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Stefania Pucciarelli (A.S. 2109), che estendeva ai diritti umani le attribuzioni del Garante per i dati personali.

La proposta della **senatrice Stefania Pucciarelli** era di affidare il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani al Garante per la protezione dei dati personali, muovendo dalla duplice garanzia offerta sia in termini di indipendenza, sia di esperienza e professionalità. A ciò andava aggiunto un elemento di competenza specifica, legata ai profili di abuso legati alla dimensione del digitale quale componente sempre più significativa dei diritti³⁸.

³⁸ Ad esempio affrontando temi come il *cyberbullismo* e il *revenge porn*.

Il Garante avrebbe dovuto collaborare con le altre istituzioni preposte alla tutela dei diritti umani, realizzando una sincronia di intenti con le realtà della società civile ed il volontariato.

Sul piano organizzativo, l'organico preesistente del Garante per la protezione dei dati personali sarebbe stato integrato da ulteriori trenta unità reclutate per concorso pubblico per l'espletamento delle nuove funzioni. Confermato il controllo da parte della Corte dei conti.

Le novità apportate dal summenzionato disegno di legge (A.S. 2109), con l'idea di non istituire un organismo nuovo ma di estendere le competenze di un'Autorità preesistente hanno successivamente trovato spazio sotto forma di emendamento (senn. Marzia Casolati, Stefano Candiani, Simone Bossi) all'A.S. 2481 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea, Legge di delegazione europea 2021 - poi ritirato e trasformato in ordine del giorno G/2481/5/14 [già em. 13.0.1 (testo 2)] accolto dal Governo. L'ordine del giorno, accolto dal sottosegretario di Stato per gli affari europei, onorevole Enzo Amendola, il 30 aprile 2022, conteneva tre principi: in primo luogo che il provvedimento relativo all'istituzione italiana indipendente per i diritti umani avrebbe dovuto tenere conto di tutte le proposte sul tappeto; in secondo luogo che nel dare doverosamente seguito all'esigenza di dar vita ad un organismo indipendente per i diritti umani sarebbe stato necessario contenere i costi; in terzo luogo, stante la pluralità di soggetti che nel nostro paese si occupano di diritti umani, uno degli obiettivi sarebbe stato mettere a sistema e razionalizzare l'impegno della istituzione indipendente in tale contesto, lavorando prioritariamente sulla possibile estensione delle competenze delle istituzioni esistenti, in subordine pensare ad una istituzione del tutto nuova³⁹.

³⁹ Nella XIX legislatura il testo del ddl 2109 è stato ripresentato dalla sen. Stefania Pucciarelli come A.S. 303. Ad esso si sono aggiunti in tema di Istituzione indipendente per i diritti umani il ddl della sen. Dolores Bevilacqua A.S. 505 e della sen. Valeria Valente, A.S. 424 e, alla Camera i ddl dell'on. Lia Quartapelle A.C. 426 e dell'on. Mauro Antonio Donato Laus A.C. 580 (aggiorn. 7 novembre 2023).

CAMERA DEI DEPUTATI

———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 855

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**QUARTAPELLE PROCOPIO, FUSACCHIA, ANNIBALI, BRAGA, BRUNO
BOSSIO, CARNEVALI, CIAMPI, MARCO DI MAIO, FASSINO, FIANO,
FRAGOMELI, GIORGIS, MIGLIORE, NOJA, PAITA, PEZZOPANE, ROSATO,
SCALFAROTTO, SERRACCHIANI, SIANI, UNGARO**

Presentata il 3 luglio 2018

—————
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani fondamentali
—————

Art. 1.

*(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani fondamentali).*

1. È istituita, in conformità ai principi stabiliti dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di proteggere i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario nonché dai trattati e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria. A tale fine, non possono essere nominati presidente o componente della Commissione i dipendenti di pubbliche amministrazioni né le persone che ricoprono cariche politiche elettive, ivi compresi i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. La Commissione è organo collegiale composto da quattro membri scelti, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tra persone di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, di integrità, di coraggio e di elevata professionalità, con comprovata competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere e esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, in Italia e all'estero, e nella gestione di strutture organizzative complesse nel settore pubblico o privato.

4. I quattro membri della Commissione sono eletti, rispettivamente, due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Le candidature sono preliminarmente esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti secondo i principi del merito e della competenza, attraverso l'audizione dei candidati, nonché la consultazione delle organizzazioni non governative rappresentative della società civile. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I quattro membri della Commissione eleggono un presidente, il cui voto prevale in caso di parità, e un vicepresidente. Tutti i membri durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.

6. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i quattro membri della Commissione non possono ricoprire cariche elettive o assumere incarichi di governo o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; se docenti universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. Ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195.

8. In caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero di grave violazione dei doveri inerenti all'incarico, il componente della Commissione è immediatamente sostituito. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo, provvedendo altresì ad attivare le procedure per la nomina del nuovo componente ai sensi dei commi 3 e 4.

Art. 2.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia; valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; verificare il rispetto dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, se del caso prendendo visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo dell'interessato stesso e accedendo alle strutture in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quali istituti penitenziari, residenze esterne per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, o strutture sanitarie destinate ad accogliere persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, comunità terapeutiche e di accoglienza, strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o cautelari, nonché comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri per l'identificazione dei migranti e in quelli destinati ai richiedenti asilo e ai rifugiati, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale;

b) verificare l'effettiva attuazione nel territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani;

c) collaborare con le autorità, con le istituzioni e con gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, ai quali la legge

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, all'occorrenza avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;

d) formulare, anche di propria iniziativa, pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, anche in relazione alle competenze attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano. Gli organi nei cui confronti sono formulati i pareri, le raccomandazioni e le proposte di cui alla presente lettera sono tenuti a dare una risposta motivata entro novanta giorni indicando le misure che intendono adottare;

e) promuovere, anche all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, nonché la diffusione della conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia;

f) favorire il dialogo con la società civile e sensibilizzare la cittadinanza e i media in ordine ai temi concernenti i diritti fondamentali, attraverso campagne e iniziative pubbliche;

g) predisporre e trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta, comprensiva delle informazioni concernenti le modalità di impiego delle risorse finanziarie ad essa assegnate.

2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

(Struttura e personale).

1. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento, di un proprio ufficio di segreteria, la cui dotazione organica è stabilita ai sensi del comma 3.

2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a cinquanta unità, ad essa assegnato entro dodici mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso

l'amministrazione di provenienza. Il personale collocato fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni concernenti il funzionamento e l'organizzazione interna della Commissione, la predisposizione del bilancio e del rendiconto e la dotazione organica, fissata nel limite di centoventi unità, le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio di cui al comma 1. Le successive modifiche delle disposizioni di cui al primo periodo sono adottate con delibera della Commissione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse finanziarie da destinare alla Commissione per il suo funzionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 662.575 euro per l'anno 2018 e in 1.735.150 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA
———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 593

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

—————
Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei
diritti umani e delle libertà fondamentali

—————
Art. 1.
(Principi generali)

1. La presente legge detta disposizioni, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 48/134 del 20 dicembre 1993, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nel diritto internazionale, nel diritto umanitario, pattizio e consuetudinario e in ottemperanza alle deliberazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 2. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Commissione di cui all'articolo 2 può segnalare al Governo le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali non ancora ratificate dall'Italia e formulare proposte per l'attuazione dell'ordinamento statale.

Art. 2.
*(Istituzione e composizione della Commissione nazionale indipendente
per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali)*

1. È istituita la Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione è istituita con poteri autonomi di organizzazione e senza vincoli di subordinazione gerarchica; è dotata di personale proprio e di una propria sede per operare in maniera efficace e in piena indipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione è organo collegiale composto di sette componenti scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, di integrità, di

coraggio, di elevata professionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell'attività nazionale e internazionale di difesa dei diritti umani e di protezione contro la discriminazione;

b) due componenti sono scelti nell'ambito della società civile tra soggetti impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti umani;

c) due componenti sono scelti tra docenti universitari, in particolare di discipline pertinenti allo studio dei diritti umani o della filosofia.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di nove soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera *a)*, di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera *b)*, nonché di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera *c)*, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza pubblica, nel rispetto delle pari opportunità, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza dei due terzi, resta in carica per un anno e non può essere rieletto fino al termine del suo mandato.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La prima nomina dei componenti della Commissione e del Presidente è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora si riscontrino manifeste violazioni degli obblighi di legge. A metà mandato essi sono comunque sottoposti a una procedura di controllo al fine di accertare l'eventuale mancanza delle competenze richieste e di valutare l'efficacia delle determinazioni adottate e dei risultati ottenuti, in funzione di un'eventuale riconferma degli incarichi o di una loro revoca. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, incarico dirigenziale o proprietà di azioni di aziende pubbliche o private nonché con ogni professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva o governativa, e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Inoltre gli incarichi di presidente e di componente della Commissione comportano l'incompatibilità a svolgere qualunque attività per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

8. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

aspettativa non può essere sostituito. Della Commissione non possono far parte i magistrati in servizio.

9. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari a un terzo dell'indennità massima lorda prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il presidente in carica non è prevista alcuna indennità aggiuntiva.

10. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina. Alla nomina del nuovo componente si provvede con le modalità previste dal comma 5.

11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senza compenso, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani e degli abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia e all'estero, con riferimento al diritto interno e a norme e trattati internazionali;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi dei principi e delle norme che regolano la materia coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuovendo altresì campagne di informazione utilizzando altri mezzi di comunicazione, incluso internet, assicurandone l'accessibilità anche alle persone con disabilità sensoriale;

c) creare un foro permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione, anche attraverso la predisposizione sul sito internet istituzionale della Commissione stessa di una piattaforma che consenta a ogni cittadino di dialogare su ogni tema legato all'operato della Commissione;

d) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio, pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. In particolare può proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, di adottare le opportune iniziative legislative, nonché i relativi regolamenti e atti amministrativi, e di promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni sul lavoro in base all'orientamento sessuale e all'etnia. Il Governo, a tale fine, sottopone alla Commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

e) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ogni qualvolta siano in corso negoziati multilaterali o bilaterali che abbiano a oggetto materie di competenza della Commissione o che possano incidere, anche indirettamente, sul livello di protezione garantito dai vigenti strumenti in materia di diritti umani; proporre altresì al Governo di valutare, nei casi di palese e grave violazione dei diritti umani, la possibilità di annullamento di ogni tipo di contratto stipulato con il soggetto che ha commesso la violazione;

f) assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguata considerazione la promozione e la protezione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;

g) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani già ratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali e al Comitato interministeriale per i diritti umani;

h) cooperare con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei ed extraeuropei, agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani nonché della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'OSCE;

i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, come i difensori civici, a cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani;

l) ricevere le eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o a limitazioni dei diritti, riconosciuti negli strumenti internazionali in vigore, e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;

m) incentivare e sostenere tutte le azioni necessarie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche della protezione dei diritti umani;

n) promuovere la cultura dei diritti umani nei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, attraverso campagne informative e materie di studio ufficiali sul tema dei diritti umani;

o) fornire assistenza e pareri alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire in tutti i programmi di formazione e aggiornamento del personale una specifica materia relativa al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

p) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, a tutti i Ministri interessati e alle Camere;

q) informare la società civile sugli sviluppi internazionali nel campo dei diritti umani attraverso la pubblicazione nel proprio sito *web* istituzionale di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività svolte, secondo criteri di comprensibilità, apprendibilità e utilizzabilità;

r) promuovere la costituzione di un forum permanente di pubblico confronto, al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni o i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi di protezione dei diritti umani e civili. Il forum è consultato semestralmente dalla Commissione anche per l'adozione delle politiche nazionali e per le decisioni di maggiore rilievo. Le modalità di costituzione del forum sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati;

s) promuovere, nell'ambito delle categorie professionali, l'inserimento nei codici di deontologia di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani nonché per il controllo della loro attuazione, anche avvalendosi dei soggetti deputati ai controlli e alle segnalazioni.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera l), può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti interpellati devono rispondere entro trenta giorni dalla richiesta.

3. In caso di rifiuto, omissione o risposte non veritiere da parte dei soggetti di cui al comma 2, la Commissione può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dalla Commissione con apposito regolamento.

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera l), la Commissione può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

5. La Commissione, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale con funzioni consultive dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).

6. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali derivanti da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti umani riconosciuti dalle leggi vigenti, la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento, eccettuati i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazione debba essere effettuata successivamente.

8. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia di cui al comma 7, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio di cui all'articolo 4.

9. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta di cui al comma 8, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato non comunichi il dissenso motivato o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita, la Commissione si rivolge, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorità giudiziaria competente. Qualora il soggetto sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al primo periodo o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare agli uffici interessati di tenere il comportamento dovuto.

10. Per le finalità di cui al comma 1, lettera l), la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

11. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche nonché, ove necessario, altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Ufficio della Commissione)

1. La Commissione ha sede in Roma, in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato, atto ad accogliere anche persone con disabilità locomotorie e sensoriali. Tutti hanno diritto ad accedere senza limitazioni alla sede della Commissione.

2. La Commissione si avvale, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, di un proprio ufficio di segreteria, appositamente istituito, il cui organico iniziale è costituito da dieci unità di cui un direttore, un vicedirettore, un segretario generale e sette impiegati. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 3, ove ne ricorra la comprovata esigenza. L'assunzione avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione medesima in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato il regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio nonché le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio.

4. Al direttore, al vicedirettore, al segretario generale e agli impiegati dell'ufficio è attribuito un trattamento economico e giuridico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.

5. Al fine di garantirne la responsabilità e l'autonomia, il direttore, il vicedirettore, il segretario generale e gli impiegati dell'ufficio rispondono esclusivamente alla Commissione.

6. L'ufficio redige un apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti che deve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurandone la diffusione e l'accessibilità a tutti gli utenti.

Art. 5.

(Obbligo di rapporto, segreto d'ufficio e sanzioni)

1. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e conduce indagini di propria iniziativa sulla base di istanze individuali o collettive anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità competente.

2. La Commissione può richiedere la collaborazione delle agenzie governative e di soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle vittime che hanno subito una violazione.

3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

4. I soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.000 a 15.000 euro. Qualora siano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i responsabili sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

5. I componenti della Commissione e dell'ufficio nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per i propri compiti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La Commissione è tenuta a rendere pubblici i provvedimenti adottati secondo criteri di trasparenza e può, a suo insindacabile giudizio, rivolgersi direttamente all'opinione pubblica con i mezzi da essa ritenuti idonei per pubblicizzare le proprie opinioni, i provvedimenti adottati e le politiche perseguite e realizzate.

Art. 6.

*(Collaborazioni con enti di ricerca, centri
di studi, università e organizzazioni)*

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi istituiti con legge, con riconosciute e comprovate competenza e professionalità, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

*(Soppressione del Comitato dei Ministri
per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani)*

1. Il Comitato dei Ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è soppresso.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.660.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

N. 654

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FEDELI, VALENTE, ALFIERI, LANIECE, CUCCA, BINI,
MANCA, GINETTI, GIACOBBE, NANNICINI e Assuntela MESSINA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2018

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani fondamentali

Art. 1.

*(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione
dei diritti umani fondamentali)*

1. È istituita, in conformità ai cosiddetti «principi di Parigi» adottati dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e di proteggere i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario, oltre che dai trattati e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia fa parte.

2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, i dipendenti di pubbliche amministrazioni o coloro che ricoprono cariche politiche elettive non possono essere nominati componenti della Commissione.

3. La Commissione è un organo collegiale composto da un Presidente e da quattro membri nominati, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tra persone di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, dotati di integrità ed elevata professionalità, nonché aventi comprovata competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, con un'esperienza pluriennale nel campo della promozione e protezione dei diritti umani, in Italia e all'estero, e nella gestione di strutture organizzative complesse nel settore pubblico o privato. Non possono essere nominati componenti della Commissione i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. I quattro membri della Commissione sono eletti, rispettivamente, due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. L'elezione avviene successivamente all'espletamento di una procedura di esame delle candidature proposte secondo i principi del merito e della trasparenza, attraverso la valutazione

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

dei curriculum e l'audizione pubblica dei candidati da parte delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Presidente della Commissione è nominato, previa audizione pubblica, con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Presidente e i quattro membri della Commissione durano in carica cinque anni non rinnovabili. Almeno sei mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.

6. Per tutta la durata dell'incarico, il Presidente e i quattro membri della Commissione non possono ricoprire cariche elettive o assumere incarichi di governo o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o di un movimento politico; qualora siano docenti universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

7. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, adottato ai sensi del citato comma 52-*bis*.

8. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico o grave violazione dei doveri inerenti all'incarico. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo, e provvedono altresì alla nomina del nuovo membro ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Al membro così nominato si applicano le altre disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

*(Compiti della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani fondamentali)*

1. La Commissione ha il compito di:

a) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia; valutare le segnalazioni in materia di violazioni o di limitazioni dei diritti umani provenienti dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano; verificare in particolare il rispetto dei diritti dei detenuti, se del caso prendendo visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e accedendo alle strutture in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quali istituti penitenziari, ospedali psichiatrici giudiziari ove esistenti, nelle more della loro soppressione, o strutture sanitarie destinate ad accogliere persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, comunità terapeutiche e di accoglienza, strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o cautelari, comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria; accertare il rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo e ai rifugiati, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale;

b) verificare l'effettiva attuazione nel territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

c) collaborare con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici e i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, all'occorrenza avvalendosi del ruolo specifico di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani;

d) formulare al Governo e al Parlamento, anche di propria iniziativa, pareri, raccomandazioni e proposte, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, sulle questioni concernenti il rispetto dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, alla luce anche delle competenze della Presidenza del Consiglio previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emesse nei confronti dello Stato italiano;

e) promuovere, anche all'interno delle scuole, la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, nonché la diffusione della conoscenza delle norme nazionali e internazionali che regolano la materia;

f) favorire il dialogo con la società civile e sensibilizzare i cittadini sulla materia dei diritti fondamentali, attraverso campagne e iniziative pubbliche;

g) predisporre e trasmettere alle Camere una relazione annuale sull'attività svolta, comprensiva del bilancio.

2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari rispondono tassativamente alla richiesta di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3.

(Struttura e personale)

1. La Commissione si avvale, per il suo funzionamento, di personale di ruolo.

2. Al fine di consentire l'avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di nomina dei membri della Commissione, in prima applicazione dell'articolo 1, comma 4, di un contingente di personale amministrativo e tecnico selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo. Al suddetto personale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato a ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Il personale collocato fuori ruolo risponde del proprio operato esclusivamente alla Commissione.

3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentita la Commissione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

finanze, è disciplinata la struttura della Commissione, adottando le disposizioni relative al funzionamento e all'organizzazione interna, alla predisposizione del bilancio e del rendiconto, alle procedure e alle modalità di reclutamento. Le successive modifiche sono adottate con delibera della Commissione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il rendiconto della gestione finanziaria della Commissione è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse stanziati ai sensi dell'articolo 5.

2. Alle spese di funzionamento della Commissione si provvede con le risorse stanziati a tale scopo dall'articolo 5.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 662.575 per l'anno 2018 e in euro 1.735.150 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio di previsione 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA

N. 1323

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**SCAGLIUSI, MACINA, SABRINA DE CARLO, DIENI, DAVIDE AIELLO,
ALAIMO, BERTI, BILOTTI, BRESCIA, MAURIZIO CATTOI, CORNELI,
DADONE, D'AMBROSIO, FORCINITI, PARISSÉ, ELISA TRIPODI, FRANCESCO
SILVESTRI, CABRAS, CAPPELLANI, CARELLI, COLLETTI, DEL GROSSO, DI
STASIO, EHM, EMILIOZZI, GRANDE, OLGIATI, PERCONTI, ROMANIELLO,
SIRAGUSA, SURIANO**

Presentata il 30 ottobre 2018

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani fondamentali

Art. 1.

(Principi generali).

1. La presente legge, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, contiene disposizioni per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, nel rispetto dei principi della Costituzione, del diritto internazionale e del diritto umanitario, pattizio e consuetudinario, e in ottemperanza alle deliberazioni del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

2. Al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la Commissione di cui all'articolo 2 può segnalare al Governo le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di libertà fondamentali non ancora ratificate dall'Italia e formulare proposte per la loro esecuzione nell'ordinamento interno.

Art. 2.

*(Istituzione e composizione della Commissione nazionale per la promozione
e la protezione dei diritti umani fondamentali).*

1. È istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

2. La Commissione è indipendente ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e contabile. Essa opera in piena indipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione, è dotata di proprio personale e di una propria sede.

3. La Commissione è organo collegiale costituito da sette componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza ed esperienza comprovate nel campo dei diritti umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere e che abbiano svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati con le seguenti modalità:

a) tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative maggiormente rappresentative nell'attività nazionale e internazionale di difesa dei diritti umani e di protezione contro la discriminazione;

b) due componenti sono scelti nell'ambito della società civile, tra soggetti impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti umani;

c) due componenti sono scelti tra docenti universitari, in particolare di discipline pertinenti allo studio dei diritti umani o della filosofia.

5. I componenti della Commissione sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di tre elenchi, ciascuno dei quali costituito da soggetti indicati per metà dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato della Repubblica e per metà dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti; ciascuno dei tre elenchi è costituito da soggetti appartenenti alle categorie di cui, rispettivamente, alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4; l'elenco relativo alla categoria di cui alla citata lettera *a)* del comma 4 è costituito da dieci soggetti; ciascuno degli elenchi relativi alle categorie di cui alle citate lettere *b)* e *c)* del comma 4 è costituito da sei soggetti. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una procedura informata a criteri di trasparenza ed evidenza pubblica, nel rispetto delle pari opportunità, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza dei due terzi, rimane in carica per un anno e non può essere rieletto fino al termine del mandato.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni degli obblighi di legge. A metà del mandato essi sono comunque sottoposti a una procedura di controllo al fine di accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle qualità prescritti per la nomina e di valutare l'efficacia delle determinazioni adottate e dei risultati ottenuti, in funzione di un'eventuale riconferma degli incarichi o di una loro revoca. In ogni caso, i componenti rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione, direzione o controllo e con la proprietà di azioni di società pubbliche o private, nonché con l'esercizio di ogni professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva o governativa, e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti

umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

8. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Della Commissione non possono fare parte i magistrati in servizio.

9. Al presidente e ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari a un terzo del limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.

10. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità prescritti per la nomina. Alla sostituzione dei componenti cessati si provvede con le modalità previste dal comma 5.

11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifici problemi di natura tecnica, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senza compenso, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

Art. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani e su eventuali abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia e all'estero, con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la loro divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi concernenti i principi e le norme che regolano la materia, coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e promuovendo campagne di informazione tramite i mezzi di comunicazione, compresa la rete *internet*, assicurandone l'accessibilità anche alle persone con disabilità sensoriale;

c) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alla lettera a), pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto dei diritti umani. In particolare può proporre al Governo, nelle materie di propria competenza, di adottare le opportune iniziative legislative, nonché i relativi regolamenti e atti amministrativi, e di promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni sul lavoro per motivi connessi al sesso, alla razza, all'etnia, alla religione o all'orientamento sessuale. Il Governo, a tale fine, sottopone al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ogniqualvolta siano in corso negoziati per la conclusione di accordi multilaterali o bilaterali che abbiano a oggetto materie di competenza della Commissione o che possano incidere, anche indirettamente, sul livello di

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

protezione garantito dalla vigente disciplina in materia di diritti umani; proporre altresì al Governo di valutare, nei casi di palese e grave violazione dei diritti umani, la possibilità di annullamento di ogni tipo di contratto stipulato con il soggetto che ha commesso la violazione;

e) assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguata considerazione la promozione e la protezione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissione devono risultare nel relativo procedimento decisionale;

f) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre, nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali e al Comitato interministeriale per i diritti umani;

g) cooperare con gli organismi internazionali, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, e con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra;

h) promuovere gli opportuni contatti con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani;

i) ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse mediante i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;

l) promuovere e sostenere le azioni necessarie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e con le università, per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti i temi attinenti alla protezione dei diritti umani;

m) promuovere la diffusione la cultura dei diritti umani nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, attraverso la realizzazione di campagne informative e la collaborazione con le istituzioni scolastiche ai fini dell'inserimento dei temi attinenti alla protezione dei diritti umani tra le materie di studio;

n) fornire assistenza e rendere pareri alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

o) informare il pubblico sugli sviluppi internazionali nel campo dei diritti umani attraverso la pubblicazione, nel sito *internet* istituzionale della Commissione, di un bollettino nel quale sono riportati gli atti e i documenti adottati e le attività svolte, con modalità idonee a renderne agevoli la comprensione, l'apprendimento e l'utilizzazione;

p) promuovere la costituzione di un forum permanente di pubblico confronto, al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili. Il forum è consultato semestralmente dalla Commissione anche per l'adozione delle politiche nazionali e per le decisioni di maggiore rilievo. Le modalità di costituzione del forum sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati;

q) istituire un forum permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione, anche attraverso la predisposizione, nel sito *internet* istituzionale della Commissione stessa, di una piattaforma che consenta a ogni cittadino di esprimere la propria opinione su qualunque tema attinente all'operato della Commissione;

r) promuovere, nell'ambito delle categorie professionali, l'inserimento nei codici di deontologia di norme per la promozione e la protezione dei diritti umani nonché per il controllo della loro attuazione, anche avvalendosi dei soggetti deputati ai controlli e alle segnalazioni;

s) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta, sullo stato di attuazione degli atti internazionali concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani e sul rispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. La relazione è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e alle Camere.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *i*), può chiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti interpellati devono rispondere entro trenta giorni dalla richiesta. Le modalità di richiesta e trasmissione sono stabilite dalla Commissione con proprio regolamento.

3. In caso di rifiuto od omissione o di trasmissione di risposte non veritiere da parte dei soggetti di cui al comma 2, la Commissione può chiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta della Commissione, con decreto motivato.

4. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *i*), la Commissione può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunciata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

5. La Commissione, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale, con funzioni consultive, dell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).

6. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti umani riconosciuti dalle leggi vigenti, la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento, eccettuati i casi in cui, per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere, tale comunicazione debba essere effettuata successivamente.

8. Assunte le necessarie informazioni, la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia di cui al comma 7 del presente articolo, assegna al responsabile un termine per la cessazione del comportamento denunciato, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e stabilendo il termine per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio di cui all'articolo 4.

9. Il soggetto interessato, se non intende conformarsi alla richiesta di cui al comma 8, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui il soggetto interessato non comunichi il dissenso motivato nel termine di cui al primo periodo o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita, la Commissione, ove ne ricorrano i presupposti, ricorre all'autorità giudiziaria competente. Qualora il soggetto sia una pubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comunicato nel termine di cui al primo periodo o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, la Commissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quello originariamente interessato. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, sono tenuti a instaurare il procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può chiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare agli uffici interessati di tenere il comportamento dovuto.

10. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *i*), la Commissione può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi in

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

loro possesso, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

11. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Ufficio di segreteria della Commissione).

1. La Commissione ha sede in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato, atto ad accogliere anche persone con disabilità motorie e sensoriali. Tutti hanno diritto ad accedere senza limitazioni alla sede della Commissione.

2. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria, il cui organico iniziale è costituito da dieci unità, di cui un direttore, un vice direttore, un segretario generale e sette impiegati. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 3, ove ne sussista comprovata esigenza. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio di segreteria nonché le procedure e le modalità di reclutamento del personale dell'ufficio.

4. Al direttore, al vice direttore, al segretario generale e agli impiegati dell'ufficio di segreteria è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri.

5. Al fine di garantirne la responsabilità e l'autonomia, il direttore, il vice direttore, il segretario generale e gli impiegati dell'ufficio di segreteria rispondono esclusivamente alla Commissione.

6. L'ufficio di segreteria predispose il rendiconto della gestione finanziaria, che è sottoposta al controllo della Corte dei conti. Il rendiconto, approvato dalla Commissione, è pubblicato nei siti internet istituzionali della Commissione medesima e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in forme idonee ad assicurarne la diffusione e l'accessibilità a tutti gli utenti.

Art. 5.

(Obbligo di rapporto, segreto d'ufficio e sanzioni).

1. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e svolge indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei propri diritti umani fondamentali.

3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

4. Chiunque rifiuta od omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro.

5. Chiunque attesta alla Commissione notizie o circostanze false ovvero produce ad essa atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

6. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

Art. 6.

(Collaborazione con enti di ricerca, centri di studi, università e organizzazioni).

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Abrogazione).

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile. 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

Art. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 1794

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**BRESCIA, D'ARRANDO, MACINA, DIENI, ALAIMO, BALDINO, BERTI,
BILOTTI, MAURIZIO CATTOL, CORNELI, DADONE, D'AMBROSIO, FORCINITI,
PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO, ELISA TRIPODI**

Presentata il 18 aprile 2019

—————
Istituzione dell'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni e modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215

—————
Art. 1.

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. – (*Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni*) –

1. Per garantire il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, è istituita l'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni, di seguito denominata “Autorità garante”, con funzioni di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo, imparziale e indipendente, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali e sociali.

2. In particolare, i compiti dell'Autorità garante sono i seguenti:

a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o a compensare le situazioni di svantaggio e a garantire il rispetto dell'articolo 3 della Costituzione;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni di cui al comma 1, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

f) redigere una relazione annuale per le Camere sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela;

g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L'Autorità garante ha facoltà di richiedere a enti, persone e imprese, che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. L'Autorità garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

5. L'Autorità garante è composta dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza ed esperienza comprovate nel campo del contrasto delle discriminazioni e che abbiano svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia e all'estero.

6. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. I componenti del Collegio sono scelti a seguito di una procedura informata a criteri di trasparenza e di evidenza pubblica, nel rispetto delle pari opportunità, tenendo conto della diversità di competenze maturate nella lotta alle discriminazioni all'interno delle associazioni e degli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6. In sede di prima attuazione della presente disposizione, tali competenze devono essere maturate all'interno delle associazioni e degli enti iscritti nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità.

7. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La prima nomina dei componenti del Collegio è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente e un vicepresidente con votazione a maggioranza dei due terzi.

8. Gli incarichi di presidente e di componente del Collegio sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione, direzione o controllo, nonché con l'esercizio di ogni professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva o governativa, e con incarichi in associazioni e in enti che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti del Collegio non possono svolgere alcuna attività nell'ambito di associazioni, partiti o movimenti politici.

9. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti del Collegio sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito. Del Collegio non possono fare parte i magistrati in servizio.

10. Al presidente e ai componenti del Collegio compete un'indennità di funzione pari a un terzo del limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.

11. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente del Collegio cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità prescritti per la nomina. Alla sostituzione dei componenti cessati si provvede con le modalità previste dal comma 6.

12. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Autorità garante si avvale dell'Ufficio, composto da proprio personale assunto mediante concorso pubblico. All'Ufficio dell'Autorità garante è preposto un segretario generale, nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo in materie coerenti con i compiti dell'Autorità garante, nonché i dirigenti di prima fascia dello Stato.

13. L'Ufficio può avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, compresi magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonché di esperti della materia e di consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità garante adotta un regolamento concernente il proprio funzionamento e, in particolare, il trattamento giuridico ed economico del personale, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché le funzioni del Collegio e dell'Ufficio».

Art. 2.

(Norme di coordinamento e disposizioni finali)

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità garante per il contrasto delle discriminazioni»;

2) al comma 3, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità garante» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla sua tempestiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità»;

b) al comma 1 dell'articolo 8, le parole: «dell'ufficio di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità garante».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla definizione dell'organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di adeguarla alle disposizioni di cui alla medesima legge.

CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA

Proposta emendativa 1.1. in I Commissione in sede consultiva riferita
all'**A.C. 2670**

*(Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea – Legge europea 2019-2020)*

Presentata l'11 novembre 2020

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7,

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In attuazione e in conformità con i principi dell'articolo 3 della Costituzione, della normativa europea in materia di protezione dalle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, e dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di lotta alle discriminazioni di cui l'Italia fa parte, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità un ufficio per la promozione della parità di trattamento.

2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alle discriminazioni di cui al comma 1;

b) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

c) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni di cui al comma 1, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

d) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni;

e) pubblicare informazioni pertinenti sull'applicazione a livello nazionale delle norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori.»;

2) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente «Ufficio per la promozione della parità di trattamento»;

b) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni)

1. In attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993 e della normativa europea in materia di contrasto alle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, è istituita la Commissione nazionale per la promozione e la protezione

dei diritti umani fondamentali e per il contrasto alle discriminazioni, di seguito denominata “Commissione”, con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, nonché di controllare e garantire la parità di trattamento e l'operatività degli strumenti di tutela contro ogni discriminazione.

2. La Commissione opera con piena indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotata di autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria di proprio personale e di una propria sede, in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato.

3. La Commissione è organo collegiale costituito da cinque componenti scelti tra persone che offrano garanzie di indiscussa moralità, riconosciuta indipendenza, integrità ed elevata professionalità, con competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani, dei diritti dei minori, del contrasto alle discriminazioni, anche con riferimento alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea, e delle scienze umane in genere, in Italia e all'estero, o che abbiano ricoperto ruoli dirigenziali in organizzazioni internazionali pubbliche o private.

4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di quindici soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a seguito di una manifestazione d'interesse, assicurando un'adeguata rappresentanza di genere, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza, rimane in carica per due anni e sei mesi e non può essere rieletto fino al termine del mandato.

5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato non è rinnovabile. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siano riscontrate manifeste violazioni dei doveri di ufficio e della garanzia di indiscussa moralità e integrità. L'incarico di componente della Commissione cessa anche in caso di decesso, comprovato o accertato impedimento fisico o psichico e in caso di dimissioni. Alla sostituzione dei componenti cessati o revocati si provvede con le modalità previste dal comma 4.

6. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi carica elettiva o governativa, con altro impiego pubblico o privato, con qualsiasi incarico di amministrazione in società pubbliche o private, con l'esercizio di attività imprenditoriale e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani. Il presidente e i componenti della Commissione non possono svolgere alcuna attività nell'ambito o per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

7. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso la Commissione. Della Commissione non possono fare parte i magistrati in servizio.

8. Al presidente e ai componenti della Commissione spetta un'indennità di funzione ridotta di un terzo rispetto al limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

n. 89. Non può essere prevista alcuna indennità aggiuntiva per il periodo di svolgimento della carica di presidente.

9. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, si avvale di un proprio ufficio di segreteria che risponde esclusivamente ad essa. L'organico iniziale dell'ufficio è costituito nel limite massimo di trenta unità, di cui un direttore, un vicedirettore, un segretario generale e ventisette impiegati, a cui è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali-Ministeri. Tale organico può essere successivamente variato con il regolamento di cui al comma 10, ove ne sussista comprovata esigenza. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dalla Commissione. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, al fine di consentire l'immediato avvio delle sue attività, la Commissione si avvale inizialmente di un primo contingente di personale amministrativo e tecnico, non superiore a trenta unità, ad essa assegnato entro sei mesi dalla nomina dei suoi componenti ai sensi del comma 5, selezionato fra il personale dipendente della pubblica amministrazione in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari, collocato dalle amministrazioni di appartenenza, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in posizione di fuori ruolo entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il servizio prestato presso la Commissione è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle amministrazioni di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo e per la durata del medesimo i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. I componenti della Commissione e dell'ufficio di segreteria nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Commissione, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente il funzionamento, la dotazione organica, la modalità di rendicontazione e di pubblicità delle spese e la gestione finanziaria la quale è sottoposta al controllo della Corte dei Conti. L'organizzazione, le funzioni della struttura direttiva e i requisiti e le modalità di reclutamento del personale sono stabiliti con regolamento interno della Commissione.

11. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca nonché di istituti specializzati di rilevazione statistica, organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazionali e di altri organismi, forniti di competenza e professionalità riconosciute e comprovate, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è abrogato.

Art. 7-ter.
(*Compiti della Commissione*)

1. La Commissione ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani e su eventuali abusi perpetrati, anche ai danni di popoli, in Italia con riferimento al diritto interno e alle norme e ai trattati internazionali;

b) vigilare sulla parità di trattamento e sull'operatività degli strumenti di tutela, per la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nel rispetto e in conformità con i principi dell'articolo 3 della Costituzione, della normativa europea in materia di protezione dalle discriminazioni, anche nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, e dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di lotta alle discriminazioni di cui l'Italia fa parte;

c) fornire assistenza giuridica, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile, o assistenza di altra natura alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, ai lavoratori dell'Unione e ai loro familiari per quanto concerne il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea, e ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore, dalla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e dalla direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori;

d) fungere da punto di contatto nei confronti di punti di contatto equivalenti in altri Stati membri dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare informazioni utili. La commissione collabora altresì con le autorità e le istituzioni e gli organismi pubblici, quali i difensori civici, i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale e l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le pari opportunità – a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla protezione dei diritti umani e al contrasto alle discriminazioni, all'occorrenza avvalendosi del ruolo di coordinamento amministrativo del Comitato interministeriale per i diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della protezione dei diritti umani e nel contrasto alle discriminazioni. La commissione opera, nei temi di reciproca competenza, in sinergia con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

e) svolgere analisi e, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori, anche riguardo a restrizioni e ostacoli ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla discriminazione basata sulla nazionalità dei lavoratori dell'Unione europea e dei loro familiari, e il rispetto dei diritti umani. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato;

f) indirizzare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni e al rispetto dei diritti umani, invitare ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei propri diritti umani fondamentali o comportamenti discriminatori, nonché proposte di modifica della normativa vigente, anche sulla base degli elementi emersi dall'attività di vigilanza di cui alle lettere a) e b). In particolare, può

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni. Il Governo sottopone al parere della Commissione i progetti di atti legislativi e regolamentari che possono avere un'incidenza diretta o indiretta su tali diritti;

g) redigere una relazione annuale indipendente al governo e alle Camere sull'attività svolta, sullo stato di attuazione degli atti internazionali e comunitari concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani in Italia e il contrasto alle discriminazioni, sul rispetto dei diritti umani e sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e l'efficacia dei meccanismi di tutela e rimozione delle discriminazioni;

h) promuovere la massima conoscenza degli strumenti di tutela vigenti per il contrasto alle discriminazioni;

i) promuovere la cultura dei diritti umani, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni attraverso studi, ricerche, corsi di formazione, scambi di esperienze, campagne di informazione, in collaborazione anche con le associazioni e con gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e coinvolgendo, attraverso percorsi educativi e informativi, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. A tale scopo può fornire assistenza e rendere pareri per l'inserimento, nei programmi di formazione e aggiornamento del personale e nei codici deontologici nell'ambito delle categorie professionali, delle materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni;

l) istituire un forum permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione, al quale possono aderire le organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni e i movimenti che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili e al contrasto delle discriminazioni. Il forum è consultato almeno semestralmente.

2. La Commissione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. La Commissione, inoltre, può chiedere a enti e amministrazioni pubbliche di accedere a banche di dati o ad archivi, comunicando la richiesta al Garante per la protezione dei dati personali. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

3. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera c), la Commissione può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunciata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

4. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionali previste da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

5. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati. La Commissione pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e può adottare le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

6. Chiunque rifiuta od omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 15.000 euro. Chiunque attesta alla Commissione

notizie o circostanze false ovvero produce ad essa atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Conseguentemente,

- a) al comma 1, sopprimere la lettera e);
- b) sopprimere il comma 3;
- c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, nel limite massimo di 4.000.000 euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Macina Anna, Quartapelle Procopio Lia, Scagliusi Emanuele, Baldino Vittoria, Pollastrini Barbara, Bilotti Anna, Fusacchia Alessandro

SENATO DELLA REPUBBLICA
———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 2303

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FEDELI, LAUS, MALPEZZI, BONINO, DE PETRIS,
MARCUCCI, ALFIERI, ASTORRE, BOLDRINI, CERNO, COMINCINI, FERRAZZI,
IORI, NANNICINI, PARRINI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, STEFANO, VALENTE e
VATTUONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2021

————
Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani
————

Art. 1.

*(Autorità garante per la promozione
e la protezione dei diritti umani)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione, promozione e protezione dei diritti umani, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto internazionale consuetudinario, dai trattati e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte e dal diritto dell'Unione europea, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata « Autorità », che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con indipendenza amministrativa e di giudizio, nonché in piena autonomia organizzativa, finanziaria e contabile.

Art. 2.

(Composizione e funzionamento dell'Autorità)

1. L'Autorità è composta da un presidente e da quattro membri scelti tra persone di specifica e comprovata professionalità ed esperienza nel campo dei diritti umani e delle scienze umane, di indiscussa moralità e riconosciuta indipendenza. Nella composizione dell'Autorità è assicurata la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani.

2. Dei quattro membri dell'Autorità, due sono eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, con scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei presenti. Il presidente dell'Autorità è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nella scelta dei componenti dell'Autorità

è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura dei due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati avviano la procedura per la nomina del presidente e per l'elezione dei membri dell'Autorità e, nel caso sia necessario ricorrere ad un terzo scrutinio per l'elezione dei membri dell'Autorità, disciplinano i termini per il suo svolgimento.

4. Se le Camere sono sciolte, o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione, i poteri dei membri dell'Autorità sono prorogati fino alla nomina e all'elezione dei nuovi membri.

5. L'incarico di presidente e di membro dell'Autorità ha durata pari a sette anni ed è rinnovabile una sola volta.

6. Sessanta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente, tramite l'ufficio di segreteria dell'Autorità di cui all'articolo 5, invia la richiesta di avvio della procedura per la nomina e l'elezione dei nuovi componenti al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

7. Per tutta la durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare altro impiego pubblico o privato, né ricoprire cariche elettive o governative, a pena di decadenza. I componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico presso l'Autorità.

8. I componenti dell'Autorità sono immediatamente sostituiti nei casi di dimissioni, decesso o incompatibilità sopravvenuta. I membri dell'Autorità non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione dell'Autorità, per sopravvenuta e accertata incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

9. Ai componenti dell'Autorità compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 44 a 52-*bis*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195.

Art. 3.

(Compiti dell'Autorità)

1. Nel rispetto delle competenze delle istituzioni di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e in ogni altra situazione ricadente sotto la giurisdizione dello Stato italiano, con riferimento al diritto interno e alle norme internazionali e dell'Unione europea;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la loro divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi concernenti i principi e le norme che regolano la materia, coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e favorendo la programmazione di progetti formativi presso istituzioni private e pubbliche;

c) formulare pareri, raccomandazioni e proposte al Governo, al Parlamento e alle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a provvedimenti di natura legislativa o regolamentare, sulle questioni concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, alla luce anche delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emesse nei confronti dello Stato italiano;

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

d) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a presentare nell'adempimento di specifici obblighi;

e) fornire assistenza e rendere pareri motivati alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f) ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse mediante i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;

g) curare la redazione di un bollettino periodico semestrale pubblicato nel sito internet istituzionale, nel quale sono riportati i documenti adottati e le attività svolte, con modalità idonee ad assicurarne l'accessibilità, la trasparenza e l'uso dei dati. Il bollettino è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e alle Camere;

h) vigilare affinché, nell'adozione delle determinazioni di politica interna ed estera, siano valorizzate le tematiche della promozione e protezione dei diritti umani, anche attraverso la formulazione di pareri rivolti al Governo e alle Camere;

i) promuovere l'inserimento di regole per la promozione e la protezione dei diritti umani, nonché di adeguate forme di controllo sullo stato di attuazione, nei codici di deontologia delle varie professioni;

l) vigilare sull'applicazione del diritto umanitario.

2. L'Autorità può, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera f), chiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali. I soggetti interpellati rispondono entro trenta giorni dalla richiesta. Le modalità di richiesta e trasmissione sono stabilite dall'Autorità con propria determinazione.

3. In caso di rifiuto od omissione o di trasmissione di risposte non veritiere o palesemente incomplete da parte dei soggetti di cui al comma 2, l'Autorità può chiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta dell'Autorità, con decreto motivato.

4. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera f), l'Autorità può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunciata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

5. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di accessi, ispezioni e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato di cui al comma 4 collaborano con l'Autorità nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L'Autorità, per l'esercizio delle sue funzioni e qualora ne ravvisi la necessità, si avvale, con funzioni consultive, degli organismi pubblici per la tutela dei diritti umani in Italia esistenti.

Art. 4.

*(Rapporti con organismi aventi funzioni di promozione
e protezione dei diritti umani)*

1. L'Autorità coopera con gli organismi internazionali, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché con le istituzioni di

altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani e della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra.

2. Al fine di dotare l'Italia di una strategia coerente, integrata ed efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani e al fine di adottare indirizzi preventivi permanenti idonei a questo scopo, l'Autorità indice ogni sei mesi un tavolo di consultazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali.

3. L'Autorità promuove apposite forme di raccordo con i Garanti di cui al comma 2, che favoriscano un continuativo scambio di informazioni, il periodico aggiornamento sul monitoraggio in materia di protezione dei diritti umani e la segnalazione di possibili violazioni o limitazioni dei diritti umani che richiedano un'azione coordinata per la loro individuazione e il loro contrasto.

4. Il principio di leale collaborazione ispira i rapporti che intercorrono tra l'Autorità e gli altri organismi italiani che operano per la tutela dei diritti umani. L'Autorità promuove le opportune sinergie con le altre istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla promozione e alla protezione dei diritti umani.

Art. 5.

(Ufficio di segreteria dell'Autorità)

1. L'Autorità ha sede in Roma presso un edificio a essa destinato e si avvale, per il suo funzionamento, di un proprio ufficio di segreteria composto da personale di ruolo.

2. L'organico iniziale dell'ufficio di segreteria dell'Autorità è costituito da venti unità di cui un direttore, un vicedirettore, un segretario generale e diciassette impiegati. L'organico può essere incrementato ai sensi del regolamento di cui al comma 3, ove ne sussista comprovata esigenza. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dall'Autorità, in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita l'Autorità, è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, i bilanci, i rendiconti e la gestione dell'Autorità. Il medesimo regolamento provvede alla riorganizzazione e all'accorpamento delle strutture organizzative governative che possono essere rese compatibili con le competenze assegnate all'Autorità, nonché alla soppressione di quelle divenute incompatibili.

Art. 6.

(Poteri di vigilanza, informazione e controllo)

1. L'Autorità presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e svolge indagini di propria iniziativa, sulla base di segnalazioni individuali o collettive, anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autorità giudiziaria.

2. L'Autorità può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico e privato, di fornire informazioni e accedere a dati rilevanti ai fini della protezione dei diritti umani, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

3. I procedimenti di competenza dell'Autorità si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

4. L'Autorità può chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei diritti umani.

5. L'Autorità assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

6. Chiunque rifiuta od omette, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 euro a 12.000 euro.

7. I componenti dell'Autorità e dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 5 nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

8. L'Autorità pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e adotta le iniziative che ritiene opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

Art. 7.

(Forum permanente per i diritti umani)

1. L'Autorità istituisce il Forum permanente per i diritti umani, di seguito denominato « Forum ».

2. Il Forum è costituito dagli organismi per la tutela dei diritti umani; dalle organizzazioni non governative e della società civile che operano, a livello nazionale ed internazionale, per la promozione e la protezione dei diritti umani e del diritto umanitario; da docenti universitari ed esperti di diritti umani; da altre persone fisiche e giuridiche impegnate nella promozione e protezione dei diritti umani e del diritto umanitario.

3. L'Autorità stabilisce con propria determinazione le modalità di costituzione e di adesione al Forum, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza.

4. Il Forum è un organo consultivo e collabora con l'Autorità nell'esame delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Ogni associazione o persona accreditata al Forum, ai sensi dei commi 2 e 3, può formulare proposte operative, rapporti e pareri.

5. Il presidente dell'Autorità convoca, almeno una volta all'anno, il Forum. Un terzo dei componenti dell'Autorità può chiedere, in via straordinaria, la convocazione del Forum per ragioni di necessità e urgenza.

6. Ai componenti del Forum non spetta alcun emolumento o rimborso di spese.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 700.000 per l'anno 2021 e in euro 1.750.000 per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore della legge di revisione costituzionale finalizzata alla previsione in Costituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani, le disposizioni legislative che riguardano l'Autorità sono adottate solo mediante modifiche alle disposizioni della presente legge.

SENATO DELLA REPUBBLICA
———— XVIII LEGISLATURA ————

N. 2338

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, CAMPAGNA, DONNO, EVANGELISTA,
NATURALE, PAVANELLI, PRESUTTO, QUARTO, TAVERNA, TRENTACOSTE e
VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2021

—————
Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani
—————

Art. 1.

*(Istituzione dell'Autorità garante per la promozione
e la protezione dei diritti umani)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione, promozione e protezione dei diritti umani, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dal diritto internazionale consuetudinario, dai trattati e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani, di seguito denominata « Autorità », che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, in piena indipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione, nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria.

Art. 2.

(Composizione e funzionamento dell'Autorità)

1. L'Autorità è un organo collegiale composto da un presidente e quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata professionalità ed esperienza nel campo dei diritti umani e delle scienze umane, di indiscussa moralità e riconosciuta indipendenza. I componenti sono eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso è pubblicato nei siti internet istituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Autorità medesima, almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula sono pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nella promozione e nella protezione dei diritti umani.

2. I quattro membri dell'Autorità sono eletti, nel rispetto del principio della parità di genere, due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei deputati, con scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei loro componenti. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei presenti. Il presidente dell'Autorità è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

3. I componenti eleggono nel loro ambito un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nell'ambito delle votazioni, in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati avviano la procedura per la nomina del presidente e per l'elezione dei membri dell'Autorità.

5. Se le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla scadenza naturale del mandato, i poteri dei componenti dell'organo collegiale uscente sono prorogati sino al completamento della procedura di rinnovo per la nomina ed elezione dei nuovi membri dell'Autorità.

6. L'incarico di presidente e di membro dell'Autorità ha durata pari a cinque anni e non è rinnovabile.

7. Entro novanta giorni prima della scadenza del mandato, il presidente dell'Autorità invia la richiesta di avvio della procedura per la nomina e l'elezione dei nuovi componenti al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

8. Per tutta la durata dell'incarico i componenti dell'Autorità non possono esercitare altro impiego pubblico o privato, né ricoprire cariche elettive o governative, a pena di decadenza. I componenti dell'Autorità sono collocati fuori ruolo se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito durante lo svolgimento dell'incarico.

9. I componenti dell'Autorità sono immediatamente sostituiti nei casi di dimissioni, morte o incompatibilità sopravvenuta. I membri dell'Autorità non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione dell'Autorità, per sopravvenuta e accertata incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

10. A tutti i componenti dell'Autorità compete un'indennità di funzione pari a un terzo del limite massimo retributivo previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 3.

(Compiti dell'Autorità)

1. Nel rispetto delle competenze delle istituzioni di cui all'articolo 4, comma 2, l'Autorità ha il compito di:

a) vigilare sul rispetto dei diritti umani in Italia e in ogni altra situazione ricadente sotto la giurisdizione dello Stato italiano, con riferimento al diritto interno e alle norme internazionali e dell'Unione europea;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la loro divulgazione attraverso percorsi educativi e informativi concernenti i principi e le norme che regolano la materia, coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e favorendo la programmazione di progetti formativi presso istituzioni private e pubbliche;

c) formulare pareri non vincolanti, raccomandazioni e proposte al Governo, al Parlamento e alle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a provvedimenti di natura

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

legislativa o regolamentare, sulle questioni concernenti la promozione e la protezione dei diritti umani, ove necessario sollecitando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani, alla luce anche delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri previste dall'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emesse nei confronti dello Stato italiano;

d) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a presentare nell'adempimento di specifici obblighi;

e) fornire assistenza e rendere pareri motivati alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire nei programmi di formazione e aggiornamento del personale le materie relative al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

f) ricevere eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti negli atti internazionali in vigore e provvedere sulle stesse mediante i poteri di accertamento, controllo e denuncia di cui al comma 2;

g) adottare azioni di sensibilizzazione affinché, nell'adozione delle determinazioni di politica interna ed estera, siano valorizzate le tematiche della promozione e protezione dei diritti umani, anche attraverso la formulazione di pareri rivolti al Governo e alle Camere;

h) promuovere l'inserimento di regole per la promozione e la protezione dei diritti umani, nonché di adeguate forme di controllo sullo stato di attuazione, nei codici di deontologia delle varie professioni;

i) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani;

l) curare la redazione di un bollettino periodico semestrale pubblicato nel sito *internet* istituzionale, nel quale sono riportati i documenti adottati e le attività svolte, con modalità idonee ad assicurarne l'accessibilità, la trasparenza e l'uso dei dati. Il bollettino è inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti per materia e alle Camere; digitare un nuovo paragrafo

m) predisporre e trasmettere annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri.

2. L'Autorità può, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *f)*, chiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibire documenti nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti interpellati rispondono entro trenta giorni dalla richiesta. Le modalità di richiesta e trasmissione di informazioni e documenti sono stabilite dall'Autorità con propria determinazione.

3. In caso di rifiuto od omissione da parte dei soggetti di cui al comma 2, l'Autorità può chiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale decide senza ritardo sulla richiesta dell'Autorità, con decreto motivato.

4. Ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui al comma 1, lettera *f)*, l'Autorità può altresì disporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la violazione denunciata ha avuto luogo, per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

5. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di accessi, ispezioni e verifiche e, ove necessario, gli altri organi dello Stato, collaborano con l'Autorità nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L'Autorità, per l'esercizio delle sue funzioni e qualora ne ravvisi la necessità, si avvale, con funzioni consultive, degli organismi pubblici per la tutela dei diritti umani in Italia esistenti.

Art. 4.

(Rapporti con gli organismi aventi funzioni di promozione e protezione dei diritti umani)

1. L'Autorità coopera con gli organismi internazionali, in particolare con quelli dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché con le istituzioni di altri Stati europei ed extraeuropei che operano nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani e della lotta ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra.

2. Al fine di dotare l'Italia di una strategia coerente, integrata ed efficace per la promozione e la protezione dei diritti umani che si proponga di adottare indirizzi preventivi permanenti, l'Autorità indice ogni sei mesi un tavolo di consultazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali.

3 L'Autorità promuove apposite forme di raccordo con le Autorità garanti di cui al comma 2 al fine di favorire un continuativo scambio di informazioni, il periodico aggiornamento sul monitoraggio in materia di protezione dei diritti umani e la segnalazione di possibili violazioni o limitazioni dei diritti umani che richiedano un'azione coordinata per la loro individuazione e il loro contrasto.

4. Il principio di leale collaborazione ispira i rapporti che intercorrono tra l'Autorità e gli altri organismi italiani che operano per la tutela dei diritti umani. L'Autorità promuove le opportune sinergie con le altre istituzioni, gli enti e gli organismi pubblici, a cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla promozione e protezione dei diritti umani.

Art. 5.

(Organizzazione dell'Autorità)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita l'Autorità.

2. La dotazione organica del personale amministrativo dell'Autorità è stabilita nel numero di venti unità. Con proprio regolamento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'Autorità definisce e ripartisce l'organico tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la sede degli uffici, nonché la gestione delle spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, cessano di avere efficacia le norme adottate ai sensi del comma 1.

3. L'assunzione di personale avviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabiliti dall'Autorità in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e di adeguata conoscenza delle principali lingue straniere e dei mezzi informatici.

Art. 6.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

(Poteri di vigilanza, informazioni e controllo)

1. L'Autorità presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e svolge attività di indagine nei limiti dei propri poteri ispettivi e sulla base delle segnalazioni ricevute.

2. L'Autorità può chiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico o privato, di fornire informazioni e accedere a dati rilevanti ai fini della protezione dei diritti umani, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali. I rapporti che intercorrono tra l'Autorità e gli altri soggetti pubblici e privati sono ispirati alla correttezza e alla leale collaborazione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85, nonché agli atti e ai documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

3. I procedimenti di competenza dell'Autorità si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

4. L'Autorità può chiedere la collaborazione delle amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici, nonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle persone che abbiano subito una violazione dei diritti umani.

5. L'Autorità assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

6. I componenti dell'Autorità e degli uffici di cui all'articolo 5, nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per l'adempimento delle proprie funzioni, sono tenuti al segreto sugli atti e sulle informazioni di cui sono venuti a conoscenza per ragione del proprio ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. L'Autorità pubblica i propri provvedimenti secondo criteri di trasparenza e adotta le iniziative opportune per diffondere tra il pubblico la conoscenza dei provvedimenti adottati e dell'attività svolta.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2021 e a 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA

N. 1065

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori LAUS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2019

Istituzione dell'Autorità nazionale per i diritti umani

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 100 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 100-*bis*. – L'Autorità nazionale per i diritti umani è organo indipendente di promozione e tutela dei diritti umani in conformità con le disposizioni comunitarie e le norme internazionali generalmente riconosciute. È articolata territorialmente su base regionale e, con legge costituzionale, ne è assicurata l'autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile, finanziaria e organizzativa.

L'Autorità nazionale per i diritti umani è organo di consulenza delle Camere e del Governo e ha iniziativa legislativa per i disegni di legge in materia di diritti umani. Adotta, altresì, codici di comportamento nei settori individuati dalla legge, formula raccomandazioni ed esprime pareri su proposte di legge e di decreti legislativi.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge o di emanare un decreto legislativo, se le Camere o il Governo hanno disatteso un parere dell'Autorità nazionale per i diritti umani può, con messaggio motivato alle Camere o al Governo, chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

L'Autorità nazionale per i diritti umani riferisce annualmente alle Camere sugli esiti dell'attività di monitoraggio e di analisi e in ordine allo stato di attuazione, nell'ordinamento nazionale, della normativa sui diritti umani, e ne promuove e diffonde la cultura, la conoscenza e la consapevolezza.

L'Autorità nazionale per i diritti umani, anche su segnalazione delle sue articolazioni territoriali, se ritiene che una legge statale o regionale ovvero un decreto legislativo viola i diritti umani, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

L'Autorità nazionale per i diritti umani è composta, nel rispetto della parità di genere, da sette membri, dei quali due sono nominati dal Presidente della Repubblica tra i Garanti nazionali e regionali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale con almeno quattro anni di servizio, tre dal Parlamento in seduta comune tra gli appartenenti delle

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

associazioni di tutela dei diritti umani che svolgono la loro attività a livello nazionale e due dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I membri dell'Autorità restano in carica sette anni decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine, i membri cessano dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

L'Autorità elegge tra i suoi membri il Presidente, che rimane in carica per tre anni e non è rieleggibile, fermo restando in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di cui al settimo comma.

La legge costituzionale disciplina l'organizzazione interna dell'Autorità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei suoi membri nonché il suo sistema di elezione, in modo da assicurare il pluralismo della società civile coinvolta nella promozione e nella tutela dei diritti umani».

SENATO DELLA REPUBBLICA
——— XVIII LEGISLATURA ———

N. 2109

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PUCCIARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2021

—————
Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani
attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali
dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione
e promozione dei diritti umani
—————

Art. 1.
(*Finalità*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Garante per la protezione dei dati personali, disciplinato dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è assegnato il ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. Il Garante per la protezione dei dati personali assume la denominazione di Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani, di seguito denominato «Garante».
3. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 153:
 - 1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o che abbiano competenza comprovata ed esperienza pluriennale nel campo della protezione e promozione dei diritti umani »;
 - 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani»;
 - b) alla rubrica del capo I del titolo II della parte III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei diritti umani»;
 - c) agli articoli 2-bis, comma 1, e 154-bis, comma 4, le parole: «Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani».

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Art. 2.

*(Compiti del Garante in qualità di istituzione nazionale indipendente
per la protezione e promozione dei diritti umani)*

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 154 è inserito il seguente:

«Art. 154.1 – *(Ulteriori compiti in materia di protezione e promozione dei diritti umani)*

1. Per quanto attiene al ruolo di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, il Garante ha il compito di:

a) verificare e promuovere l'effettiva attuazione nel territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia;

b) monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia, nella prospettiva di prevenire possibili violazioni;

c) vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, in particolare donne e minori, nella società digitale;

d) ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano, ai fini del successivo inoltro all'autorità o agli uffici competenti, con poteri di accertamento, controllo e denuncia;

e) agli stessi fini di cui alla lettera *d)*, ricevere segnalazioni che riguardino l'utilizzo della rete *internet*, in particolare attraverso la diffusione senza consenso di immagini o altro materiale tale da nuocere alla integrità psico-fisica e alla dignità della persona;

f) redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani, anche riguardanti la rete *internet*, e formulare proposte in ordine alla firma e alla ratifica degli accordi internazionali in materia;

g) intervenire ai sensi della legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, anche con riferimento alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del *revenge porn*;

h) collaborare con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per i diritti umani e con tutte le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui, a livello centrale o locale, sono attribuite specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani, nonché con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare con quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa, e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati nel settore della protezione e promozione dei diritti umani;

i) promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

l) realizzare con la società civile un contatto continuo nel campo dei diritti umani attraverso un confronto costante con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato che nel loro statuto prevedono finalità o scopi attinenti alla protezione dei diritti umani e civili, nonché al contrasto delle discriminazioni, anche con riguardo alla rete *internet*;

m) predisporre e trasmettere al Governo e alle Camere una relazione annuale sulle attività svolte.

2. Il Garante può chiedere ad altre pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto o ente pubblico, di fornire le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali; le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari devono tassativamente rispondere entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il Garante può altresì richiedere ad amministrazioni ed enti pubblici di accedere a banche di dati o ad archivi di loro competenza. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dati e alle informazioni conservati nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

3. Nell'ambito del presente articolo, il Garante può richiedere che vengano mostrati atti, verbali e documenti connessi alle presunte violazioni dei diritti umani e svolgere visite presso le strutture interessate; i soggetti destinatari, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e quelli riferibili al segreto istruttorio previsti per legge, trasmettono quanto richiesto entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta».

Art. 3.

(Ufficio del Garante e ruolo organico del personale dipendente)

1. Il Garante si avvale per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2 delle strutture e del personale dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali integrato da trenta unità reclutate attraverso pubblico concorso.

2. All'articolo 156 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «centosessantadue unità» sono sostituite dalle seguenti: «centonovantadue unità»;

b) al comma 3, lettera a), le parole: «di cui agli articoli 154, 154-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 154, 154.1, 154-bis,».

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dai compiti del Garante di cui all'articolo 154.1 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, nonché dall'aumento dell'organico di cui all'articolo 3 della presente legge, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, che a tal fine è incrementato di euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 3.500.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Ordine del giorno G/2481/5/14 [già em. 13.0.1 (testo 2)]

Casolati, Candiani, Simone Bossi, Rufa

—————
all' **A.S. 2481**

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 dicembre 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 dicembre 2021

—————
Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2481 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021»,

premesso che:

il disegno di legge, a seguito dei lavori della Camera, risulta composto da 20 articoli che recano disposizioni di delega per il recepimento di dieci direttive europee inserite nell'Allegato A, principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa ad altre 5 direttive nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a venti regolamenti europei e a una raccomandazione;

tenuto conto in particolare che:

è necessario dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, allo scopo di corrispondere alla correlazione tra rispetto dello Stato di diritto ed esecuzione efficiente del bilancio dell'Unione attraverso il rafforzamento dell'effettività della tutela dei diritti fondamentali;

consapevole:

dei principi di rispetto della dignità umana, di libertà, democrazia, uguaglianza, di rispetto dei diritti umani e delle norme degli atti internazionali che li sanciscono, a cominciare dall'articolo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che specifica i valori su cui si fonda l'Unione, e dall'articolo 6 del Trattato medesimo che recepisce i diritti basilari stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01), nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

rilevato che:

la risoluzione n. 48/134 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 dicembre 1993, impegna tutti gli Stati firmatari, tra cui l'Italia, a istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

operano oggi in Italia con efficacia e capacità diverse autorità, istituzioni e organismi pubblici, a livello centrale o locale, che hanno competenza rispetto alla tutela e la valorizzazione di garanzie specifiche riconducibili alla generale accezione della tutela dei diritti umani o alle molteplici questioni connesse al rispetto di tali diritti, come ad esempio l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali - UNAR, il Comitato interministeriale per i diritti umani;

impegna il Governo:

ad adottare, tenendo conto di tutte le proposte esistenti su tale argomento, iniziative volte a dare vita ad una Istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani, razionalizzando il sistema di garanzia e controllo esistente in Italia in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, con il conseguente contenimento dei costi, attraverso l'ampliamento delle competenze di un organismo esistente ovvero un organismo specifico, con finalità di tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, che operi in stretta collaborazione con gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani, in particolare le Nazioni Unite, l'Unione europea e il Consiglio d'Europa e con gli omologhi organismi istituiti da altri Stati e in contatto continuo con la società civile e con le organizzazioni non governative, le associazioni, le fondazioni e le realtà del volontariato; e che abbia tra le sue finalità: monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia nella prospettiva di prevenire possibili violazioni; vigilare sul rispetto della libertà e della dignità delle persone, incluse donne e minori nella società digitale; verificare e promuovere l'effettiva attuazione sul territorio nazionale delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani ratificati dall'Italia; ricevere e valutare segnalazioni di violazioni o limitazioni dei diritti umani comprese le violazioni perpetrate sulla rete internet; redigere raccomandazioni e pareri da inviare al Governo e alle Camere su questioni connesse al rispetto dei diritti umani; promuovere la cultura e l'insegnamento dei diritti umani, l'educazione digitale, nonché la diffusione della conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti umani, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Conclusioni: Convegno CESPI 8 luglio 2022

Giunti alla fine del lungo itinerario, non si può non ricordare l'incontro pubblico promosso CeSPI-Centro Studi di politica internazionale e dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani l'8 luglio 2022⁴⁰.

A tale incontro, svoltosi in Senato e aperto dal presidente della Commissione del Senato, Giorgio Fedè, dal sottosegretario agli affari esteri, Benedetto della Vedova, e dal coordinatore dell'Osservatorio diritti umani del CeSPI, Michele Nicoletti, hanno preso parte Michael O'Flaherty, direttore dell'Agenzia europea dei diritti umani-FRA; Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente del Garante per la protezione dei dati personali; Matteo Mecacci, direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Osce; Katrien Meuwissen, *senior human rights expert* dell'ENNHRI⁴¹; Marianna Lunardini, ricercatrice CeSPI.

Il presidente Fedè sottolineò che alla base del lavoro per una istituzione indipendente per i diritti umani vi era la piena consapevolezza di dover dar seguito il prima possibile ad obblighi internazionali, tenendo conto sia dei vincoli di bilancio sia dell'esistenza di altre istituzioni che già allora si occupavano dei diritti umani in Italia. D'altra parte - in questo senso Benedetto Della Vedova, *pro tempore* sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri - il tema non sarebbe dovuto diventare elemento di divisione, qualunque fossero Governo e maggioranza, ma anzi avrebbe dovuto rappresentare volano di convergenza verso soluzioni condivise - da portare avanti solo se realmente tali - come ad esempio la possibilità di inserire un testo minor nell'emendamento alla legge di delegazione europea nella 18^a legislatura; in quel contesto l'ancoraggio alla legge europea sarebbe stato un ottimo modo per far comprendere che l'Italia si stava occupando concretamente della questione, un percorso che si sarebbe potuto prima affiancare e poi eventualmente sostituire a quello di un iter parlamentare ordinario.

Nel corso della discussione emerse chiaramente che nel dare vita all'istituzione indipendente si sarebbe dovuto tenere conto di due elementi: il primo, conferire ad essa poteri chiari e definiti in modo da evitare potenziali conflitti e sovrapposizioni di ruoli con altre istituzioni preposte in Italia alla protezione di diritti specifici; il secondo, garantire uno spazio ampio di indipendenza assicurando che il processo di nomina e revoca dei componenti fosse conforme agli standard internazionali (in questo senso in particolare Matteo Mecacci, direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani-Odihr/Osce).

Proprio in quanto organismo di raccordo sarebbe stato di cruciale importanza un mandato ampio, allo scopo di affrontare le questioni più importanti riguardanti i diritti umani⁴².

A sostegno dell'ipotesi prospettata dal disegno di legge della senatrice Pucciarelli è intervenuta la professoressa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente del Garante della *privacy*: affidare il compito di organismo indipendente al Garante per la protezione dei dati personali avrebbe permesso di non sovrapporre le competenze dell'istituenda istituzione con quelle di

⁴⁰ http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/commissioni/dirittiumani18/Seminario_CeSPI_DEF.pdf.

⁴¹ *European Network of National Human Rights Institutions*.

⁴² In questo senso durante i lavori Katrien Meuwissen. *Senior Human Rights Expert ENNHRI*.

altri organismi e di valorizzare esperienze e competenze soprattutto nella nuova dimensione digitale dei diritti.

In considerazione di tutti questi elementi, il professor Michele Nicoletti⁴³, il principale promotore dell'incontro, ha inteso mettere infine in evidenza due elementi. Il primo relativo alla necessità di assicurare piena indipendenza all'organismo che si intendeva istituire, non solo per coerenza rispetto ad obblighi internazionali, assunti solennemente dall'Italia, ma anche perché la natura stessa dei diritti umani, come patrimonio incoercibile della persona, esigeva che essi fossero sottratti a qualsiasi potere pubblico; il secondo faceva invece riferimento all'esigenza ineludibile di inserire l'istituzione indipendente per i diritti umani in un sistema compatto di tutele, in piena assonanza con gli altri organismi nazionali e locali, in primo luogo le Ong, le Regioni, gli enti locali.

⁴³ On. Michele Nicoletti, professore ordinario di filosofia politica a Trento, deputato nella 17^a legislatura (2013-2018), da gennaio a giugno 2018 Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

*Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani
del Senato della Repubblica*

Realizzazione a cura della Segreteria della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Dott. Stefano Thaulero

Sig.ra Francesca Romana Di Gennaro

(☎ 06 6706.5299-4328 - ✉ dirittiumani@senato.it)

La predisposizione e correzione delle bozze sono state effettuate dalla Segreteria dell'Ufficio per le Relazioni interparlamentari - Servizio Affari Internazionali, Senato.

La presente pubblicazione è stata realizzata dalla **dott.ssa Ludovica Finocchi**, nell'ambito di un tirocinio svolto presso il Servizio Affari Internazionali del Senato.

XIX LEGISLATURA - OTTOBRE 2023